

NONO RAPPORTO

SULLE

FONDAZIONI BANCARIE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 4 - 2004 DE "IL RISPARMIO"

Anno LII - n. 4 Settembre-Dicembre 2004 - Pubblicazione quadrimestrale
Sped. in abb. post. - com. 20 lett. c - Art. 2 legge 662 del 23/12/96 - Filiale di Roma - Romanina



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

NONO RAPPORTO
SULLE
FONDAZIONI DI ORIGINE
BANCARIA



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

INDICE GENERALE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 4/2004 DELLA RIVISTA “IL RISPARMIO”

Diretta da
NICOLA MATTOSCIO

Direttore Responsabile
STEFANO MARCHETTINI

Comitato Editoriale
EMMANUELE EMANUELE, ADRIANO GIANNOLA,
GIUSEPPE GUZZETTI, GIUSEPPE MUSSARI,
MARIO NUZZO, ANTONIO PATUELLI,

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Edizione 2004

	<i>Pag.</i>
PREFAZIONE	7
ELEMENTI DI SINTESI	9
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	15
CAP. 2 LE RISORSE UMANE	23
CAP. 3 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	27
3.1 Il patrimonio	27
3.2 Gli impieghi del patrimonio	29
3.2.1 La situazione attuale degli assetti partecipativi nelle banche conferitarie	30
3.2.2 Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi ...	31
3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni	33
3.4 La redditività	35
3.5 Le risorse destinate all'attività erogativa	41
 Tabelle relative a dati economico-patrimoniali	45
CAP. 4 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	67
Premessa	67
4.1 Criteri di classificazione dei dati	68
4.2 Analisi riguardante il Sistema delle Fondazioni	68
4.2.1 Quadro sintetico	68
4.2.2 Settori di intervento	70
- Attività culturali e artistiche	72
- Istruzione	78
- Assistenza Sociale	85
- Filantropia e Volontariato	88
- Ricerca	91
- Sanità	95
- Promozione della comunità locale	98
4.2.3 Beneficiari delle iniziative	101

4.2.4 Tipo di intervento	102
4.2.5 Altre caratteristiche dei progetti	102
4.2.6 Localizzazione delle iniziative	104
Analisi riferita a gruppi di Fondazioni	106
4.3.1 Quadro sintetico	106
4.3.2 Settori di intervento	108
4.3.3 Beneficiari delle iniziative	109
4.3.4 Tipo di intervento	110
4.3.5 Altre caratteristiche dei progetti	111
4.3.6 Localizzazione delle iniziative	112
Tabelle relative all'attività istituzionale	113
CAP. 5 IL BILANCIO DI MISSIONE DELLE FONDAZIONI:	
UNA PROPOSTA DI RENDICONTAZIONE SOCIALE	143
5.1 Accountability e organizzazioni economiche	143
5.2 Stakeholder e accountability: bilancio d'esercizio, bilancio sociale e bilancio di missione	144
5.3 Le relazioni fra i tre documenti considerati	145
5.4 La legge Ciampi ed il bilancio di missione	147
5.5 Idee generali introduttive per una proposta di schema di bilancio di missione	149
5.6 La proposta di struttura del bilancio di missione presentata dall'ACRI	149
5.7 Proposta di struttura e contenuti del bilancio di missione di una fondazione di origine bancaria: linee guida e struttura generale del documento proposto	151
NOTA METODOLOGICA	153
APPENDICE NORMATIVA	159

PREFAZIONE

Dopo la fondamentale sentenza della Corte costituzionale, ampiamente commentata nell'ottavo Rapporto, la normativa civilistica delle Fondazioni ha subito poche modifiche. I "settori rilevanti", cui le Fondazioni devono destinare la quota prevalente delle risorse destinate all'attività istituzionale, sono passati da tre a cinque. È stata, inoltre, modificata la disciplina delle incompatibilità, senza purtroppo delimitare la portata della nozione di "società partecipate" nei confronti delle quali scattano le incompatibilità per i componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Fondazioni; in mancanza di una esplicita indicazione, il riferimento non può che rimanere quello codicistico, ossia di quote di partecipazione del 20% per le società non quotate e del 10% per le quotate.

Rimane aperto il tema della riforma del Codice civile, la cui attuazione permetterebbe alle Fondazioni di origine bancaria di essere naturalmente ricomprese nel corpo unico proprio delle persone giuridiche private di cui al Titolo II del Libro I del Codice civile.

Diversamente da quella civilistica, la normativa fiscale è stata interessata nel 2004 da preoccupanti cambiamenti, col rischio di trasferire sul versante tributario la situazione di precarietà e di incertezza che ha contrassegnato il quadro normativo delle Fondazioni nello scorso decennio. I dividendi, la voce più significativa della base imponibile delle Fondazioni, sino al 2003 sostanzialmente esclusi dalla tassazione grazie al meccanismo del credito di imposta, sono divenuti imponibili nel 2004; nel corso del medesimo anno, in palese contrasto con il principio di irretroattività delle norme, l'aliquota impositiva sui dividendi è raddoppiata. Ciò appare, inoltre, in aperto conflitto con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ed introduce un trattamento di sfavore rispetto a quello adottato nell'Unione europea nei confronti dei soggetti, che per affinità di scopi istituzionali sono assimilabili alle Fondazioni.

La valenza sociale dell'attività delle Fondazioni ed il contributo delle stesse allo sviluppo economico e sociale dei territori di elezione, rende auspicabile il ripristino di un trattamento fiscale coerente con il quadro europeo e con le finalità delle Fondazioni di origine bancaria.

Ringrazio, come di consueto, i realizzatori del nono Rapporto, cui hanno in primo luogo contribuito le Fondazioni di origine bancaria. Questa edizione del Rapporto conferma l'impostazione adottata con la precedente edizione, mirante a favorire una ancor maggiore conoscenza delle Fondazioni, in particolare fornendo una chiave di lettura più articolata delle attività realizzate.

La sezione monografica del Rapporto è stata dedicata al tema del bilancio di missione delle Fondazioni, confermando la grande attenzione riservata alla comunicazione verso gli stakeholder ed alla rendicontazione dell'attività svolta. Il Rapporto è, come di consueto, ricco di dati; volendo, tuttavia, sintetizzarne le principali evidenze, cito:

Il proseguimento del rafforzamento organizzativo che si palesa nella crescita del personale operativo delle Fondazioni, passato da 673 unità nel 2002 a 748 nel 2003.

L'intensificazione del processo di diversificazione dell'investimento, attraverso la riduzione delle partecipazioni azionarie nelle banche dal 33,9% al 29,0% del totale attivo e la crescita degli altri strumenti finanziari, passati dal 62,4% nel 2002 al 67,2% a fine 2003; sottolineo, nell'ambito di tale processo di diversificazione, l'acquisizione di una partecipazione pari al 30% del capitale della CDP S.p.A. da parte di 65 Fondazioni, coerentemente con la loro finalità istituzionale di promozione dello sviluppo economico.

Il consolidamento dei livelli di redditività del patrimonio; misurata rispetto al patrimonio contabile di 40 miliardi di euro, la redditività aumenta lievemente e si attesta al 5,2%, rispetto al 5,0% del 2002.

La stabilità dell'attività istituzionale, con risorse deliberate nel corso dell'esercizio per oltre 1.140 milioni di euro. Considerando anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, all'attività istituzionale sono andati circa 1.290 milioni di euro.

Concludo assicurando il massimo impegno dell'Associazione che ho l'onore di presiedere, al fine di favorire un ulteriore miglioramento dell'impatto dell'attività delle Fondazioni.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

Nel corso dell'anno in rassegna, il quadro istituzionale e normativo delle Fondazioni, se sotto il profilo civilistico è stato interessato solo da alcune correzioni di portata ben delimitata, sotto quello fiscale è stato modificato in modo radicale.

Per quel che concerne la disciplina civilistica, il legislatore è intervenuto sui "settori rilevanti", con la legge n. 326/03, e sulla travagliata materia dell'incompatibilità, con la legge finanziaria per il 2004, come sembra essere divenuta consuetudine in questi ultimi anni.

I settori rilevanti, ai quali le Fondazioni devono destinare la quota prevalente delle risorse destinate all'attività istituzionale, sono stati portati da tre a cinque, in accoglimento delle istanze, portate avanti dall'Associazione e rivolte ad ampliare la potestà dispositiva delle Fondazioni stesse in materia di erogazioni.

La materia relativa all'incompatibilità, riguardante i componenti degli organi delle Fondazioni, è stata modificata per la quarta volta, ma non si può certo affermare che si sia giunti ad una disciplina di chiara interpretazione.

Il legislatore, infatti, nonostante le sollecitazioni a delimitare la portata della nozione di "società partecipate", riguardo alle ipotesi di incompatibilità per i componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo, ha lasciato tale nozione senza alcun riferimento, che ne delimitasse l'ambito di applicazione.

In mancanza di una esplicita indicazione, si ritiene che, sotto un profilo interpretativo, la norma di riferimento non può che essere quella codicistica, di cui al 3° comma dell'art. 2359 c.c., quale disciplina di diritto comune applicabile in via generale alle persone giuridiche private.

Nell'anno 2004, inoltre, il Ministro dell'economia ha emanato il decreto n. 150/04, che ha dato attuazione all'art. 11 della legge n. 448/01, abrogando e sostituendo il precedente, in conformità ai precetti della Corte Costituzionale, che aveva riconosciuto la natura giuridica privata delle Fondazioni ed aveva definito gli ambiti di intervento del legislatore, in ossequio alla ormai definitivamente acclarata autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni medesime.

Il nuovo regolamento riveste particolare importanza per le novità in tema di composizione dell'organo di indirizzo, che il decreto abrogato voleva strutturare con una prevalenza degli enti locali territoriali.

La pesante censura operata dalla Corte Costituzionale sulla norma di legge, ha fatto sì che il nuovo regolamento ministeriale valorizzasse la presenza negli organi delle Fondazioni degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, cosa che per altro tutte le Fondazioni avevano previsto già nella stesura degli statuti originari.

Se, quindi, dal punto di vista civilistico l'anno in rassegna ha messo un punto fermo, chiudendo finalmente un periodo di incertezza, sulla natura delle Fondazioni, sul versante tributario si è assistito a preoccupanti modifiche, che lasciano le stesse in una situazione di preoccupante precarietà e che di certo incideranno in modo non lieve sulla loro attività, riducendo l'ammontare delle risorse disponibili per la realizzazione delle finalità sociali.

Il maggiore e più oneroso cambiamento nella fiscalità delle Fondazioni è costituito senza dubbio dalla nuove disposizioni in materia di dividendi, con relativa abolizione del credito d'imposta sui medesimi, introdotte dal decreto legislativo n. 344/03, che ha attuato il modulo relativo all'imposizione sul reddito delle società (IRES), previsto dalla legge delega n. 80/03 sulla riforma del sistema fiscale statale.

Tale nuova disciplina, peraltro prevista in via transitoria in attesa che le Fondazioni, insieme a tutti gli altri enti non commerciali, vengano trasferiti nell'ambito dell'IRE (vecchia IRPEF) come stabilito dalla legge delega, ha subito nel corso dell'anno con il decreto legge n. 168/04, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, ulteriori modifiche, in senso peggiorativo.

Il decreto ha, infatti, disposto l'abolizione della riduzione del 50% sull'aliquota IRES ridotta al 50%, e ciò ha comportato che per i dividendi, che costituiscono la voce più significativa della base imponibile delle Fondazioni, si sia, in pratica, passati dalla detassazione completa del 2003, alla imposizione nel 2004 e quindi palese contrasto con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento degli enti non commerciali, aventi titolo alla detta agevolazione alla duplicazione dell'onere tributario nel medesimo periodo d'imposta.

Tutto questo non potrà che comportare una pari riduzione delle erogazioni annuali delle Fondazioni, in aperto conflitto con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ed allontanerà ancor di più le Fondazioni italiane dall'Unione europea, visto che nei principali Paesi europei gli enti, che per affinità di scopi istituzionali possono essere assimilati alle stesse, già oggi godono di regimi fiscali più favorevoli, come si potrà riscontrare nel cap. 1 dal monitoraggio effettuato al riguardo dall'Associazione.

Sempre sotto il profilo fiscale, si deve rilevare come il contenzioso, che vede contrapposte da dieci anni l'Amministrazione finanziaria e le Fonda-

zioni sull'applicazione dell'aliquota IRPEG dimezzata per i periodi d'imposta antecedenti la legge "Ciampi" e che sembrava essere giunto al suo epilogo, con giurisprudenza favorevole costante, anche della Suprema Corte, sia entrato in nuova fase, che ne sposterà inevitabilmente in avanti di svariati mesi, se non di anni, la data di conclusione.

Tale nuova fase è stata causata dalla V Sezione della Corte di Cassazione, che, nell'esaminare un ricorso promosso dall'Amministrazione finanziaria, ha deciso, di rinviare alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, in via pregiudiziale, la verifica della compatibilità del regime fiscale agevolato delle Fondazioni in relazione alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e della validità della decisione della Commissione UE che, nell'agosto 2002, aveva escluso il carattere d'imprese delle Fondazioni e, quindi, ritenuto il predetto regime fiscale compatibile con le norme comunitarie.

Da tutto quanto precede, si può vedere che la fiscalità delle Fondazioni non ha ancora trovato un suo specifico assetto e a causa di ricorrenti tentativi di aumentare il loro carico tributario, non tenendo in alcun conto la valenza sociale della loro attività ed il contributo che le medesime danno allo sviluppo economico e sociale dei territori di elezione.

Le risorse umane

Il personale operativo delle Fondazioni è passato da 673 unità nel 2002 a 748 nel 2003 (+11%) e la componente data dall'organico proprio delle Fondazioni è aumentata di 66 unità, a discapito del personale distaccato dalla banca e dell'organico in "service"; di conseguenza, la quota dei dipendenti in rapporto di collaborazione organica e stabile con le Fondazioni ha raggiunto quasi il 60% del totale.

Si conferma, pertanto, la progressiva attenuazione dei legami organizzativi con le aziende creditizie, coerentemente con i processi di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche. Il numero medio di dipendenti per Fondazione è di 8,5, con valori che vanno da 21 unità per le grandi, a 7-8 unità per quelle di dimensione intermedia, e a 3-4 per quelle di dimensione minore. Inoltre, l'assetto strutturale è ancora piuttosto "compresso", con un rapporto elevato tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo.

Il tradizionale inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito, pur risultando ancora maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, subisce una flessione rispetto agli anni passati e, per la prima volta, si attesta al di sotto della metà del totale (47% del personale) a vantaggio soprattutto degli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e

Servizi (24%). L'altra forma tipica di disciplina dei nuovi rapporti di lavoro è quella basata su contratti individuali, spesso collegati a regolamenti interni, che interessano nel complesso il 28% delle unità impiegate.

Il patrimonio e la gestione economica

Al 31 dicembre 2003 il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie ammontava a oltre 40 miliardi di euro. Tale valore non include le plusvalenze insiste nelle partecipazioni detenute che, di norma, sono iscritte a valori storici. L'investimento in partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie nel corso del 2003 è diminuito dal 33,9% al 29,0% del totale attivo: in valori assoluti è sceso da 14,1 miliardi di euro nel 2002 a 13,2 nel 2003.

Nel corso dei primi mesi del 2004, si sono registrate alcune variazioni negli assetti partecipativi, fra le quali ricordiamo la dismissione da parte della Fondazione C.R. Volterra del 25% del capitale della banca conferitaria che, ora, è posseduta al 75% dalla Fondazione.

Vanno, inoltre, segnalate le operazioni di cessione totale delle partecipazioni nelle banche conferitarie da parte delle Fondazioni C.R. Mirandola, C.R. Carpi, C.R. Tortona e di Piacenza e Vigevano.

Le Fondazioni che attualmente - in ossequio alla vigente normativa - superano la soglia del 50% sono solo 16 e, nel loro complesso, rappresentano il 4,9% del totale dei patrimoni del sistema delle Fondazioni, mentre le banche da esse possedute costituiscono poco più del 2% dell'attivo dell'intero Sistema bancario.

In conseguenza della contrazione della quota di attivo investita nelle banche, è cresciuto il peso percentuale sul totale attivo degli altri strumenti finanziari, passando da 62,4% nel 2002 a 67,2% a fine 2003.

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci 2003 delle Fondazioni ammonta a 2.019,3 milioni di euro, che salgono a 2.127 milioni di euro se si includono anche i 108 milioni di proventi straordinari, in parte derivanti da plusvalenze su cessione di azioni connesse alla ripresa del processo di cessione delle partecipazioni. L'ammontare dei proventi ordinari segna un aumento di quasi 11% rispetto quello dell'esercizio precedente. Il saldo della gestione straordinaria, rimane però sostanzialmente inalterato: 84 milioni di euro rispetto agli 81 milioni dell'esercizio 2002.

Risulta notevolmente cambiata la composizione dei proventi, con una sensibile crescita dei proventi derivanti dagli investimenti finanziari, che nel 2003 rappresentano oltre il 57% del totale dei proventi contro il 36% dell'esercizio passato. La redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni è lievemente aumentata: si attesta, nel 2003, al 5,2% rispetto al 5,0% del 2002.

L'incidenza rispetto ai proventi ordinari dei costi e delle spese di amministrazione, per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2003, si è stabilizzato al 7%, come per gli anni precedenti. In particolare, gli oneri per gli Organi collegiali si riducono in termini assoluti passando da 39,5 a 39,3, mentre registra un lieve aumento del costo del personale e dei consulenti esterni. Tale fenomeno è collegato al progressivo consolidarsi delle strutture organizzative interne.

Il totale delle risorse deliberate nel corso dell'esercizio, includendo anche i 98,6 milioni di euro di stanziamenti per la legge 266/91, è stato di 1.142,8 milioni di euro. Considerando gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, all'attività istituzionale sono andati 1.288,7 milioni di euro, rispetto a 1.287,8 del 2002; tale importo rappresenta circa il 68% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2003.

L'attività istituzionale

Il campo d'indagine abbraccia l'intero universo delle 88 Fondazioni presenti in Italia. Si conferma, anche per il 2003, la preferenza delle Fondazioni per l'attività *granting* ma non mancano casi di diretta realizzazione da parte delle Fondazioni (8,5% degli importi erogati nel 2002). È inoltre in crescita l'utilizzo di imprese strumentali appositamente costituite per l'intervento in specifici settori (10,2%).

Rispetto al 2002 il numero di iniziative è aumentato dell'11,6%: il numero medio di progetti per Fondazione passa da 232 nel 2002 a 259 nel 2003, con un valore medio per iniziativa di 50.000 euro, lievemente diminuito rispetto al 2002 (era circa 52.000 euro).

Si conferma anche nel 2003 la prevalenza delle iniziative che nascono da proposte di terzi, che ricevono il 69% degli importi. Sono tuttavia in aumento sia i progetti di origine interna (16,9% dell'ammontare erogato) sia le erogazioni conseguenti a bando (circa 14%), che costituiscono una modalità intermedia di intervento rispetto alle due precedentemente menzionate.

Relativamente ai settori di intervento, la quota prevalente degli importi nel 2003 è andata al settore Attività culturali e artistiche, con una spesa complessiva di 338 milioni di euro, pari al 29,7% dell'erogato. Il settore Istruzione riceve 184,6 milioni di euro, assestandosi sui livelli di incidenza raggiunti l'anno precedente, con il 16,2% degli importi erogati.

All'Assistenza sociale sono stati destinati 150,6 milioni di euro, il 13,2% delle somme erogate e a poca distanza, con circa 136,7 milioni di euro, si è posizionato il settore Filantropia e Volontariato, con un'incidenza sul totale erogato pari al 12%.

Seguono due settori in posizione di graduatoria invertita rispetto a quella del 2002: la Ricerca, destinataria di oltre 111,5 milioni di euro (circa il 10% del totale importi), e la Sanità con 92,1 milioni di euro, pari a oltre l'8% delle erogazioni totali.

Al settimo posto è collocata la Promozione della Comunità locale che incide per un importo di quasi 74,6 milioni di euro (6,6% delle erogazioni). Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli ultimi cinque settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo del 4,4% relativamente agli importi erogati. Tra questi si segnalano i settori Ambiente, che raccoglie oltre 17 milioni di euro, lo Sport e Ricreazione con 15,6 milioni di euro e le Attività internazionali, con 12,5 milioni di euro¹ (in forte aumento rispetto ai 3,5 milioni del 2002).

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Nel corso dell'anno in rassegna l'attività delle Fondazioni si è svolta in un contesto caratterizzato ancora da interventi normativi che hanno interessato il quadro istituzionale con riferimento sia alla disciplina civilistica, che a quella fiscale.

Disciplina civilistica. Sotto il primo profilo si richiamano, innanzitutto, le disposizioni legislative in tema di settori rilevanti di intervento e di incompatibilità e le disposizioni applicative dell'art. 11 della legge n. 448/01, adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto n. 150/04.

Per quanto concerne gli ambiti di intervento, il legislatore ha ampliato da tre a cinque il numero massimo dei settori ai quali le Fondazioni devono destinare la quota prevalente delle risorse destinate all'attività istituzionale. Tale modificazione, intervenuta con la legge n. 326/03, ha accolto le istanze, provenienti soprattutto dalle Fondazioni di maggiore dimensione, di poter disporre di più ampi margini operativi, in relazione alle esigenze derivanti dai territori di elezione.

Secondo una criticabile consuetudine che dal 2001 vede le Fondazioni oggetto di attenzione governativa ogni fine anno, in sede di definizione delle varie leggi finanziarie, anche nel 2003 l'Esecutivo, ancorché la questione nulla avesse in comune con la manovra di bilancio, è intervenuto dettando per l'ennesima volta, la quarta, nuove disposizioni in tema di incompatibilità per i componenti gli organi delle Fondazioni.

Una disciplina delle incompatibilità volta a salvaguardare l'autonomia delle Fondazioni e delle banche partecipate ha sempre visto favorevoli le Fondazioni, purché le norme relative non fossero arbitrarie e, soprattutto, irragionevoli.

Purtroppo, ogni disposizione legislativa in proposito ha profondamente modificato la precedente impostazione ed ogni volta ha determinato non poche incertezze applicative ed interpretative, che, peraltro, hanno trovato censure anche presso la Corte Costituzionale.

Malauguratamente la scarsa chiarezza caratterizza pure la nuova disposizione recata dall'art. 2, comma 26¹, della legge n. 350/03, in ordine alla quale già

¹ La vigente disciplina distingue il regime delle incompatibilità dei componenti l'organo di indirizzo da quelle dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo. Per i primi l'incompatibilità riguarda le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società bancaria conferitaria, mentre per i secondi l'incompatibilità è estesa anche alle società controllate o partecipate dalla banca conferitaria.

nella fase di discussione parlamentare, il Governo era stato sollecitato a definire meglio la portata della nozione di società partecipate, riguardo alle ipotesi di incompatibilità per i componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo.

Ciò nonostante, l'auspicato chiarimento non è intervenuto, ancorché il Ministro dell'economia, in sede di definizione del regolamento attuativo dell'art. 11 della legge n. 448/01, avesse esplicitamente riferito, nella versione sottoposta al parere del Consiglio di Stato, la nozione di partecipazione a quella generale contenuta nel 3° comma dell'art. 2359 del codice civile.

Tuttavia, pur in mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nel richiamato regolamento, non può non rilevarsi che, sotto un profilo interpretativo, la norma di riferimento non può che essere quella codicistica, quale disciplina di diritto comune applicabile in via generale alle persone giuridiche private.

Accanto ai ricordati provvedimenti legislativi, l'anno in esame si è particolarmente caratterizzato, sempre sotto il profilo normativo, per l'adozione da parte del Ministro dell'economia del decreto n. 150/04 che ha dato attuazione all'art. 11 della legge n. 448/01, così come riconfigurato dalle due sentenze della Corte Costituzionale: la 300/03, che ha riconosciuto la natura giuridica privata delle Fondazioni e la 301/03 che ha definiti gli ambiti di intervento del legislatore, in ossequio alla acclarata autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni medesime.

Il nuovo regolamento, che ha abrogato e sostituito il precedente decreto n. 217/02 - sospeso dal TAR del Lazio per i pesanti profili di illegittimità rilevati -, ha avviato a soluzione la lunga e travagliata vicenda iniziata alla fine dell'anno 2001 con la legge n. 448, che aveva radicalmente riformato la c.d. disciplina "Ciampi" delle Fondazioni e che le ricordate due fondamentali decisioni della Corte Costituzionale hanno quasi completamente annullato.

Può ben dirsi, conseguentemente, che il regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi sanciti dalla Corte, più che alle originarie previsioni legislative. Principi, che hanno non solo confermato i capisaldi della legge "Ciampi", ma hanno altresì ampliato i margini di autonomia delle Fondazioni, nella distribuzione delle risorse e nella composizione dell'organo di indirizzo, e, nel contempo, ridimensionato i poteri dell'Autorità di vigilanza, nel rispetto della natura privatistica delle Fondazioni.

Il decreto ministeriale, inoltre, si colloca in una prospettiva di riforma delle disposizioni del codice civile in tema di persone giuridiche private e che ci si auspica possa ricondurre ad unità le diverse discipline che oggi caratterizzano il settore delle fondazioni.

In questa sede è certamente opportuno sottolineare le novità del regolamento in tema di composizione dell'organo di indirizzo, che il precedente

decreto, il n. 217/02, voleva riservare in via prevalente agli enti locali territoriali. La pesante censura operata dalla Corte Costituzionale sulla norma di legge, ha fatto sì che il nuovo regolamento ministeriale valorizzasse la presenza negli organi delle Fondazioni degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, cosa che tutte le Fondazioni avevano realizzato fin dall'attuazione della legge "Ciampi".

Tuttavia, se, per un verso, il decreto 150 chiude, si spera in maniera definitiva, la stagione che ha visto le Fondazioni oggetto di continui attacchi e tentativi di "espropriazione", per altro verso, segna l'avvio di una nuova fase, quella del loro pieno e convinto impegno nel perseguimento delle finalità istituzionali. Il nuovo regolamento, quindi, non è solo un punto di arrivo, ma anche di partenza, per delle istituzioni, le Fondazioni di origine bancaria, ora mai entrate a pieno titolo fra le "organizzazioni delle libertà civili".

Disciplina fiscale. Se dal punto di vista civilistico l'anno in rassegna ha segnato una tappa fondamentale, non altrettanto può dirsi sul versante tributario, laddove si prospettano all'orizzonte nuove nubi, che, pur non essendo tali da mettere in discussione la natura fiscale delle Fondazioni, di certo finiranno con l'incidere sulla loro attività, riducendo l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle finalità sociali.

Le preoccupazioni fanno riferimento alle nuove disposizioni concernenti la fiscalità delle Fondazioni, che, come gli altri enti non commerciali, sono state oggetto di un primo intervento normativo all'interno del processo di riforma del sistema fiscale statale, secondo i principi della legge-delega n. 80/03², che dal 1° gennaio 2004 ha avuto una prima attuazione con l'introduzione della nuova imposta sui redditi delle società (IRES) con il decreto legislativo n. 344/03.

In attesa dell'attuazione del modulo relativo all'IRE, vecchia IRPEF, che vedrà le Fondazioni passare dall'IRES all'IRE, le stesse sono rimaste transitoriamente disciplinate, insieme a tutti gli altri enti non commerciali, nell'ambito dell'imposta sulle società.

Tra le nuove disposizioni contenute nel decreto sull'IRES, rivestono una preminente importanza per le Fondazioni, in considerazione della composizione della loro base imponibile, quelle relative alla tassazione dei dividendi³.

² La delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale prevede l'emanazione di più decreti legislativi diretti a rimodulare l'imposizione secondo cinque imposte: imposta sul reddito, imposta sulle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

³ Il Governo ha deciso di anticipare almeno parzialmente, nel decreto legislativo riguardante l'IRES, le novità in materia di tassazione dei redditi finanziari e, per quanto di nostro interesse, le modifiche di maggior impatto sono quelle che riguardano il nuovo trattamento fiscale degli utili societari e delle plusvalenze da partecipazioni e di certo quelle relative agli utili rivestono una valenza "storica" per le Fondazioni, in quanto legate alla abolizione del credito di imposta concernente gli utili stessi.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, le Fondazioni compensavano le proprie imposte sui dividendi con quelle pagate dalla società che distribuiva i dividendi medesimi e ciò costituiva il c.d. credito d'imposta, che consentiva in pratica di azzerare il loro carico fiscale. Le innovazioni recate dal decreto, che ha abolito il credito d'imposta ed ha assoggettato a tassazione IRES il 5% dei dividendi, hanno fatto sì che i dividendi percepiti dalle Fondazioni fossero assoggettati ad un'imposizione pari allo 0,825%.

Tuttavia, il predetto trattamento fiscale dei dividendi non è riuscito nemmeno a concludere il suo primo periodo d'imposta, relativo all'anno 2004, che è stato modificato a metà dello stesso in senso peggiorativo, favorendo in tal modo non solo l'incertezza normativa ma anche e soprattutto lasciando la netta sensazione che il legislatore abbia una non sufficiente conoscenza del settore delle Fondazioni e della valenza sociale dell'attività svolta dalle medesime.

La disciplina prevista dal decreto n. 344, infatti, ha avuto una vita effimera, essendosi conclusa a luglio del 2004, senza mai in pratica essere entrata in vigore, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 168/04, convertito nella legge n. 191/04, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Il decreto legge, infatti, ha disposto l'abrogazione dell'art. 12, comma 2, del decreto n. 153/99⁴ - che riconosceva esplicitamente l'applicazione alle Fondazioni della disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, in tema di riduzione al 50% dell'aliquota IRES - con una norma di dubbia legittimità perché, qualora fosse interpretata come disposizione volta ad escludere le Fondazioni dal campo di applicazione della citata previsione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, la stessa si porrebbe in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento degli enti non commerciali, aventi titolo alla predetta agevolazione, tra i quali sono pienamente ricomprese le Fondazioni di origine bancaria.

Nel giro di pochi mesi, quindi, l'aliquota d'imposta sulle Fondazioni è stata raddoppiata, dal 16,5 al 33%, con conseguente effetto anche sulla tassazione dei dividendi percepiti dalle Fondazioni, per i quali l'imposizione è stata dapprima introdotta e poi duplicata.

L'accresciuto onere fiscale in capo alle Fondazioni non potrà che avere come diretta conseguenza una pari riduzione delle erogazioni annuali, ponendosi, tra l'altro, in pieno contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale

⁴ Il decreto, tuttavia, cassa esclusivamente il rinvio per relationem alla norma agevolativa dell'aliquota dimezzata, lasciando inalterata la natura fiscale di ente non commerciale delle Fondazioni, sancita legislativamente dal comma 1, del richiamato art. 12. Tale situazione fa salva ogni considerazione circa la spettanza in concreto in capo alle Fondazioni della predetta agevolazione, rivolta, come è noto, a soggetti che svolgono attività analoghe a quelle delle Fondazioni stesse, ed il cui accertamento potrà di conseguenza innescare un ulteriore periodo di contenzioso e di incertezza applicativa.

sancito dall'art. 118 della Costituzione ed allontanandoci ulteriormente dall'Unione europea, dal momento che nei principali Paesi europei gli enti che per affinità di scopi istituzionali possono essere assimilati alle nostre Fondazioni già oggi godono di regimi fiscali più favorevoli.

Da un monitoraggio effettuato dall'Associazione su dati dell'European Foundation Centre, di cui si fornisce nella scheda che segue una sintesi, risulta che, nei Paesi in cui tali organizzazioni sono più sviluppate le misure fiscali relative alla detassazione dei dividendi e degli altri redditi da capitale, all'applicazione di aliquote ridotte per gli altri redditi eventualmente conseguiti, alla detassazione dei proventi derivanti da attività commerciale connessa ai fini istituzionali (quando questi sono di utilità sociale), oltre alla deduzione dall'imponibile tassabile di qualsiasi specie di donazione, rappresentano la norma.

Sempre sotto il profilo fiscale, nel corso del 2004 ci sono stati sviluppi anche con riferimento al contenzioso, che davanti alla Corte di Cassazione vede interessati le Fondazioni ed il Ministero dell'economia, concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRPEG ridotta del 50% per i periodi di imposta antecedenti la legge "Ciampi". Contenzioso che sembrava essere giunto dopo dieci anni al suo epilogo e che invece ha avuto anch'esso una battuta d'arresto.

Germania

Gli enti non commerciali, riconosciuti dallo Stato di utilità pubblica, in quanto perseguono scopi socialmente rilevanti, sono completamente esentati dall'imposizione sul reddito. Vengono in pratica detassati i redditi da capitale conseguiti, le donazioni a loro favore, nonché i proventi derivanti dall'attività commerciale, se connessa con gli scopi istituzionali.

Austria

Le Fondazioni, che perseguono direttamente ed esclusivamente scopi di utilità sociale o scopi benefici o scopi religiosi, beneficiano di incentivi fiscali. Fra le agevolazioni loro riconosciute vi è la completa detassazione dei dividendi e del capital gain, inerenti a partecipazioni detenute in società residenti.

Inghilterra

Le Fondazioni di utilità sociale beneficiano della esclusione dal pagamento di imposte per quel che riguarda dividendi, plusvalenze, redditi fondiari, interessi bancari, donazioni. L'esenzione riguarda anche le imposte locali (dall'80% fino al 100% di esenzione a discrezione delle Autorità competenti).

Spagna

Le Fondazioni, riconosciute di utilità pubblica dallo Stato, beneficiano di una generalizzata detassazione dei proventi, se questi sono destinati per il 70% ai fini istituzionali, compresi quelli derivanti da attività economiche funzionali ai fini istituzionali. Non vengono ricompresi nella esenzione totale gli interessi bancari, che sono, tuttavia, comunque tassati con una aliquota agevolata, 10%, rispetto a quella ordinaria del 25%.

Francia

Le Fondazioni con finalità di utilità sociale fruiscono di un regime fiscale di favore, che esenta il reddito derivante dalle attività non-profit e tassa con una aliquota ridotta il reddito derivante da investimenti. L'eventuale attività economica esercitata, se direttamente connessa alle finalità istituzionali, è di norma esentata dall'imposta sulle società.

Svezia

Le Fondazioni con finalità di utilità pubblica (educazione, sostegno alle persone indigenti, ricerca, ecc.) godono della detassazione del reddito prodotto, se questo viene destinato per l'80% e per un periodo pluriennale alle finalità istituzionali.

Olanda

Le Fondazioni che svolgono attività nel campo della sanità, dell'assistenza ai disabili o che provvedono ad elargire piccoli crediti alle persone indigenti, o che svolgono attività similari, sono esenti dall'imposta sul reddito, se questo viene impiegato al 90% in tali attività.

Infatti, benché presso la Suprema Corte si stesse affermando una giurisprudenza favorevole alle Fondazioni⁵ e che molto probabilmente sarebbe stata confermata dalle Sezioni Unite nell'udienza fissata per il 6 maggio 2004, la V Sezione nell'esaminare un ricorso promosso dall'Amministrazione finanziaria ha deciso, appena pochi giorni prima della predetta udienza, di interessare la Corte di Giustizia delle Comunità europee⁶. In particolare, la Sezione, rite-

⁵ Come si ricorderà, dopo una prima sentenza che aveva negato la spettanza alle Fondazioni della esenzione dalla ritenuta ex art. 10-bis della legge n. 1745/1962, ne sono seguite 5 tutte favorevoli alle Fondazioni con riferimento tanto all'art. 10-bis citato, quanto all'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, in tema di aliquota IRPEG ridotta del 50%.

⁶ Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito dell'iniziativa presa dalla V Sezione, hanno deciso di rinviare a data da destinare l'udienza del 6 maggio.

nendo che le Fondazioni siano imprese ha rinviato, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia la verifica della compatibilità del regime fiscale agevolato delle Fondazioni in relazione alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e della validità della decisione della Commissione UE che, nell'agosto 2002, aveva escluso il carattere d'impresa delle Fondazioni e, quindi, ritenuto il predetto regime fiscale compatibile con le norme comunitarie.

L'ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia presenta elementi di criticità per le ripercussioni che potrebbe avere e che potrebbero snaturare l'essenza delle Fondazioni quali enti non profit, evidenziando l'ambiguità con la quale è stata trattata, anche sotto il profilo fiscale, la materia delle Fondazioni. Tale situazione, vissuta con preoccupazione da tutto il settore, ha indotto l'Associazione ad attivarsi per supportare le Associate, parti nel procedimento innanzi alla Corte di Giustizia.

Da tutto quanto sopra rappresentato, si può ben affermare che se il presente della fiscalità delle Fondazioni appare non definito, tra leggi che si rincorrono e si sovrappongono durante il medesimo periodo d'imposta, il passato è ancora avvolto nelle nebbie ed il futuro rischia di avere la stessa sorte, con l'aggravante di un carico fiscale più oneroso.

Infatti in prospettiva le previsioni sono di una pressione fiscale maggiore, in quanto se verrà varato, come da specifici impegni governativi, il modulo della riforma relativo alle persone fisiche, l'inasprimento del carico fiscale per le Fondazioni aumenterà ulteriormente, in considerazione del fatto che le stesse, come precedentemente detto, dovranno transitare dall'IRES all'IRE, perdendo quindi l'imponibilità dei dividendi al 5%, concessa in via transitoria, con una tassazione che potrebbe essere superiore al 13,2%.

Il dato che emerge da quanto accaduto nell'anno 2004 è estremamente sconcertante e dimostra come il nostro legislatore, quantomeno quello fiscale, abbia una visione del mondo delle Fondazioni completamente distorta ed orientata, più che a favorire l'attività delle stesse con disposizioni volte ad alleggerire il loro carico fiscale, liberando in tal modo risorse preziose a favore delle erogazioni, a considerare le medesime Fondazioni solo come un bacino significativo a cui attingere con sempre maggiore frequenza per risanare i conti pubblici.

Desideriamo concludere queste note con una semplice constatazione: i più importanti Paesi europei hanno già da tempo intrapreso il percorso di supportare fiscalmente quei soggetti, che prestano la propria attività in ambiti dove la crisi dello Stato sociale mostra i segni più evidenti, si deve quindi solo ripercorrere la medesima strada, prendendo la decisione di sostenere il Terzo Settore, e di certo gli effetti di questa politica tornereb-

bero a beneficio di tutta la collettività e quindi anche a beneficio degli stessi conti pubblici.

L'Associazione è fortemente impegnata in questa campagna di sensibilizzazione del Governo, delle Forze politiche, delle Parti sociali e si adoprerà per fare in modo che quanto appena detto possa trovare conferma nei prossimi provvedimenti, nella certezza che non si tratta di difendere interessi settoriali, ma di impegnarsi per rendere migliore la qualità della vita nel nostro Paese.

CAPITOLO 2

LE RISORSE UMANE

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi delle Fondazioni, nel Rapporto dello scorso anno è stata presentata una articolata disamina basata su una apposita indagine condotta dall'ACRI nel 2002.

La situazione del 2003 non ha evidenziato, sotto questo profilo, significative evoluzioni a livello di sistema (anche se, naturalmente, non sono mancati casi di riorganizzazione interna che hanno interessato singole Fondazioni), e non richiede pertanto specifici aggiornamenti.

Ci si limita quindi a fornire un quadro aggiornato solo relativamente al personale, in funzione del monitoraggio annuale realizzato dall'ACRI con apposita rilevazione censuaria¹.

Il quadro generale risultante dall'indagine conferma gli andamenti, quantitativi e qualitativi, registrati nella precedente rilevazione. Il numero complessivo delle persone che operano nelle Fondazioni è aumentato di un ulteriore 11%, passando da 673 unità nel 2002 a 748 nel 2003 (vedi Tab 2.1). Prosegue, quindi, il processo di strutturazione delle Fondazioni, che rafforzano i propri organici per poter sempre meglio rispondere alle proprie finalità istituzionali.

Ciò si evince anche dalla progressiva rimodulazione del peso relativo assunto dalle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate dalle Fondazioni².

Le variazioni più significative rispetto all'anno precedente riguardano infatti l'organico proprio dell'Ente, che aumenta di 66 unità e l'utilizzo delle collaborazioni esterne che registrano un aumento di 20 unità rispetto al 2002.

Nell'insieme queste due forme di collaborazione interessano ormai il 75% del totale delle risorse umane impiegate, evidenziando la propensione ormai largamente maggioritaria delle Fondazioni a stabilire rapporti diretti ed autonomi con i propri collaboratori, non più "intermediati" dal filtro della banca conferitaria.

¹ I dati presentati in questo Rapporto si riferiscono alla situazione del personale al 31 dicembre 2003, e riguardano 87 Fondazioni sulle 89 totali.

² Come è noto, le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali-quantitativa del personale sono le seguenti:

il distacco di personale della Banca conferitaria;

il service, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione;

l'utilizzo di personale proprio della Fondazione;

il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il rilievo crescente delle collaborazioni esterne testimonia, inoltre, il crescente interesse delle Fondazioni verso forme di collaborazione caratterizzate da elevata flessibilità e specializzazione.

Conseguentemente a questi incrementi, si riduce sia l'incidenza del personale distaccato dalla banca conferitaria (17% nel 2003 rispetto a 20% nel 2002) sia il ricorso al "service" (8% nel 2003 da 10% nel 2002).

L'andamento generale dei dati qui esaminati, nell'insieme, conferma la graduale e costante attenuazione dei legami organizzativi tra le Fondazioni bancarie e le aziende creditizie collegate, in evidente relazione con gli importanti processi di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche realizzati dalle Fondazioni nel corso degli ultimi anni.

Tab. 2.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro.

Natura del rapporto di lavoro	2002		2003	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	365	54	431	58
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	137	20	127	17
Organico in service	64	10	63	8
Collaborazioni Esterne	107	16	127	17
Totale	673	100	748	100

Per quanto riguarda il numero medio di risorse impiegate sono da registrare, com'è naturale, delle differenze piuttosto marcate tra le Fondazioni più grandi e quelle di dimensione media e piccola: a fronte di un numero medio, a livello di intero Sistema, di 8,5 dipendenti per Fondazione, tra le grandi la media di dipendenti è di circa 21 unità, mentre tra quelle di dimensione inferiore i valori oscillano tra le 3 unità, nelle Fondazioni più piccole, e le 7-8 unità, per quelle di dimensione intermedia (vedi Tab. 2.2).

Tab. 2.2 – Media di dipendenti per gruppi di Fondazioni.

Gruppi di Fondazioni	2003	2003
	Unità	Unità
Fondazioni Grandi	20,8	21,4
Fondazioni medio grandi	6,4	7,4
Fondazioni medie	4,4	5,4
Fondazioni medio piccole	3,6	5,0
Fondazioni piccole	2,6	3,4

L'evoluzione organizzativa in atto nel sistema, caratterizzata da un trend di crescita delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni, è confermata anche dall'analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse stesse: la quota di personale impiegato a tempo pieno continua gradatamente ad aumentare, passando da 78% nel 2002 a 79% nell'attuale rilevazione.

Passando ad un esame qualitativo del personale impiegato nella Fondazione, si può osservare (vedi Tab. 2.3) la distribuzione in base al ruolo organizzativo ricoperto. I risultati della rilevazione del 2003 sono sostanzialmente in linea quelli degli anni precedenti: il 14% del personale assolve funzioni di direzione, il 15% (in leggera diminuzione rispetto alla passata rilevazione) è invece impegnato in attività di coordinamento intermedio. Gli specialisti di settore (per lo più operanti nel campo delle erogazioni, della finanza e legale) rappresentano il 28% del totale e sono in aumento rispetto ai dati 2002, il restante 43% del personale è destinato allo svolgimento di funzioni esecutive.

Il quadro generale sopra descritto mette in evidenza un assetto strutturale delle fondazioni ancora piuttosto "compresso", con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo.

Il grado di scolarizzazione del personale delle Fondazioni, tradizionalmente molto elevato, rimane alto anche con l'afflusso delle nuove risorse: nell'insieme, il 53% è laureato e il 38% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Tab. 2.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo.

Ruolo organizzativo	2002		2003	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	93	14%	103	14%
Responsabilità di coordinamento intermedio	106	16%	113	15%
Specialistico	175	26%	212	28%
Operativo/esecutivo	299	44%	320	43%
Totale	673	100%	748	100%

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale del personale, l'indagine mette in evidenza alcune interessanti indicazioni di cambiamento.

La Tab. 2.4 mostra come il tradizionale inquadramento nell'ambito del

C.C.N.L. del settore credito³, pur risultando ancora maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, subisce una flessione rispetto agli anni passati e, per la prima volta, si attesta al di sotto della metà del totale (interessa infatti il 47% del personale) a vantaggio soprattutto degli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi (24%). Appare questa, infatti, la scelta prevalente nei casi di nuove assunzioni, ove queste prevedano l'ancoraggio del nuovo rapporto di lavoro ad uno dei tradizionali settori della contrattazione collettiva nazionale.

L'altra forma tipica di disciplina dei nuovi rapporti è quella basata su contratti individuali, che interessano nel complesso il 28% delle unità impiegate; nel 12% del totale, detti contratti sono collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

Tab. 2.4- Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato.

Tipo di contratto	2002		2003	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	336	50%	354	47%
CCNL - Commercio	149	22%	176	24%
Altri CCNL	13	2%	11	1%
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	64	10%	87	12%
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	111	16%	120	16%
Totale	673	100%	748	100%

³ È da ricordare che le strutture operative delle Fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi ovunque, da personale "mutuato" dalla banca conferitaria (con le formule del distacco o del service), e quindi inquadrato contrattualmente nell'ambito del settore credito.

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, il patrimonio contabile complessivo delle Fondazioni bancarie ammonta a oltre 40 miliardi di euro¹.

Esso costituisce circa il 90% delle poste del passivo di bilancio (Tab. 3.7), e nell'ultimo esercizio ha registrato un incremento di circa 3,5 miliardi di euro, pari al +9,5%. La crescita è da attribuirsi per la maggior parte alla patrimonializzazione di plusvalenze nette per 2,7 miliardi di euro che sono state registrate in relazione alla vendita di quote azionarie detenute nelle banche collegate; la quota residua è dovuta agli accantonamenti effettuati nell'esercizio (sia alla riserva obbligatoria che a quella per l'integrità del patrimonio) che hanno raggiunto i 632 milioni di euro ed all'appostazione contabile, nelle voci del netto patrimoniale, di quote di avanzi residui da destinare in seguito.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1): le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 27 miliardi di euro, pari al 65,5% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 6 delle 18 Fondazioni di grandi dimensioni, il valore medio del patrimonio è oltre il doppio della media generale (cioè rispettivamente 952 milioni di euro contro 450).

¹ I dati esaminati sono relativi a 88 Fondazioni poiché mancano quelli della Fondazione Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, che nel gennaio 2004 è confluita nella Fondazione Banco di Sicilia.

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2003).

Gruppi	Fondazioni piccole	Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale	Num. Fond.	Media	
		milioni di €	n°	milioni di €	n°	milioni di €	n°	milioni di €	n°			milioni di €	
Aree geografiche													
Nord-ovest	140	4	177	2	162	1	890	4	14.826	6	17	953	
Nord-est	103	5	162	2	1.249	9	2.875	8	5.949	6	30	345	
Centro	264	7	584	8	891	6	1.155	4	9.238	5	30	404	
Sud	55	2	466	5	293	2	244	1	788	1	11	168	
	563	18	1.389	17	2.594	18	5.164	17	27.857	18	88		
Media	31		82		144		304		1.711	460			

Il primo quintile (le 18 Fondazioni appartenenti al gruppo di dimensione grande²) detiene oltre i tre quarti del patrimonio complessivo del sistema; all'opposto l'ultimo quintile (composto da 18 Fondazioni) detiene poco più dell'1%.

3.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attività di natura finanziaria costituisce la quasi totalità dell'attivo delle Fondazioni, in quanto gli immobili ammontano appena all'1%. L'investimento in partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie è, nel corso del 2003, ulteriormente diminuito dal 33,9% al 29,0% del totale attivo (era 41,3% nel 2001 e 43% nel 2000): in valore assoluto è sceso da 14.062 milioni di euro, nel 2002 a 13.198, nel 2003 con una diminuzione di 864 milioni di euro pari a -6,1%.

Di conseguenza, il peso percentuale sul totale attivo degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie continua a crescere passando da 62,4% a fine 2002 a 67,2% a fine 2003.

Tra gli investimenti effettuati nel corso del 2003 è degno di nota quello relativo alla Cassa Depositi e Prestiti cui partecipano 65 Fondazioni di origine bancaria.

Come è noto, nel 2003, nell'ambito del processo di privatizzazione di enti economici pubblici e di aziende facenti parte dell'amministrazione pubblica, la Cassa Depositi e Prestiti è stata trasformata in S.p.A. e il 30% del capitale sociale della neocostituita società, che è pari a 3,5 miliardi di euro, è stato ceduto alle Fondazioni, mentre il restante 70% è rimasto al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'investimento delle Fondazioni ammonta complessivamente a 1.050 milioni di euro ed è diversamente distribuito fra le stesse anche in relazione alla loro dimensione patrimoniale.

L'intervento risponde a logiche di diversificazione degli investimenti e dà concreta attuazione alle previsioni normative che assegnano alle Fondazioni il perseguimento di finalità sociali e, nello specifico caso, di promozione dello sviluppo economico.

Tale ultima finalità si riallaccia all'attività di finanziamento di infrastrutture locali che è previsto la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. potrà svolgere nella sua nuova veste societaria.

² I criteri di segmentazione dell'universo delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

3.2.1 La situazione attuale degli assetti partecipativi nelle banche conferitarie

Il quadro generale della situazione delle partecipazioni nelle banche conferitarie emerso dall'8° Rapporto aveva mostrato che ormai la situazione rispettava pienamente il dettato normativo che prevedeva la dismissione del controllo delle banche conferitarie; infatti, le 16 Fondazioni che ancora detengono più del 50% del capitale della propria banca di riferimento rientrano nei casi per i quali tale obbligo non è contemplato³. Queste ultime, nel loro complesso, rappresentano il 4,9% del totale dei patrimoni del sistema delle Fondazioni, mentre le banche da esse possedute costituiscono meno del 2% dell'attivo dell'intero Sistema bancario.

La variazione più importante, fra le Fondazioni di dimensione patrimoniale piccola, riguarda la cessione da parte della Fondazione C.R. Volterra del 25% della propria partecipazione nella banca conferitaria passando da 100% a 75%; dopo tale operazione nessuna Fondazione possiede più il 100% della banca originaria.

Le altre variazioni intervenute riguardano sia Fondazioni che hanno completamente ceduto le residue partecipazioni azionarie nelle banche, sia Fondazioni che, avendo già ceduto il controllo, hanno ulteriormente ridotto l'interessenza nel capitale delle banche stesse. Le variazioni intervenute sono:

hanno ceduto completamente la partecipazione nella rispettiva banca di riferimento la Fondazione C.R. Mirandola, la Fondazione di Piacenza e Vigevano (conferitaria Banca Intesa), la Fondazione C.R. Carpi, la Fondazione C.R. Tortona (che ha di fatto azzerato la partecipazione dal momento che detiene solo 75 azioni nella banca conferitaria: circa lo 0,1% del capitale);

- la Fondazione C.R. Alessandria, nel 2003, ha ceduto il 46,2% della società conferitaria Carinord 1 S.p.A. alla Banca Popolare di Milano, passando dal 96,2% al 50,0%. La situazione ha registrato ulteriori modifiche nei primi mesi del 2004, che hanno determinato la definitiva uscita della CR Alessandria Spa dalla sfera di influenza di Banca Intesa ed il suo passaggio al gruppo guidato dalla Banca Popolare di Milano (BPM). La società Carinord 1, infatti, è stata incorporata dalla BPM e la Fondazione C.R. Alessandria ha ottenuto in cambio un 7% del capitale della incorporante, mantenendo sempre la partecipazione diretta nella originaria conferitaria del 20%;
- la Fondazione C.R. Carrara ha ceduto, nel 2004, la partecipazione nella società Carinord 2;
- la Fondazione C.R. Perugia ha venduto a Unicredito Italiano gran parte

³ Si tratta delle Fondazioni con patrimonio netto, risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2002, non superiore ai 200 milioni di euro e di quelle con sede nelle regioni e province a statuto speciale.

della sua partecipazione azionaria in Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. riducendo la propria interessenza dal 25,21% al 3,50%;

- Le Fondazioni C.R. Jesi, C.R. Macerata e C.R. Pesaro hanno diminuito la partecipazione in Banca delle Marche rispettivamente dal 10,45% al 10,03% la prima, e dal 21,83% al 20,94 le altre due;
- le tre Fondazioni toscane C.R. Livorno, C.R. Lucca e C.R. Pisa sono state interessate da una comune operazione di razionalizzazione delle partecipazioni in base alla quale, le due banche C.R. Pisa e C.R. Livorno, sono confluite nella C.R. Lucca S.p.A., appartenente al gruppo della Banca Popolare di Lodi; le due Fondazioni cedenti hanno ottenuto in cambio azioni della banca incorporante. Le tre Fondazioni hanno inoltre, venduto le partecipazioni nella società Bipielle Investimenti S.p.A., che deteneva quote delle rispettive banche. Il risultato di tale operazione ha comportato una riduzione complessiva delle partecipazioni nelle conferitarie di più di un terzo, per un ammontare pari a circa 113 milioni di euro, contribuendo in maniera significativa a diversificare gli investimenti patrimoniali.

3.2.2. Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi

L'evoluzione della situazione delle partecipazioni delle Fondazioni bancarie si è sviluppata nell'ambito di uno quadro normativo caratterizzato da una legislazione travagliata e spesso contraddittoria nel tempo. Inizialmente le Fondazioni avevano l'obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie⁴. La legge n. 474/94 ha abolito l'obbligo per le Fondazioni di detenere il controllo delle banche e, con la connessa direttiva "Dini", ha favorito la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

Con la legge "Ciampi" del 1998 ed il relativo decreto attuativo, la prospettiva, invece, si è totalmente capovolta e le Fondazioni sono state obbligate a cedere il controllo nelle banche conferitarie.

Il processo di dismissione delle partecipazioni, in realtà, era iniziato già nel 1994 e dopo una battuta d'arresto nel 2001⁵, è ripreso nella seconda

⁴ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale. Tale accantonamento obbligatorio ha influenzato negativamente l'ammontare delle risorse che potevano essere destinate all'attività istituzionale.

⁵ Vi fu, infatti, una temporanea sospensione dei benefici fiscali, previsti dalla legge "Ciampi", per le dismissioni delle partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie, a seguito delle verifiche disposte dalla Commissione UE sulla compatibilità con la disciplina comunitaria sugli "aiuti di stato". La verifica comunitaria si risolse in senso positivo alle Fondazioni nell'agosto del 2002.

metà del 2002.

In generale, comunque, le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi: San Paolo-IMI, Banca Intesa, Unicredit Italiano, Monte dei Paschi, Capitalia.


Al fine di proporre un quadro completo dell'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, nella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1 è riportata la serie storica dei dati a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, fino alla situazione attuale: solo 16^e Fondazioni detengono oltre il 50% del capitale della banca, 58 Fondazioni hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50% e 14 hanno completamente ceduto le azioni.

Delle 58 Fondazioni che nel settembre del 2004 hanno una partecipazione nella Banca di riferimento inferiore o pari al 50% del capitale si rileva che:

- 11 hanno una partecipazione inferiore al 5%,
- 21 fra il 5% ed il 20%,
- 26 fra il 20% ed il 50%.

Tab. 3.2 - Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione aggiornata a settembre 2004).										
	1990	1995	1996	1998	1999	2000	2001	09/2002	09/2003	09/2004
	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.
A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%	88	62	56	47	44	23	22	20	15	16
B) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria ≤ al 50%	0	26	30	36	36	57	57	59	63	58
C) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	0	1	3	6	9	9	10	10	11	14
	88	89	89	89	89	89	89	89	89	88

⁶ Nel corso del 2004 la Fondazione CR Bolzano ha riacquisito le azioni della CR Bolzano SpA detenute dalla Bayerische Landesbank, ritornando, così, nel controllo della banca conferitaria.



3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive banche nel corso degli ultimi anni.

Fra gli esempi di aggregazione bancaria che hanno dato origine a banche di livello regionale sono da ricordare: la Banca delle Marche, nata dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macerata e C.R. Pesaro, in cui in un secondo momento sono confluite le C.R. Jesi e C.R. Loreto; la Banca Regionale Europea – B.R.E. Banca, originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombardia, interessate da una operazione di dismissione realizzata dalle rispettive Fondazioni, ed attualmente insieme alla C.R. Tortona confluita nel gruppo Banca Lombarda e Piemontese; la Biverbanca, risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R. Vercelli, ora in Banca Intesa; il gruppo creditizio Unibanca, che trae origine dalla aggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

Le operazioni di aggregazione fra banche partecipate dalle Fondazioni hanno contribuito alla formazione dei gruppi creditizi di livello nazionale.

Il gruppo Banca Intesa trae origine dalla dismissione totale delle partecipazioni nelle originarie banche conferitarie da parte della Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma e della Fondazione C.R. Piacenza. Ad esso, inoltre, fanno capo direttamente la Biverbanca ed indiretta-

mente, attraverso la società Intesa Casse del Centro, le C.R. di Ascoli Piceno, Rieti, Terni e Narni, Viterbo, Città di Castello, Foligno, Spoleto. Il gruppo Banca Intesa, nel mese di luglio 2003, ha ceduto la propria partecipazione nella holding Carinord 2 alle Casse di Risparmio di Genova e di Firenze; in tal modo il controllo della CR La Spezia è passato alla CR Firenze e quello della CR Carrara alla CR Genova.

Nel caso del gruppo Unicredit Italiano, il processo di dismissione ha interessato la Fondazione C.R. Torino, la Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la Fondazione Cassamarca che hanno conferito le rispettive banche. In questo gruppo, inoltre, sono confluite la C.R. Trieste, la C.R. Trento e Rovereto e la Rolo Banca 1473, nata dalla fusione del Credito Romagnolo con Carimonte Banca che, a sua volta, aveva avuto origine dalla unione della Cassa di Risparmio di Modena con la Banca del Monte di Bologna e Ravenna, come effetto della dismissione operata dalla due rispettive Fondazioni nel 1991. Nel 2000, Rolo Banca 1473 aveva acquisito la C.R. Carpi e la Banca dell'Umbria 1462, già C.R. Perugia. Dal 1° gennaio 2003 sono scomparsi i singoli marchi di impresa C.R. Torino, Cariverona, C.R. Trieste, Cassamarca, C.R. Trento, Credito Italiano e Rolo Banca e sono nate tre nuove banche specializzate per segmento di clientela: UniCredit Banca, UniCredit Banca d'Impresa e UniCredit Private Banking.

Nell'Italia del Nord-est alcune Fondazioni hanno dato origine al gruppo Cardine, nel quale sono confluite le banche che precedentemente erano controllate dalle holding CAER e Casse Venete; le Fondazioni interessate sono quelle della C.R. Padova e Rovigo, della C.R. Bologna, della C.R. Venezia, della C.R. Udine, della C.R. Gorizia. Nel corso del 2002 il gruppo Cardine è entrato nel gruppo IMI-San Paolo, che comprende anche le banche conferitarie, rispettivamente, della Compagnia di San Paolo, dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione e della Fondazione BNC. Nel corso del 2003, inoltre, il Gruppo Imi-SanPaolo ha aumentato la propria interessenza nella Cassa dei Risparmi di Forlì salendo al 29,7%.

Fanno parte del gruppo Capitalia la Banca di Roma - nata dalla fusione realizzata in momenti successivi, della C.R. Roma e del Banco di Santo Spirito con il Banco di Roma - il Banco di Sicilia (banca conferita dall'omonima Fondazione) e la Banca Bipop-Carire, nata dalla fusione della Banca Popolare di Brescia con la C.R. Reggio Emilia (banca conferita dalla Fondazione C.R. Reggio Emilia - Pietro Manodori).

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato la banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

- nel gruppo creditizio della C.R. Firenze sono confluite le C.R. Civitavecchia, Mirandola, Orvieto e Pistoia e la CR La Spezia, come già detto prima;

- nel gruppo creditizio della C.R. Genova e Imperia sono confluite la C.R. Savona, la B.M. Lucca e la CR Carrara;
- il gruppo creditizio con a capo la C.R. Ravenna controlla un istituto di credito esterno al sistema delle Casse di Risparmio: la Banca di Imola S.p.A.;
- la Banca Carime, nata dalla fusione di C.R. Salernitana, C.R. Puglia e C.R. di Calabria e Lucania (banche conferite dalle tre Fondazioni omonime) e la C.R. Fano fanno parte del neo costituito gruppo creditizio delle Banche Popolari Unite, nato dalla fusione dei gruppi guidati dalla Banca Popolare Commercio e Industria e dalla Banca Popolare di BergamoCredito Varesino;
- le C.R. Vignola, L'Aquila, la B.M. di Foggia ed il Banco di Sardegna, banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono incluse nel gruppo guidato dalla Banca Popolare dell'EmiliaRomagna;
- le C.R. Imola, Livorno, Lucca, Pisa, Pescara gravitano nel gruppo della Banca Popolare di Lodi;
- la Banca popolare di Vicenza controlla la C.R. Prato.

3.4 La redditività

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2003 ammonta a 2.019,3 milioni di euro, che salgono a 2.127,0 milioni di euro se si includono anche i 108 milioni di proventi straordinari, che comprendono 55 milioni di plusvalenze su cessione di azioni delle conferitarie⁷. L'ammontare dei proventi ordinari fa segnare un aumento dell'11,1% rispetto quello dell'esercizio precedente (1.817 milioni di euro). Il saldo della gestione straordinaria, come si può osservare nelle tabelle del conto economico, rimane però sostanzialmente inalterato: 84 milioni rispetto agli 81 dell'esercizio 2002.

Risulta, invece, notevolmente cambiata la composizione stessa dei proventi, con una sensibile crescita dei proventi derivanti dagli investimenti finanziari, rispetto ai dividendi da partecipazione. In particolare, si rileva che le gestioni patrimoniali tornano a dare rendimento (l'esercizio passato avevano chiuso complessivamente in perdita), mentre i dividendi, in particolare quelli derivanti dalla partecipazione nella banca collegata, sono diminuiti sia come flusso, che come incidenza sul totale dei proventi percepiti.

⁷ Le disposizioni in materia di bilancio contenute nel Decreto 153/99, art. 9, e riprese dal provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, prevedono la possibilità di imputare direttamente al patrimonio le svalutazioni, rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società conferitaria, e di imputare al conto economico la eventuale parte residua, cui i dati sopra indicati pertanto si riferiscono.

La Tab. 3.3 evidenzia la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento agli esercizi 2001, 2002 e 2003.

Tab. 3.3 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia.			
Tipo di provento	Peso % nel 2003	Peso % nel 2002	Peso % nel 2001
Dividendi Conferitaria	42,8	64,4	57,0
Altri proventi:	57,2	35,6	43,0
- Risultato delle gestioni patrimoniali	15,0	-0,9	1,0
- Dividendi da altre partecipazioni	8,7	8,4	11,2
- Risultato della gestione investimenti finanziari	28,1	17,6	24,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	5,4	10,5	6,3
Totale	100,0	100,0	100,0

La redditività del patrimonio⁸ delle Fondazioni (vedi Tab. n. 3.5) è di poco aumentata: si attesta al 5,2%, rispetto al 5,0% del 2002 e al 4,9% del 2001; la redditività sale al 5,4% se si considerano i proventi totali che includono il risultato della gestione straordinaria.

L'analisi può essere approfondita con l'esame dell'andamento delle due principali componenti dei proventi: i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi da investimenti finanziari.

Dall'esame dell'aggregato dei conti economici delle Fondazioni emerge che il totale dei dividendi della conferitaria ammonta a 910 milioni di euro contro i 1.302 milioni di euro incassati nel 2002.

La redditività delle partecipazioni bancarie⁹ si attesta al 6,5% mentre era 9,3% nel 2002.

L'andamento negli anni di questo indice evidenzia un trend crescente con un picco nel 2002 e rispecchia abbastanza fedelmente, come è logico attendersi, l'andamento della redditività fatta registrare dalle banche partecipate stesse. Questa è rappresentata dalla serie storica, relativa al periodo 1992 - 2003, dell'indice R.O.E.¹⁰ illustrata nel grafico Fig. 3.2. che mostra


⁸ Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio.

⁹ L'indice di redditività della partecipazione nella banca conferitaria è dato dal rapporto fra i dividendi percepiti nel 2003 ed il valore di bilancio delle partecipazioni al 31/12/2002, data cui si fa riferimento per la determinazione del dividendo da corrispondere a ciascun azionista in base alle azioni possedute.

¹⁰ L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio).

un andamento crescente fino al 2000, poi una leggera flessione ed una ripresa nel 2003.

Fig. 3.2 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni.



Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che le Fondazioni registrano nei propri bilanci i dividendi distribuiti nello stesso esercizio dalle banche partecipate, in relazione ai risultati economici da queste prodotti nell'anno immediatamente precedente; il che significa che la redditività delle banche produce effetti su quella delle fondazioni con uno sfasamento temporale medio di un anno.

Un esame più approfondito dell'andamento dei dividendi delle banche conferitarie ha mostrato che la riduzione di 392 milioni registrata nel 2003, non è da attribuire solo ad una riduzione della redditività delle banche stesse, ma ad una serie di ragioni diverse. Per la gran parte (circa 264 milioni) il minor flusso è dipeso dalla circostanza che nel passato esercizio, il gruppo bancario San Paolo IMI, nell'ambito della ristrutturazione del gruppo societario, aveva distribuito oltre al consueto dividendo, quote di riserve facendo lievitare il tasso di rendimento complessivo delle partecipazioni bancarie; nel 2003, mancando questa componente straordinaria, l'ammontare di dividendi è ritornato ai livelli di normalità. Questo spiega la riduzione dei dividendi che ha interessato le Fondazioni azioniste di quel polo bancario.

Tra le altre motivazioni è da rilevare il caso di un'altra Fondazione che ha visto ridursi il dividendo percepito di circa 38 milioni di euro, come naturale conseguenza del consistente ridimensionamento della propria partecipazione nel gruppo bancario di riferimento.

Dei 392 milioni di minor flusso di dividendi, dunque, solo 90 milioni (circa un quarto della diminuzione complessiva) sono dipesi da minori utili distribuiti dalle società bancarie.

Passando all'esame della redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, utilizziamo come indicatore di sintesi il rapporto tra i proventi di natura finanziaria e gli investimenti medi¹¹ in attività finanziarie. L'indice della redditività, a livello di intero sistema, si attesta per l'anno 2003 al 3,9% rispetto all'1,9% del 2002, al 3,1% del 2001 ed al 4,8% del 2000, evidenziando una inversione di tendenza del trend negativo degli anni passati.

Fra gli investimenti finanziari, negli ultimi anni, hanno assunto un'importanza crescente le gestioni patrimoniali che nel 2003 costituiscono il 18% del totale dell'attivo (erano il 16% nel 2001 e poco più del 10% nel 2000). L'esercizio in esame si è concluso con un bilancio positivo per le gestioni patrimoniali a differenza del 2002 che non aveva dato risultati particolarmente soddisfacenti. Nel complesso, infatti, le gestioni patrimoniali chiudono il 2003 con un utile di circa 315 milioni di euro pari ad tasso di rendimento medio del 3,9%, a fronte di una perdita di oltre 16 milioni nell'esercizio 2002 e, dato ancor più significativo, delle 49 Fondazioni che nel 2003 hanno investito in gestioni patrimoniali, nessuna ha subito perdite, cosa che, per alcune Fondazioni, si era verificata nel passato, anche negli esercizi in cui il risultato aggregato dell'intero sistema era positivo.

Nella Tab. 3.4 viene riportata una sintesi della situazione delle gestioni patrimoniali.

Tab. 3.4 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di euro).

Anni	N°. di Fondazioni che hanno investito in gestioni patrimoniali	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0 (*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315	0

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

¹¹ Si fa riferimento alla media dei valori di inizio e fine periodo tratti dai bilanci 2002 e 2003.

Per quanto riguarda gli altri investimenti finanziari, si rileva che i risultati economici sono stati sensibilmente migliori di quelli registrati nello scorso esercizio e la redditività media è del 3,8%.


A conclusione dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento la tabella Tab. 3.5 e la Fig. 3.3 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento.

Indicatori	Anni											
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	'00	'01	'02	'03	
$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	
$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari medi}} \times 100$	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	
$\frac{\text{Dividendi da Società conferitaria}}{\text{Partecipazione nella Società conferitaria}} \times 100$	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi

Fig. 3.3 - Andamento dei principali indicatori di redditività.



Al fine di una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente confrontabili con il rendimento degli altri investimenti finanziari¹². Tuttavia i trend sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segua andamenti assolutamente diversi fra loro: fino al 2002, crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie, decrescente per le attività finanziarie, poi con una inversione di tendenza, nel 2003.

In sostanza, il negativo andamento dei mercati finanziari ed il recupero di efficienza del sistema creditizio hanno, con gli anni, prima annullato lo scarto che esisteva fra il rendimento delle due diverse forme di investimento del patrimonio (nell'esercizio 1993/94 la forbice era addirittura di quasi 6 punti a favore delle attività finanziarie) e poi capovolto la situazione.

Il diverso rendimento, con andamenti altalenanti, delle componenti dell'attivo delle Fondazioni ripropone il tema, sempre attuale, della salvaguardia del valore economico del patrimonio. Tale obiettivo dovrebbe assumere una rilevanza preminente, in quanto la conservazione della ricchezza patrimoniale è la condizione necessaria per svolgere, nel tempo, l'attività istituzionale ad un livello adeguato e soddisfacente.

La diversificazione degli investimenti si dimostra, alla prova dei fatti, come il più efficace rimedio per contrastare la variabilità dei proventi e, quindi, il metodo più adatto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della conservazione del patrimonio. In tal senso, dunque, è da considerarsi molto positivamente la modifica normativa introdotta dalla legge n. 212 dell'1 agosto 2003, con la quale sono state ampliate le possibilità di investimento delle Fondazioni, includendo anche gli immobili non strumentali, sia pure nella misura massima del 10 per cento del patrimonio. In precedenza, invece, i riflessi fiscali relativi alla perdita della qualifica di ente non commerciale conseguente al possesso di immobili non strumentali, avevano di fatto impedito alle Fondazioni di detenere immobili a fini di investimento.

¹² Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione - il che tende a sottostimare il rendimento - ed il dato al denominatore riflette il valore contabile della partecipazione - il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

3.5 Le risorse destinate all'attività erogativa

Le Fondazioni bancarie operano prevalentemente secondo il tipico modello delle Fondazioni grant making, destinando ad erogazioni una quota dell'avanzo dell'esercizio dopo aver assicurato la conservazione del patrimonio e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 266/91 sul volontariato. L'avanzo dell'esercizio costituisce l'ammontare delle risorse da utilizzare secondo le previsioni normative e degli statuti ed è determinato sottraendo dai proventi i costi di funzionamento e gli oneri fiscali, secondo le indicazioni e gli schemi dell'atto di indirizzo del Ministro del tesoro emanato il 19 aprile del 2001.

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2003 è stato di 1.921 milioni di euro rispetto a 1.728,5 del 2002, con un incremento percentuale pari all'11,1%; esso rappresenta il 91,3% dei proventi ed il 5% del patrimonio medio dell'anno. La differenza fra tale ultimo indice e la redditività complessiva del patrimonio (considerando sia i proventi ordinari che quelli straordinari), che è pari a 5,4%, mette in evidenza che gli oneri di funzionamento e le imposte, nel loro complesso, assorbono una quota di proventi che è pari allo 0,5% del patrimonio, ossia circa un decimo della redditività complessiva.

Passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste del conto economico, con particolare riguardo all'attività istituzionale.

L'incidenza rispetto ai proventi ordinari dei costi e delle spese di amministrazione, per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2003, si è stabilizzato sul 7%, come per l'anno precedente. Se si considerano anche i costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.) l'incidenza degli oneri complessivi si attesta all'8,1% rispetto al 7,9% del 2002.

In particolare, gli oneri per gli Organi collegiali rimangono stabili, mentre si registra un lieve aumento del costo del personale. Tale fenomeno è collegato al progressivo consolidarsi delle strutture organizzative interne, sempre più autonome e distaccate dalle originarie banche, e alla necessità di acquisire figure professionali con competenze adeguate a svolgere compiti istituzionali via via più complessi.

Un'analisi più approfondita delle strutture interne, viene svolta nel capitolo 2, che illustra i risultati di una indagine svolta su questa tematica. Qui, limitandoci all'esame degli aspetti economico-gestionali, si segnala l'aumento di oltre il 17% del numero dei dipendenti, che passano da circa 570 a poco più di 670 unità (erano 460 nel 2000). Molte Fondazioni si sono già dotate di personale, come si è già accennato, con competenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventi erogativi; altre stanno ancora rafforzando l'organico.

In conclusione, anche l'esercizio 2003 fa registrare un livello di spese gestionali contenuto, grazie all'agile struttura organizzativa finora definita.

La destinazione dell'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, si distribuisce fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2003, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione, ed ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse in misura variabile da un minimo del 20% ad un massimo del 35% dell'avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione ed al peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili di svalutazione monetaria. A questi accantonamenti, vanno aggiunti quelli finalizzati al ripianamento di disavanzi pregressi il cui ammontare è stato complessivamente di circa 69 milioni di euro.

Per l'intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari (inclusendo quelli per la copertura dei disavanzi pregressi) a 632,3 milioni di euro (535,3 nel 2002) che rappresenta circa il 33% dell'avanzo della gestione e poco più del 31% dell'ammontare dei proventi totali. Queste percentuali sono di poco superiori rispetto a quelle rilevate per il 2002.

All'attività istituzionale, nell'ambito della quale sono compresi anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 67% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2003, pari a 1.288,3 milioni di euro rispetto a 1.287,8 del 2002, e 1.180 del 2001.

Pertanto, anche per il 2003 è rimasta sostanzialmente invariata la quota delle risorse nette (cioè dopo la deduzione dei costi operativi e di quelli fiscali) annualmente prodotte dalla gestione, che è stata destinata al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'esame della gestione delle Fondazioni può essere descritto in estrema sintesi dalla serie storica 1992/93 - 2003 dell'andamento delle principali grandezze economiche espresse in forma di indice rispetto al patrimonio medio, presentate nella Tab. 3.6 e nel relativo grafico della Fig. 3.4. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio.

Tab. 3.6 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie.


Indicatori	Anni										
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 ^a	2001	2002 ^c	2003
Proventi totali ^a / Patr. medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4
Avanzo d'es. / Patr. medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0
Acc.to patr. / Patr. medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6
Att. Ist.le / Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3

(a) Comprendono i proventi straordinari

(b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il biennio successivo.

(c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio.

Fig. 3.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie.



In conclusione, dall'esame dei dati complessivi sulla formazione e sull'utilizzo delle risorse per l'attività istituzionale si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2003 (al netto dei 98,5 milioni di euro

destinati per legge al Volontariato) è pari a circa 1.044 milioni di euro¹³ rispetto a 949 dell'esercizio precedente con un aumento in termini percentuali di 10 punti.

Per una analisi dei dati economico-gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico che sono in fondo a questo capitolo, mentre per approfondimenti sulla distribuzione fra i vari settori e le diverse categorie di beneficiari dell'attività erogativa delle Fondazioni, si può consultare il Cap. 4 del presente rapporto.

¹³ Le disposizioni emanate dal Ministero del tesoro con l'atto di indirizzo dell'aprile 2001 per la redazione del bilancio, prevedono che le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non transitino per il conto economico (come avveniva in precedenza mediante la posta "Utilizzo di fondi"). Questa innovazione trova fondamento nella considerazione che il conto economico debba essere redatto secondo il principio della competenza e, pertanto, debba illustrare la formazione delle risorse (Proventi meno costi) e la destinazione dell'avanzo. L'attività erogativa, invece, deve essere illustrata in forma più dettagliata nel bilancio di missione; in quella sede, infatti, vanno indicate anche le delibere prese nel corso dell'esercizio mediante l'utilizzo delle disponibilità accantonate nei fondi, cioè con quelle risorse che sono state prodotte negli esercizi precedenti, e la cui rendicontazione è stata già data nei rispettivi bilanci di competenza.

TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	13.198,4	1,3	485,2	1,2
partecipazioni in altre società	42.904,3	94,4	38.672,9	93,2
partecipazioni in società strumentali				
Strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)				
Crediti, ratei e risconti attivi			14.062,9	33,9
Disponibilità liquide			3.118,6	7,5
Altre attività			258,0	0,6
			21.233,5	51,2
	763,1	1,7	797,5	1,9
	1.170,6	2,6	1.527,4	3,7
	23,1	0,1	15,4	0,0
Totale dell'attivo	45.470,5	100,0	41.498,4	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	40.511,9	89,1	36.980,4	89,1
Fondi per rischi ed oneri	1.872,2	4,1	1.898,8	4,6
Erogazioni deliberate	349,8	0,8	326,1	0,8
Fondo per il volontariato L.266/91	1.803,6	4,0	1.576,2	3,8
Altre passività	454,9	1,0	406,3	1,0
	478,1	1,1	310,6	0,7
Totale del passivo	45.470,5	100,0	41.498,4	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie piccole				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	5,9	1,0	3,8	0,7
partecipazioni in altre società	589,3	94,5	522,5	94,2
partecipazioni in società strumentali				
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)				
Crediti, ratei e risconti attivi			300,5	54,2
Disponibilità liquide	326,2	52,3	3,2	0,6
Altre attività	16,1	2,6	2,0	0,4
	2,0	0,3	216,8	39,1
	245,0	39,3		
	8,0	1,3	8,6	1,6
	15,9	2,5	17,1	3,1
	4,6	0,7	2,6	0,5
Totale dell'attivo	623,6	100,0	554,7	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	562,5	90,2	498,7	89,9
Fondi per rischi ed oneri	28,8	4,6	27,1	4,9
Erogazioni deliberate	6,3	1,0	5,9	1,1
Fondo per il volontariato L.266/91	16,5	2,7	13,8	2,5
Altre passività	6,7	1,1	5,5	1,0
	2,7	0,4	3,7	0,7
Totale del passivo	623,6	100,0	554,7	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie medio piccole				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	25,3	1,5	19,0	1,3
Attività finanziarie:	1.439,7	86,0	1.422,6	94,1
partecipazioni nella conferitaria	689,2	41,2	720,8	47,7
partecipazioni in altre società	30,2	1,8	8,9	0,6
partecipazioni in società strumentali	9,1	0,5	8,2	0,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	711,2	42,5	684,7	45,3
Credit, ratei e risconti attivi	45,2	2,7	39,8	2,6
Disponibilità liquide	163,0	9,7	29,8	2,0
Altre attività	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dell'attivo	1.673,2	100,0	1.511,2	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	1.388,7	83,0	1.391,4	92,1
Fondi per l'attività d'istituto	43,3	2,6	31,1	2,1
Fondi per rischi ed oneri	32,8	2,0	37,2	2,5
Erogazioni deliberate	33,4	2,0	33,2	2,2
Fondo per il volontariato L.266/91	14,7	0,9	11,8	0,8
Altre passività	160,3	9,6	6,4	0,4
Totale del passivo	1.673,2	100,0	1.511,2	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie medie				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	80,4	2,8	66,2	2,5
Attività finanziarie:	2.706,4	93,0	2.323,3	88,9
partecipazioni nella conferitaria	972,0	33,4	905,0	34,6
partecipazioni in altre società	127,7	4,4	10,6	0,4
partecipazioni in società strumentali	8,1	0,3	8,0	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.598,6	54,9	1.399,7	53,6
Credit, ratei e risconti attivi	53,2	1,8	60,2	2,3
Disponibilità liquide	62,6	2,1	161,5	6,2
Altre attività	8,4	0,3	1,5	0,1
Totale dell'attivo	2.911,0	100,0	2.612,7	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	2.594,8	89,1	2.336,1	89,4
Fondi per l'attività d'istituto	150,6	5,2	143,2	5,5
Fondi per rischi ed oneri	50,9	1,7	54,2	2,1
Erogazioni deliberate	56,8	1,9	47,3	1,8
Fondo per il volontariato L.266/91	24,5	0,8	22,0	0,8
Altre passività	33,5	1,1	9,9	0,4
Totale del passivo	2.911,0	100,0	2.612,7	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie medio-grandi				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	114,2	2,0	91,2	1,7
Attività finanziarie:	5.366,7	94,5	4.975,3	93,4
<i>partecipazioni nella conferitaria</i>	1.638,3	28,9	2.099,5	39,4
<i>partecipazioni in altre società</i>	666,4	11,7	87,5	1,6
<i>partecipazioni in società strumentali</i>	33,1	0,6	12,0	0,2
<i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i>	3.028,9	53,3	2.776,3	52,1
Crediti, ratei e risconti attivi	80,3	1,4	84,4	1,6
Disponibilità liquide	110,9	2,0	168,0	3,2
Altre attività	6,0	0,1	8,1	0,2
Totale dell'attivo	5.678,1	100,0	5.326,9	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	5.163,9	90,9	4.897,1	91,9
Fondi per l'attività d'istituto	172,9	3,0	142,2	2,7
Fondi per rischi ed oneri	54,2	1,0	53,5	1,0
Erogazioni deliberate	161,3	2,8	159,6	3,0
Fondo per il volontariato L.266/91	43,8	0,8	38,6	0,7
Altre passività	81,9	1,4	35,8	0,7
Totale del passivo	5.678,1	100,0	5.326,9	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie grandi				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	383,6	1,1	304,9	1,0
Attività finanziarie:	32.802,1	94,8	29.429,3	93,4
<i>partecipazioni nella conferitaria</i>	9.572,7	27,7	10.037,0	31,9
<i>partecipazioni in altre società</i>	3.964,2	11,5	3.008,4	9,6
<i>partecipazioni in società strumentali</i>	264,4	0,8	227,8	0,7
<i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i>	19.000,8	54,9	16.156,1	51,3
Crediti, ratei e risconti attivi	576,4	1,7	604,5	1,9
Disponibilità liquide	818,3	2,4	1.150,9	3,7
Altre attività	4,2	0,0	3,2	0,0
Totale dell'attivo	34.584,6	100,0	31.492,8	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	30.802,0	89,1	27.857,1	88,5
Fondi per l'attività d'istituto	1.476,7	4,3	1.555,1	4,9
Fondi per rischi ed oneri	205,5	0,6	175,3	0,6
Erogazioni deliberate	1.535,6	4,4	1.322,3	4,2
Fondo per il volontariato L.266/91	365,1	1,1	328,3	1,0
Altre passività	199,7	0,6	254,8	0,8
Totale del passivo	34.584,6	100,0	31.492,8	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie del Nord-ovest				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria				
partecipazioni in altre società				
partecipazioni in società strumentali				
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)				
Credit, ratei e risconti attivi				
Disponibilità liquide				
Altre attività				
Totale dell'attivo	18.192,6	100,0	17.244,5	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto				
Fondi per rischi ed oneri				
Erogazioni deliberate				
Fondo per il volontariato L.266/91				
Altre passività				
Totale del passivo	18.192,6	100,0	17.244,5	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie del Nord-est				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria				
partecipazioni in altre società				
partecipazioni in società strumentali				
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)				
Credit, ratei e risconti attivi				
Disponibilità liquide				
Altre attività				
Totale dell'attivo	11.956,9	100,0	9.859,3	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto				
Fondi per rischi ed oneri				
Erogazioni deliberate				
Fondo per il volontariato L.266/91				
Altre passività				
Totale del passivo	11.956,9	100,0	9.859,3	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie del Centro				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	157,6	1,2	137,3	1,1
Attività finanziarie:	12.565,2	94,2	11.115,3	89,2
partecipazioni nella conferitaria	3.697,4	27,7	4.176,0	33,5
partecipazioni in altre società	1.191,0	8,9	782,5	6,3
partecipazioni in società strumentali	45,5	0,3	42,5	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	7.631,3	57,2	6.114,3	49,1
Credit, ratei e risconti attivi	151,3	1,1	186,7	1,5
Disponibilità liquide	463,7	3,5	1.013,2	8,1
Altre attività	5,4	0,0	6,7	0,1
Totale dell'attivo	13.343,2	100,0	12.459,2	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	12.132,7	90,9	11.258,7	90,4
Fondi per l'attività d'istituto	410,9	3,1	478,7	3,8
Fondi per rischi ed oneri	49,8	0,4	51,0	0,4
Erogazioni deliberate	516,0	3,9	479,5	3,8
Fondo per il volontariato L.266/91	125,3	0,9	105,9	0,8
Altre passività	108,4	0,8	85,4	0,7
Totale del passivo	13.343,2	100,0	12.459,2	100,0

Tab. 3.7 - Stato Patrimoniale - Fondazioni bancarie del Sud				
ATTIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	25,8	1,3	12,6	0,6
Attività finanziarie:	1.878,6	95,0	1.741,9	90,0
partecipazioni nella conferitaria	863,9	43,7	900,7	46,5
partecipazioni in altre società	94,5	4,8	2,2	0,1
partecipazioni in società strumentali	0,3	0,0	0,4	0,0
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	919,8	46,5	838,6	43,3
Credit, ratei e risconti attivi	44,9	2,3	46,5	2,4
Disponibilità liquide	28,1	1,4	134,4	6,9
Altre attività	0,4	0,0	0,0	0,0
Totale dell'attivo	1.977,9	100,0	1.935,4	100,0

PASSIVO	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	1.845,7	93,3	1.810,8	93,6
Fondi per l'attività d'istituto	47,2	2,4	45,3	2,3
Fondi per rischi ed oneri	37,2	1,9	37,2	1,9
Erogazioni deliberate	27,9	1,4	19,9	1,0
Fondo per il volontariato L.266/91	12,6	0,6	11,3	0,6
Altre passività	7,2	0,4	11,0	0,6
Totale del passivo	1.977,9	100,0	1.935,4	100,0

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	318,9	15,8	-15,8	-0,9
Dividendi e proventi assimilati	1.095,2	54,2	1.471,6	81,0
Interessi e proventi assimilati	306,9	15,2	317,0	17,4
Risultato gestione strumenti finanziari	291,3	14,4	37,7	2,1
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Altri proventi	7,5	0,4	7,3	0,4
Totale proventi ordinari	2.019,3	100,0	1.817,5	100,0
Oneri	170,0	8,4	155,1	8,5
<i>di cui per gli organi statutari</i>	39,6	2,0	39,5	2,2
Margine Lordo	1.849,3	91,6	1.662,4	91,5
Imposte	12,7	0,6	15,0	0,8
Saldo gestione straordinaria	84,4	4,2	81,1	4,5
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.921,0	95,1	1.728,5	95,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	68,9		0,8	
Accantonamenti al Patrimonio:	563,4	29,3	534,6	30,9
a) alla riserva obbligatoria	368,8	19,2	363,3	21,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	194,6	10,1	171,3	9,9
Attività istituzionale:	1.287,7	67,0	1.287,8	74,5
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	557,7	29,0	488,3	28,3
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	98,7	5,1	94,5	5,5
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	631,4	32,9	704,9	40,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	1,0	0,1	-94,7	-5,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	486,1		460,9	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	1.043,8		949,3	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie piccole				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	2,6	8,7	-6,0	-32,7
Dividendi e proventi assimilati	20,4	69,4	19,1	104,5
Interessi e proventi assimilati	5,1	17,2	5,0	27,5
Risultato gestione strumenti finanziari	1,3	4,3	-0,3	-1,7
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,1	0,3	0,5	2,5
Totale proventi ordinari	29,4	100,0	18,3	100,0
Oneri	4,9	16,7	5,2	28,6
<i>di cui per gli organi statutari</i>	2,0	6,7	2,0	10,8
Margine Lordo	24,5	83,3	13,1	71,4
Imposte	0,3	0,9	0,8	4,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1,0	3,4	0,2	1,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	25,2	85,8	12,5	68,5
Copertura disavanzi pregressi	0,4		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	6,0	23,8	4,1	32,5
a) alla riserva obbligatoria	5,0	19,7	3,6	28,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	1,0	4,1	0,5	3,8
Attività istituzionale:	18,7	74,0	14,3	114,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	6,6	26,0	5,3	42,4
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,3	5,2	1,0	7,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	10,8	42,7	8,0	64,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,2	0,6	-5,8	-46,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	9,3		7,9	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	15,8		13,2	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie medio-piccole				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		5,9		11,4
Dividendi e proventi assimilati		29,0		56,4
Interessi e proventi assimilati		16,4		31,8
Risultato gestione strumenti finanziari		0,2		0,5
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie		0,0		0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate		-0,4		-0,8
Altri proventi		0,4		0,9
Totale proventi ordinari	51,4	100,0	48,7	100,0
Oneri	13,3	25,9	11,9	24,5
<i>di cui per gli organi statutari</i>	4,9	9,5	4,6	9,4
Margine Lordo	38,1	74,1	36,8	75,5
Imposte	0,8	1,6	0,5	1,1
Saldo gestione straordinaria	5,1	9,8	2,5	5,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	42,3	82,3	38,8	79,7
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanz- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0		0,8	
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	8,5	20,1	7,6	19,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	4,2	9,9	3,0	7,8
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	16,7	39,5	16,9	43,6
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	2,3	5,4	2,1	5,4
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	10,9	25,7	8,1	20,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-0,3	-0,7	0,2	0,6
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	13,6		8,7	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	30,4		25,6	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie medie				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		26,2		-9,9
Dividendi e proventi assimilati		70,2		69,0
Interessi e proventi assimilati		28,1		27,9
Risultato gestione strumenti finanziari		5,4		1,5
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie		0,0		0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate		0,0		0,0
Altri proventi		1,5		0,9
Totale proventi ordinari	131,4	100,0	89,5	100,0
Oneri	19,6	15,0	16,9	18,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>	5,3	4,0	5,2	5,8
Margine Lordo	111,7	85,0	72,6	81,1
Imposte	0,8	0,6	1,0	1,1
Saldo gestione straordinaria	10,7	8,2	50,3	56,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	121,7	92,6	121,9	136,3
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avan- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	5,4		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	23,2	19,1	25,0	20,5
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	10,0	8,2	12,9	10,6
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	41,7	34,3	29,3	71,2
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	6,5	5,3	4,3	3,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	34,8	28,6	53,2	43,6
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,1	0,0	-2,8	-2,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	20,0		19,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	61,7		48,6	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie medio-grandi				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	41,4	18,0	7,3	3,3
Dividendi e proventi assimilati	126,0	54,8	162,3	73,6
Interessi e proventi assimilati	44,1	19,2	51,3	23,3
Risultato gestione strumenti finanziari	16,5	7,2	-2,4	-1,1
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	1,7	0,7	1,9	0,9
Totale proventi ordinari	229,8	100,0	220,4	100,0
Oneri	30,1	13,1	24,3	11,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	7,2		6,9	3,1
Margine Lordo	199,7	86,9	196,1	89,0
Imposte	2,4	1,1	2,8	1,3
Saldo gestione straordinaria	24,1	10,5	4,5	2,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	221,3	96,3	197,9	89,8
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi pregressi	1,1		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	69,7	31,5	55,1	27,9
a) alla riserva obbligatoria	44,0	19,9	37,3	18,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	25,6	11,6	17,9	9,0
Attività istituzionale:	149,5	67,6	131,0	66,2
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	95,8	43,3	87,9	44,4
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	11,6	5,2	9,9	5,0
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	42,1	19,0	33,2	16,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	1,0	0,5	11,7	5,9
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	15,7		17,7	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	111,5		105,6	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie grandi				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	242,8	15,4	-4,2	-0,3
Dividendi e proventi assimilati	849,7	53,9	1.187,9	82,5
Interessi e proventi assimilati	213,2	13,5	215,1	14,9
Risultato gestione strumenti finanziari	267,9	17,0	38,2	2,7
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	3,9	0,2	3,6	0,2
Totale proventi ordinari	1.577,4	100,0	1.440,7	100,0
Oneri	102,0	6,5	96,8	6,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	20,2	1,3	20,8	1,4
Margine Lordo	1.475,4	93,5	1.343,9	93,3
Imposte	8,4	0,5	10,0	0,7
Saldo gestione straordinaria	43,5	2,8	23,5	1,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.510,5	95,8	1.357,4	94,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi pregressi	62,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	441,8	29,3	426,8	31,4
a) alla riserva obbligatoria	288,1	19,1	289,8	21,3
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	153,8	10,2	137,0	10,1
Attività istituzionale:	1.006,6	66,6	1.028,6	75,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	396,8	26,3	349,0	25,7
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	77,0	5,1	77,2	5,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	532,9	35,3	602,5	44,4
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	-98,0	-7,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	427,5		407,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	824,3		756,1	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie del Nord-ovest				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	112,0	15,2	2,4	0,3
Dividendi e proventi assimilati	325,0	44,2	523,8	72,0
Interessi e proventi assimilati	103,1	14,0	102,3	14,1
Risultato gestione strumenti finanziari	194,6	26,5	98,3	13,5
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,7	0,1	0,4	0,1
Totale proventi ordinari	735,5	100,0	727,3	100,0
Oneri	47,7	6,5	46,8	6,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>	11,6	1,6	11,8	1,6
Margine Lordo	687,8	93,5	680,5	93,6
Imposte	4,5	0,6	2,5	0,3
Saldo gestione straordinaria	42,7	5,8	55,5	7,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	726,0	98,7	733,5	100,9
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanz- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	1,1		0,6	
Accantonamenti al Patrimonio:	235,4	32,4	226,7	30,9
a) alla riserva obbligatoria	145,0	20,0	146,6	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	90,4	12,5	80,2	10,9
Attività istituzionale:	489,5	67,4	507,2	69,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	311,6	42,9	269,6	36,7
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	38,7	5,3	39,1	5,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	139,2	19,2	198,6	27,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	-1,0	-0,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	102,8		122,5	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	414,4		392,1	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie del Nord-est				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	41,2	6,8	15,8	2,4
Dividendi e proventi assimilati	417,2	68,5	535,5	80,6
Interessi e proventi assimilati	96,2	15,8	94,1	14,2
Risultato gestione strumenti finanziari	52,9	8,7	17,0	2,6
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	1,5	0,2	1,6	0,2
Totale proventi ordinari	609,0	100,0	664,0	100,0
Oneri	57,2	9,4	51,0	7,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	13,5	2,2	13,7	2,1
Margine Lordo	551,8	90,6	613,1	92,3
Imposte	4,3	0,7	4,0	0,6
Saldo gestione straordinaria	14,2	2,3	51,0	7,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	561,6	92,2	660,1	99,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avan- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	141,8	25,2	166,3	25,2
a) alla riserva obbligatoria	110,2	19,6	130,8	19,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	31,6	5,6	35,5	5,4
Attività istituzionale:	418,7	74,6	492,8	74,7
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	152,2	27,1	142,9	21,6
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	29,4	5,2	32,5	4,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	237,1	42,2	317,5	48,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	1,1	0,2	1,0	0,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	197,4		162,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	349,7		305,0	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie del Centro				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	159,8	25,4	-26,5	-7,0
Dividendi e proventi assimilati	335,0	53,3	385,5	101,4
Interessi e proventi assimilati	86,2	13,7	93,9	24,7
Risultato gestione strumenti finanziari	44,0	7,0	-76,8	-20,2
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	4,2	0,7	3,9	1,0
Totale proventi ordinari	629,1	100,0	380,1	100,0
Oneri	53,2	8,5	45,3	11,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>	10,8	1,7	10,1	2,6
Margine Lordo	575,9	91,5	334,8	88,1
Imposte	3,2	0,5	7,9	2,1
Saldo gestione straordinaria	22,8	3,6	-25,0	-6,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	595,5	94,7	301,8	79,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanz- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	66,8		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	174,2	29,3	132,9	44,0
a) alla riserva obbligatoria		17,8	80,6	26,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	106,2	11,4	52,3	17,3
Attività istituzionale:	354,6	59,6	269,4	89,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	81,2	13,6	64,7	21,4
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	28,6	4,8	21,5	7,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	244,8	41,1	183,3	60,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-0,2	0,0	-100,6	-33,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	174,5		171,8	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	255,7		236,4	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni bancarie del Sud				
	31/12/2003		31/12/2002	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	5,8	12,7	-7,6	-16,5
Dividendi e proventi assimilati	18,0	39,4	26,7	58,1
Interessi e proventi assimilati	21,3	46,7	26,7	57,9
Risultato gestione strumenti finanziari	-0,2	-0,4	-0,8	-1,7
Rivalutazione (svlutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	-0,9	-0,4	-0,9
Altri proventi	1,1	2,4	1,4	3,1
Totale proventi ordinari	45,7	100,0	46,1	100,0
Oneri	11,8	25,9	12,0	26,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	3,7	8,2	4,0	8,6
Margine Lordo	33,8	74,1	34,1	74,0
Imposte	0,7	1,5	0,6	1,4
Saldo gestione straordinaria	4,8	10,5	-0,4	-0,8
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	37,9	83,0	33,1	71,8
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avan- zo esercizio)		100% (su avan- zo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	1,0		0,2	
Accantonamenti al Patrimonio:	12,1	31,8	8,6	26,1
a) alla riserva obbligatoria	7,4	19,5	5,3	16,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	4,7	12,3	3,3	10,1
Attività istituzionale:	24,8	65,5	18,3	55,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	12,7	33,4	11,2	34,0
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	2,0	5,2	1,5	4,5
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	10,2	26,9	5,6	17,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,1	5,9	17,9
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	11,4		4,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	24,1		15,7	

CAPITOLO 4

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Premessa

Come nei precedenti Rapporti, la disamina dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si basa su una apposita rilevazione censuaria realizzata dall'ACRI in collaborazione con le Fondazioni medesime.

Il campo d'indagine abbraccia l'intero universo delle 88 Fondazioni presenti in Italia, includendo la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Monte di Pietà di Vicenza che, pur non essendo associate all'ACRI, hanno comunque partecipato alla ricerca fornendo i propri dati.

Sono state rilevate tutte le erogazioni deliberate dalle Fondazioni nel corso dell'esercizio 2003¹, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati presi in considerazione gli importi imputati alla competenza dell'esercizio.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, è stata confermata la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati anche quest'anno nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

Tale modalità semplificata prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Per questo tipo di iniziative, pertanto, la rilevazione ha contemplato un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie prese in considerazione (le annuali di importo superiore a € 5000 e le pluriennali), comportando l'esclusione di tale gruppo di erogazioni da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

L'articolazione del presente capitolo prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, una analisi riferita in primo luogo al Sistema Fondazioni, ossia alle Fondazioni considerate nella loro globalità.

Nella seconda parte del capitolo si prenderanno in considerazione alcuni spaccati dell'intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e all'area territoriale di insediamento.

¹ Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa assunte dagli organi delle Fondazioni; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

4.1 Criteri di classificazione dei dati

Ogni intervento erogativo censito viene analizzato con riferimento alle seguenti variabili:

- a) Settore beneficiario (vengono considerati dodici macro-settori, con articolazioni, al loro interno, tese ad identificare eventuali sotto-settori e/o altri raggruppamenti significativi);
- b) Soggetto beneficiario (i soggetti destinatari dell'erogazione sono caratterizzati in funzione della loro natura giuridica);
- c) Tipo di intervento (descrive la destinazione funzionale dell'erogazione, identificata sulla base di un'ampia gamma di opzioni);
- d) Valenza territoriale (considera l'ampiezza territoriale a cui sono riconducibili gli interventi realizzati);
- e) Origine del progetto (individua la fonte - interna o esterna alla fondazione - da cui nasce l'idea-progetto sottostante all'intervento)
- f) Gestione del progetto (considera le modalità attraverso cui viene realizzato il progetto)
- g) Collaborazioni con altri soggetti (rileva l'esistenza di eventuali partecipazioni di altri soggetti nel sostegno economico dell'intervento - erogazioni in pool-).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazioni sono raggruppate secondo tre livelli, tra di loro complementari:

- Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa riferimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).
- Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanci consuntivi dell'esercizio 2003 (sono contemplati cinque raggruppamenti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto);
- Gruppi territoriali, definiti secondo l'area geografica alla quale appartiene ciascuna Fondazione (sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

4.2 Analisi riguardante il Sistema Fondazioni

4.2.1 Quadro sintetico

Nel corso del 2003 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.137,6 milioni di euro, attraverso 22.804 interventi.

Rispetto al 2002 l'importo totale erogato è cresciuto del 5,7 %, mentre

il numero di iniziative è aumentato dell'11,6%.

L'importo medio per iniziativa è lievemente diminuito rispetto all'anno precedente, passando da 52.681 euro a 49.888 euro.

Il numero medio di progetti per Fondazione, invece, sale da 232 (nel 2002) a 259.

La Tab. 4.1 illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 ed erogazioni pluriennali.

La variazione più sensibile rispetto all'anno precedente riguarda queste ultime, che riducono drasticamente la propria incidenza sul totale degli importi erogati passando da 16,7% a 6,6%.

Questo andamento riflette la situazione particolare in cui le Fondazioni si sono trovate, durante lo scorso anno, in seguito all'evoluzione della normativa di settore. Nel 2003, infatti, erano in vigore le disposizioni normative che hanno imposto alle Fondazioni, in attesa della ricostituzione degli organi prevista da quelle stesse disposizioni, il vincolo di operare solo nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'Autorità di vigilanza. Ciò si è tradotto, in termini operativi, nella sospensione di quasi tutte le iniziative implicanti l'assunzione di impegni pluriennali per le Fondazioni. Sono invece stati onorati gli impegni assunti negli esercizi precedenti, procedendo all'erogazione delle quote di competenza del 2003 a fronte di programmi pluriennali già approvati.

Le erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro), hanno mantenuto sostanzialmente invariata la propria incidenza, ridottasi ormai entro limiti molto contenuti e difficilmente comprimibili²: esse rappresentano il 2,1% degli importi erogati e il 46,9% del numero di iniziative (nel 2002 erano, rispettivamente, 1,8% e 43,2%).

La quota preponderante degli importi assegnati nel 2003 è stata quindi assorbita dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano il 91,3% del totale erogato e il 54,1% del numero di interventi.

La distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (vedi ancora Tab. 4.1) evidenzia una forte concentrazione delle risorse su

² Va osservato, infatti, che ancora oggi le Fondazioni puntano a mantenere una presenza a sostegno delle piccole iniziative locali. Si tratta per lo più di interventi che, pur nella loro ridotta entità monetaria, sono importanti per la sopravvivenza delle numerose piccole realtà che caratterizzano e animano il settore non profit delle comunità di riferimento delle Fondazioni stesse.

interventi di rilevante dimensione economica, sebbene il fenomeno mostri qualche attenuazione rispetto all'anno precedente (soprattutto relativamente ai picchi più di importo più alto). Le erogazioni superiori a 100.000 euro, incidono quanto ad ammontare per oltre il 72% (nel 2002 rappresentavano il 76%), pur risultando in termini di numero pari solo all'8% (come nel 2002) di tutte le erogazioni. Le erogazioni di importo unitario superiore a 500 mila euro, rappresentano da sole il 44,5% del totale erogato (lo scorso anno erano il 51%), interessando appena il 2% del totale interventi.

4.2.2 Settori di intervento

L'analisi dei settori di intervento è condotta in questa prima parte del paragrafo per linee generali, mentre un approfondimento più dettagliato dei settori principali (i primi sette) viene proposto in apposite sezioni che seguono nella seconda parte del paragrafo stesso.

La distribuzione settoriale delle risorse del 2003 rispecchia, sostanzialmente, quella già osservata nell'anno precedente (vedi Tab. 4.2).

La quota prevalente delle erogazioni è stata destinata al settore Attività culturali e artistiche, per il quale sono stati spesi circa 338 milioni di euro, pari al 29,7% del totale, a fronte di 8.359 iniziative (il 36,7% del totale).

Segue a distanza il settore Istruzione con 184,6 milioni di euro, il 16,2% degli importi erogati; gli interventi realizzati sono 3.550, pari al 15,6% del totale. Dopo il significativo aumento di incidenza dello scorso anno (+ 3,6% rispetto al 2001) il settore si attesta quindi sui livelli raggiunti nel 2002.

Il terzo settore, per ammontare degli importi assegnati, è l'Assistenza sociale che ottiene 150,6 milioni di euro, pari al 13,2% delle somme erogate. Se si prende in considerazione il numero di interventi realizzati, il settore risulta invece al secondo posto della graduatoria, con 4.046 iniziative censite (il 17,7% del totale).

A poca distanza, con circa 136,7 milioni di euro, si posiziona il settore Filantropia e Volontariato, con un'incidenza sul totale erogato pari al 12% e con 1.241 interventi. È da segnalare il significativo aumento del numero di iniziative sostenute, che quasi triplica (da 435 a 1.241) portando l'incidenza del settore da 2,1% a 5,4%.

In posizione di graduatoria invertita rispetto allo scorso anno seguono i settori Ricerca e Sanità: al primo vanno 111,5 milioni di euro (9,8% del totale erogato), alla seconda 92,1 milioni (8,1%). Il numero di iniziative realizzate nei due settori è pressoché uguale (poco più di 1.200 interventi) ed incide sul totale delle iniziative per il 5,5% circa.

Al settimo posto è collocato il settore Promozione della Comunità locale che ha ottenuto quasi 74,6 milioni di euro (6,6% delle erogazioni) per

effetto di 1.117 interventi (pari al 4,9%).

Come negli anni passati, le somme stanziolate dalle Fondazioni al di fuori degli ambiti sin qui esaminati sono distribuite in settori che, presi individualmente, assumono un'incidenza piuttosto marginale.

Tra questi merita una segnalazione il settore Attività internazionali, che, pur se con la modesta incidenza di 1,1 % sul totale erogato e sugli interventi realizzati, segna un consistente aumento rispetto allo scorso anno: gli importi assegnati passano da 3,5 a 12,5 milioni, e le iniziative promosse crescono da 110 a 248.

Un andamento contrario si registra invece per il settore Ambiente, che, pur vedendo aumentare il numero di interventi realizzati (330 iniziative rispetto a 292 l'anno passato) fa registrare un regresso degli importi assegnati, sia in valore assoluto (da 23,4 a 17,2 milioni di euro) sia per incidenza sul totale erogato (nel 2002 era 2,2%, mentre nel 2003 è 1,5%).

Va tuttavia ricordato, a questo riguardo, che nel 2002 il settore aveva conseguito un forte incremento dei volumi di attività rispetto all'anno precedente, raddoppiando quasi i valori del 2001 sia per gli importi sia per il numero di interventi. Solo la dinamica dei prossimi anni potrà indicare, quindi, se ci si trova in presenza di una inversione di tendenza o se si tratta di una fase di assestamento nell'ambito di uno sviluppo positivo del settore.

Lo Sport e ricreazione si conferma anche nel 2003 un settore molto dinamico per il numero di iniziative (1.272 interventi, pari al 5,6% del totale di sistema): sotto questo profilo esso si colloca al quarto posto della graduatoria generale dei settori. Gli importi erogati (15,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 14 milioni censiti nel 2002), incidono invece sul totale solo per 1,4%.

Il quadro dell'attività istituzionale delle Fondazioni si completa con la citazione degli ultimi due settori di intervento censiti: Attività religiose e Promozione e tutela dei diritti civili, entrambi con incidenze inferiori al punto percentuale con riguardo sia agli importi erogati sia al numero di interventi.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso al consueto indice che può assumere tre modalità alternative:

- grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale;
- grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;

c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Grado di specializzazione	N. Fondazioni	%
Alto	44	50 %
Medio	44	50 %
Basso	0	--
Totale	88	100 %

La linea di orientamento delle politiche di erogazione delle Fondazioni appare quindi, per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento, abbastanza omogenea e indirizzata verso una significativa specializzazione settoriale. In altre parole, è ormai consolidata la propensione delle Fondazioni a polarizzare il proprio intervento, almeno in termini di volume di risorse, in un numero di settori (scelti autonomamente da ciascuna Fondazione in conformità allo statuto o a specifiche delibere programmatiche) piuttosto limitato.

Quanto al grado di diffusione dei settori, il loro numero medio per Fondazione è di 7,7 (lo scorso anno era 7,6).

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono Attività culturali e artistiche e Filantropia e volontariato³ (tutte e 88 le Fondazioni), Istruzione (82), Assistenza sociale (76), Sanità (73) e Ricerca Scientifica (67).

Di seguito si propone un commento analitico relativamente ai principali settori di intervento.

Attività culturali e artistiche

La rilevanza assoluta di questo settore per l'attività istituzionale delle Fondazioni di origine bancaria rappresenta un dato ormai consolidato.

Sin dai loro primi anni di vita infatti le Fondazioni, ereditando la tradizionale vocazione per il settore espressa dalle banche di origine, hanno destinato ad esso la quota maggioritaria delle risorse e delle iniziative realizzate.

Anche i dati del 2003 confermano questo andamento e, dopo la flessione registrata nel precedente esercizio, tornano a mostrare una progressione

³ È da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91.

crescente sia degli importi erogati sia del numero di interventi: i primi aumentano dell'8,5% (da 311,3 milioni nel 2002 a 337,9 nel 2003), i secondi dell'11,2% (da 7.519 a 8.359). Per quanto riguarda gli importi erogati si tratta di una percentuale di incremento ben superiore a quella registrata per l'intero sistema (5,7%).

Il tipo di intervento di gran lunga prevalente è la Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, cui sono destinati oltre 131 milioni di euro con un'incidenza del 39% sul totale erogato nel settore (vedi Tab. 4.3). Il contributo delle Fondazioni nel recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento ha interessato in primo luogo i centri storici delle piccole e grandi città d'arte italiane, in molte delle quali le Fondazioni hanno la propria sede. Non sono però mancate anche iniziative con valenza più capillare, volte al recupero e alla conservazione delle numerose testimonianze artistiche e culturali disseminate al di fuori dei centri urbani, spesso più soggette a condizioni di degrado e scarsa valorizzazione.

Nota per il lettore

Tutti gli elenchi di iniziative proposti in questo capitolo si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione, per dare una idea più concreta dell'azione svolta dalle Fondazioni sul territorio. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né tanto meno una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici

Alcuni esempi

Interventi per il progetto Parco dei Monasteri: realizzazione del 1° lotto riguardante il complesso di S. Monica (ex Caserma Goito) e restauro e recupero funzionale all'insediamento della Facoltà di musicologia e del Centro espositivo; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Contributo integrativo per la conclusione dei lavori di restauro e per la ricostruzione di una galea genovese del XVII nel Comune di Genova presso il Museo del Mare e della Navigazione; erogazione di € 2.500.000 della Compagnia San Paolo di Torino.

Progetto di restauro e recupero della Canonica vecchia e della Canonica nuova di Rubbiano per la costituzione di un Centro Culturale e realizzazione del nuovo impianto d'illuminazione nella Pieve di S. Maria Assunta di Modena; erogazione di € 1.428.168 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Ristrutturazione della chiesa di S. Rocco e allestimento di una sala multimediale polifunzionale in Carpi, erogazione di € 1.084.645 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Restauro dell'Oratorio della SS. Trinità di Padova, presso il quale il poeta Francesco Petrarca si raccoglieva in preghiera, erogazione di € 895.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Restauro del Teatro Comunale di Treviso, in convenzione con il Comune di Treviso (quota annuale di ammortamento), erogazione di € 862.000 della Fondazione Cassamarca.

Progetto di riqualificazione della piazza di Santa Maria Novella e del complesso ex Leopoldine di Firenze; erogazione di € 775.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Consolidamento statico e restauro della Torre del Palazzo Comunale di Montalcino; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Progetto di recupero archeologico della vecchia Cattedrale di Alessandria e riqualificazione della parte soprastante di Piazza Libertà da destinare a sosta pedonale; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Progetto per il restauro funzionale di Palazzo Ducale in Lucca; erogazione di € 465.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Restauro della facciata e della copertura della Chiesa di Santo Stefano a Pisa; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa.

Progetto per l'illuminazione di parti significative delle mura etrusche e dei siti monumentali da esse connesse, ai fini della loro valorizzazione nell'area di Perugia, € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

L'importo medio unitario delle erogazioni nell'ambito in esame è più che doppio delle media del settore (€ 87.000 contro € 40.000). Ciò è in parte dovuto alla natura intrinseca degli interventi, che implicano fisologicamente investimenti più cospicui e progettualità complesse, ma è anche espressione di una propensione delle Fondazioni a sostenere iniziative locali di consistente rilievo economico.

Il comparto si caratterizza inoltre per essere l'unico, tra quelli considerati nel settore, in cui la prevalenza dei beneficiari è di natura pubblica, con una quota pari a 52,5%.

È da segnalare, inoltre, il particolare rilievo che qui assumono le partnership delle fondazioni con altri soggetti per la realizzazione dei progetti finanziati: il peso delle erogazioni in pool è infatti del 32%, di molto superiore al dato di sistema (pari a 18%).

La seconda tipologia principale di intervento, nel settore in esame, è costituita da iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie (vedi Tab. 4.3), a cui vanno 62,5 milioni di euro (il 18,5% delle erogazioni del settore). È questo il comparto che mostra il maggior dinamismo rispetto al 2002, sia in termini di incidenza degli importi erogati (+3,6%) sia relativamente al numero degli interventi (+ 2,9% di incidenza sul numero totale del settore). I contributi erogati hanno alimentato un numero elevato di progetti (il più alto del settore, con circa 1.900 interventi censiti) ed interessato un po' tutti i campi artistici: la musica, il teatro, la letteratura, il balletto, il cinema, ecc. Tra essi si rileva una significativa focalizzazione delle iniziative in campo musicale e teatrale, in cui gli interventi più tipici sono il sostegno alla gestione di istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, ecc.) e il sovvenzionamento di rappresentazioni e concorsi.

Anche in questo caso le erogazioni in pool sono particolarmente frequenti: il loro peso, in termini di importi erogati, è più che doppio rispetto al dato generale (38,2% contro 18%).

Diversamente, invece, da quanto visto sopra per le erogazioni inerenti la conservazione dei beni architettonici, in questo comparto i soggetti beneficiari sono in larghissima prevalenza privati (84,4%). Parimenti diverso è il dato che emerge osservando l'importo medio unitario degli interventi, in questo caso inferiore alla media di settore (€ 33.000 contro 40.000).

Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie

Alcuni esempi

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 6.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Acquisizione del cinema teatro Massimo di Pescara; erogazione di € 1.876.706 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

Sostegno e gestione orchestra sinfonica giovanile di Roma; erogazione di € 1.597.400 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma.

Progetto di diffusione della cultura musicale a Firenze: realizzazione del programma musicale e operistico previsto per il 2003; erogazione di € 1.291.000, Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Contributo alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia.

Costituzione Fondazione Perugia Musica Classica; erogazione di € 516.500 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Attività per la stagione 2002-2003: concertistica, operetta, danza, prosa e iniziative rivolte ai giovani nella provincia di Reggio Emilia; erogazione di € 515.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori.

Organizzazione Sassuolo Musica Festival, erogazione di € 360.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Contributo per l'organizzazione del Festival "Settembre Musica" a Torino, edizione 2003; erogazione di € 360.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Realizzazione di iniziative culturali: Scolpire l'opera e La città della Musica di Torre del Lago Puccini; erogazione di € 220.000 della Cassa di Risparmio di Lucca.

Tra gli altri ambiti di intervento che caratterizzano il settore (vedi ancora Tab. 4.3), mostrano un significativo rilievo le Attività museali e le Arti visive (complessivamente oltre 40 milioni di euro, pari a 12 % degli importi erogati),

Le erogazioni in questi campi sono finalizzate in prevalenza al sostegno di istituzioni museali già esistenti o alla creazione di nuove realtà espositive. Numerosi sono altresì i restauri di opere pittoriche e di sculture, nonché le mostre organizzate con il contributo essenziale delle Fondazioni.

Nella gestione delle attività museali è frequente il ricorso da parte delle

Fondazioni alle società strumentali: il 19% degli importi destinati a tali attività è elargito attraverso questi organismi intermedi (contro il 7% rilevato a livello generale di sistema).

Con incidenze minori sul settore, ma rilevanti per l'impatto sulle singole realtà locali, sono poi da evidenziare gli interventi nel campo dell'Editoria (e altri mezzi di comunicazione) e a sostegno di Biblioteche e Archivi (entrambi con una incidenza di circa 3% sugli importi erogati nel settore). In quest'ultimo ambito i volumi di attività rimangono pressoché invariati rispetto al 2002 (270 interventi per circa 10 milioni di euro complessivi); i progetti più frequenti riguardano il censimento e la catalogazione di collezioni librerie e documentali, nonché interventi per l'innovazione dei sistemi di archiviazione (digitalizzazione degli archivi, allineamento a standard internazionali, ecc.).

Il settore editoriale, invece, fa registrare un interessante trend di crescita sia nel numero di iniziative promosse (+22%) sia per gli importi assegnati (+41%), confermando la tradizionale e vivace presenza delle Fondazioni nella produzione di volumi d'arte e pubblicazioni di qualità.

È da rilevare, ancora, che nell'ambito di questo settore è particolarmente alta l'incidenza dei progetti gestiti direttamente dalla Fondazione (35,2% degli importi).

Arti visive, Attività museali, Biblioteche e Archivi

Alcuni esempi

Riallestimento del Museo dell'Automobile presso l'Associazione Museo dell'Automobile di Torino; erogazione di € 2.500.000 della Compagnia di San Paolo.

Mostra "Oro e L'Azzurro. I colori del Sud da Cézanne a Bonnard", tenuta in Casa dei Carraresi a Treviso; erogazione di € 2.421.547 della Fondazione Cassamarca.

Sostegno attività "Museo del Corso" di Roma; erogazione di € 1.597.400 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma.

Realizzazione della mostra "Pitti Reggia Aperta" e del convegno sullo stesso tema, presso la Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze; erogazione di € 1.300.000 della Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Organizzazione della mostra "Da Modigliani al contemporaneo" a Mode-

na; erogazione di € 1.170.100 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Organizzazione della mostra monografica sul pittore forlivese “Marco Palmezzano e il suo tempo”; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Progetto i “Musei dell’Acropoli”, per la promozione della rete museale dell’Acropoli di Perugia; erogazione di € 516.500 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Costituzione della Fondazione Museo Ettore Guatelli a Parma; erogazione di € 317.620 della Fondazione Monte Parma.

Progetto per la valorizzazione e messa in rete dell’Archivio e della Biblioteca del Centro Culturale F. L. Ferrari di Modena: adeguamento dei locali, acquisto attrezzature informatiche e catalogazione dei volumi erogazione di € 257.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Realizzazione della mostra d’arte contemporanea “Il Periplo Creativo” maestri e nuove espressioni fra Genova e Istanbul e Convegno delle Accademie di Belle Arti del Mediterraneo, in programma a Genova; erogazione di € 250.00 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Istruzione

Il settore Istruzione è secondo nella graduatoria degli importi erogati con circa 185 milioni di euro elargiti a fronte di 3.550 interventi (vedi Tab 4.2). Dopo il sensibile aumento registrato nel 2002 (la quota delle erogazioni di riferimento era passata da 12,8% nel 2001 a 16,4% nel 2002) l’incidenza delle erogazioni nel settore si stabilizza sopra al 16%, con una crescita dei volumi di attività sia in termini di importi erogati (+4,4% rispetto al 2002) sia (e soprattutto) in termini di numero di interventi realizzati (+20%).

Il profilo generale di questi interventi vede confermata, anche nel 2003, la prevalenza del segmento di più elevata specializzazione del sistema educativo nazionale (vedi Tab. 4.4). Il 56,4% delle erogazioni nel settore è infatti rivolto al comparto dell’istruzione superiore, comprendente l’istruzione universitaria e para-universitaria, a cui vengono destinati circa 82 milioni di euro (44,4% del totale di settore), e di specializzazione post-universitaria (22,2 milioni di euro, per una quota del 12% del settore).

L’andamento tuttavia più rilevante, che emerge con evidenza dalla comparazione dei dati con l’anno precedente, è la fortissima crescita degli interventi a favore dell’istruzione primaria e secondaria, che assumono una incidenza più che doppia rispetto al 2002, passando da 26,6 milioni di euro a 59,6 milioni (+124%), con una quota sul totale erogato nel settore che progredisce da 15% a 32,3%.

Per contro, il terzo principale ambito di intervento nel settore, cioè l’istruzione professionale e degli adulti, subisce una flessione molto netta rispetto all’anno precedente, vedendo dimezzata l’assegnazione degli importi (da 14,4 milioni a 7,3 milioni di euro) e la relativa incidenza sulle erogazioni del settore (da 8% a 3,9%).

Per il restante 7,4% delle risorse destinate al settore non è possibile indicare il sotto-settore di assegnazione, poiché trattasi di interventi di importo unitario inferiore a 5 mila euro⁴ ovvero non classificati in dettaglio in sede di rilevazione statistica.

Passando ad un esame più analitico dei tre sotto-settori presi in considerazione, si evidenziano le principali tipologie di intervento realizzate.

In ambito universitario prevalgono interventi di natura infra-strutturale: 42 milioni di euro (52,5% del comparto) sono stati spesi per la Costruzione e ristrutturazione di immobili, interessando progetti finalizzati soprattutto all’insediamento di nuove Facoltà, di poli di ricerca e di strutture integrate per l’alloggiamento di studenti.

Istruzione superiore - interventi di natura infra-strutturale

Alcuni esempi

Realizzazione di un complesso edilizio a Verona da destinare ad università e relativi servizi e ad usi culturali e sociali; erogazione di € 26.236.010 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona.

Lavori di ristrutturazione del Collegio Carlo Alberto di Torino; erogazione di circa € 4.842.567 della Compagnia San Paolo di Torino..

Realizzazione di un Campus studentesco (strutture di accoglienza, residenza, attività sportive ricreative e socio-comunitarie per studenti universitari e studenti delle scuole medie superiori); erogazione di € 3.976.854 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

⁴ Per questo tipo di iniziative il sistema di rilevazione adottato prevede l’indicazione del solo macro-settore, senza ulteriori dettagli in merito ai sotto-settori di destinazione.

Realizzazione di una biblioteca all'interno dell'edificio ex "Albergo dei Poveri" ad uso degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche a Genova; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Acquisto immobile sito in via Melchiorre Gioia a Piacenza, da adibire a Centro Studi religiosi e altre strutture di formazione per giovani; erogazione di € 322.785, della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L'altro filone principale di intervento in ambito universitario è costituito dal sostegno a specifici progetti e programmi di studio (16,1% del comparto, per una spesa complessiva di circa 13 milioni di euro).

Per quanto riguarda i progetti specifici meritano una citazione i significativi interventi finalizzati al rafforzamento dei servizi bibliotecari universitari e all'innovazione delle metodologie didattiche.

I programmi di studio finanziati sono invece costituiti soprattutto da Corsi di diploma universitari relativi ad una ampia gamma di materie. Oltre alle discipline più tradizionali, quelle giuridiche ed economiche, non mancano iniziative su tematiche più innovative, quali ad esempio quelle ambientali o del turismo.

Istruzione superiore - specifici programmi di studio

Alcuni esempi

Contributo per la realizzazione del Progetto "Espansione dei servizi bibliotecari agli studenti e dell'offerta di risorse elettroniche 2003-2005" in Piemonte; erogazione di € 1.291.142 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Attivazione del corso di laurea specialistica in Tecnologie di monitoraggio e recupero ambientale, erogazione di circa € 1.000.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Progetto "Università aperta" intervento su tre ambiti: "Potenziamento rete di Atene"; "Biblioteche aperte"; "Vetrina Multimediale della Università degli Studi di Perugia"; erogazione di circa € 516.500 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Realizzazione del corso di "Literature and culture in the ancient mediterranean: Rome and the near east" (Venice International University, Summer.

Institute) organizzato a Venezia nell'ambito del progetto Summer institute in the Humanities; erogazione di € 149.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia.

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, le Università pubbliche assorbono una quota largamente maggioritaria delle risorse impegnate, in ulteriore aumento rispetto al 2002 (circa 77% nel 2003, contro 67% nell'anno precedente).

Come già osservato per le erogazioni in ambito universitario, anche nell'istruzione post-universitaria prevalgono, pur se con incidenza meno netta, gli interventi destinati all'edificazione o alla ristrutturazione di immobili, con un impegno di 9,3 milioni di euro (42% del comparto).

Per il sostegno diretto ai programmi di studio sono invece impegnati circa 6 milioni di euro, con una incidenza di 25,5% sul totale. Le Fondazioni focalizzano le proprie iniziative maggiormente a sostegno della "domanda" di formazione, erogando borse di studio agli studenti per circa 3,5 milioni di euro (15,3% del totale di comparto). Sul versante dell'"offerta" formativa, invece, l'azione delle Fondazioni si traduce soprattutto nella organizzazione e sponsorizzazione di conferenze e seminari (1,3 milioni spesi, pari a 5,7%) e nel finanziamento di corsi di specializzazione post-laurea (con erogazioni per oltre 1 milione di euro, cioè una quota di 4,5% del totale).

Sono inoltre da considerare, sempre con riguardo all'attività a sostegno dell'offerta formativa post-universitaria, le somme erogate dalle Fondazioni a titolo di "contributo di gestione" a beneficio degli enti e delle istituzioni operanti in questo particolare segmento (5,5 milioni di euro, pari al 25% delle erogazioni del comparto).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari degli interventi, relativamente al complesso delle erogazioni rivolte all'istruzione post-universitaria, la situazione è opposta a quanto visto sopra per l'istruzione universitaria: prevalgono nettamente le strutture private, cui viene destinato l'83,5% degli importi.

Come già visto in apertura di questa sezione l'Istruzione primaria e secondaria è il secondo principale spazio di intervento delle Fondazioni nell'ambito del settore Istruzione, ed è anche quello che nel 2003 fa registrare la crescita più evidente rispetto all'anno passato, progredendo di più del doppio sia per importi assegnati (59,6 milioni di euro, contro 26,6 milioni l'anno precedente) sia come incidenza sul totale di settore (32,3% contro 15%). Va segnalato, peraltro, che a questa crescita così ingente concorre l'imputazione all'esercizio di un singolo interven-

to dell'ammontare di ben 15,3 milioni di euro⁵.

Anche in questo settore il tipo di finalizzazione più ricorrente è la costruzione o ristrutturazione di immobili, cui vengono destinati circa 16 milioni di euro, pari al 27% del totale.

Seguono, con volumi e incidenze analoghe, la fornitura di attrezzature e mezzi scolastici (6,5 milioni, con incidenza dell'11% sul totale del comparto) e gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio specifici (circa 6,1 milioni di euro, con una incidenza del 10,3%).

Per quanto attiene ai primi, sono in primo piano i progetti volti a fornire alle scuole dotazioni informatiche, strumentazione e arredi per laboratori, biblioteche, mezzi per il trasporto degli studenti) per complessivi 5,1 milioni di euro (19,3% del totale erogato).

In ordine ai programmi di studio finanziati, l'ampia gamma di iniziative realizzate include numerose interventi su tematiche interdisciplinari e materie non usualmente incluse nei programmi di insegnamento tradizionali (ad esempio: lingue, informatica, musica, educazione ambientale, cultura multi-razziale, ecc.).

Istruzione primaria e secondaria- interventi di natura infra-strutturale

Alcuni esempi

Contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di legge dei fabbricati scolastici della provincia siti nelle zone Cuneese, Albese e Monregalese; erogazione di € 575.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Cuneo.

Costruzione di un polo educativo polivalente rivolto all'infanzia ed ai giovani in località Pianella (SI); erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Realizzazione di un Centro per l'Infanzia sito in "Lama Sud", comprendente quattro sezioni di asilo nido e sei sezioni di scuola materna (in un quartiere di forte espansione demografica); erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Progetto per la realizzazione di un asilo nido ed una scuola dell'infanzia in via S. Eurosia (Parma); erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Istruzione primaria e secondaria- programmi di studio

Alcuni esempi

Progetto per la diffusione dei quotidiani nelle scuole presso la Fondazione per la Scuola - Educatorio Duchessa Isabella della Compagnia di San Paolo a Torino; erogazione di € 600.000 della Compagnia San Paolo di Torino.

Progetto "Educare alla scienza e alla tecnologia" a cura del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Estensione e potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere e azioni di alfabetizzazione di allievi stranieri immigrati a Carpi; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

La distribuzione delle risorse erogate tra settore pubblico e privato vede ancora prevalere il primo (52,3%), ma con una quota di incidenza in calo rispetto al 2002 (era 58%) .

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti, terza area di destinazione principale nell'ambito del settore Istruzione (vedi ancora Tab. 4.4), ammontano a 7,3 milioni di euro, pari al 3,9% del totale.

Come già segnalato, si osserva un vistoso ridimensionamento del comparto rispetto al 2002 (i valori erogati allora furono 14,2 milioni di euro, con una incidenza dell'8% sul totale).

Si rileva un sostanziale equilibrio tra gli interventi di carattere strutturale e quelli volti a sostenere attività e progetti.

I primi assorbono poco meno del 49% delle risorse (3,5 milioni di euro), e sono essenzialmente volti alla riqualificazione e all'ammodernamento delle strutture dedicate alla didattica (manutenzione straordinaria di immobili, dotazioni informatiche, biblioteche, ecc.).

Il 43% degli importi erogati (3,2 milioni di euro) si distribuisce tra progetti e iniziative di varia natura tendenti a sostenere iniziative e programmi di studio, ovvero gli studenti che ad essi si rivolgono.

⁵ Si tratta, in particolare della dotazione iniziale di una fondazione strumentale.

Istruzione professionale e degli adulti- ammodernamento immobili*Alcuni esempi*

Progetto Texilia comprendente la ristrutturazione di un immobile per la società di formazione IPSIA a Biella; erogazione di circa € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Ristrutturazione della scuola professionale per la ristorazione alberghiera Istituto “Nazareno” a Carpi; erogazione di € 20.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

La parte residua degli interventi del comparto è rappresentata quasi completamente da sovvenzioni destinate a Istituti e Organizzazioni impegnati nelle attività formative in argomento.

Le risorse spese nel comparto nel 2003 sono in prevalenza destinate a soggetti privati (68%).

Istruzione professionale e degli adulti-Progetti specifici e programmi di studio*Alcuni esempi*

Realizzazione di una struttura formativa per tenere corsi di aggiornamento e di formazione anche per dipendenti pubblici ad Alessandria; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Contributo per un progetto strategico a valenza pluriennale, per il lavoro e lo sviluppo dell'area economica bolognese; erogazione di circa € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Progetto “Centro Studi Il Perugino”; erogazione di circa € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Tornando ad un esame generale dell'attività erogativa svolta dalle Fondazioni nel settore Istruzione alcune note conclusive possono essere riferite alle fonti delle proposte progettuali e alle modalità di realizzazione degli interventi.

Risulta particolarmente significativa la percentuale dei “progetti propri” condotti dalle fondazioni (34% degli importi erogati contro 16,9% del dato generale), mentre sono sottodimensionate, a confronto con i dati generali di sistema, le assegnazioni basate su domande presentate da terzi (60,6% contro 69,2%) e le incidenze dei “bandi” (5,1% contro 13,9%).

Di rilievo, infine, risulta la realizzazione diretta dei progetti da parte delle Fondazioni, che incide per il 19,8% degli importi erogati nel settore (contro 8,5% del dato generale), e il ricorso a società strumentali (16,8% degli importi contro 10,2% per l'insieme di tutti i settori).

Assistenza Sociale

Questo settore assorbe una quota molto importante delle risorse erogate dalle Fondazioni, la terza in ordine di importanza relativamente all'ammontare degli importi destinati (13,2 % pari a 150,6 milioni di euro) e la seconda per numero di iniziative (17,7% pari a 4.046 interventi).

È bene ricordare, inoltre, che i dati sopra evidenziati non rendono conto per intero della presenza del sistema Fondazioni nel settore dell'assistenza alle categorie sociali più deboli; ad esso si deve ricondurre infatti anche una consistente parte dell'attività erogativa rivolta al mondo del volontariato, a cui è riservata una specifica voce di classificazione che viene esaminata nel successivo paragrafo.

La parte largamente prevalente dei contributi (121,1 milioni di euro pari a 80,4% del totale di settore) è rivolta ai servizi sociali (vedi Tab. 4.5); per il resto, al di fuori delle iniziative per le quali non sono disponibili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono per il 9,5%), residuano quote minori destinate al sostegno dei redditi di famiglie disagiate (5,8% pari a 8,7 milioni di euro) e ai servizi di protezione civile e di assistenza ai profughi (4,4% pari a 6,6 milioni di euro).

La principale categoria destinataria dei servizi sociali erogati con i contributi delle fondazioni (vedi Tab. 4.6) si conferma, come nel 2002, quella degli anziani, a cui vanno 45,7 milioni di euro. La presenza delle Fondazioni in questo ambito aumenta nel 2003 in misura molto rilevante rispetto all'anno precedente: gli importi erogati aumentano del 68%, il numero delle iniziative finanziate cresce del 33%, e l'incidenza nell'ambito del comparto dei servizi sociali aumenta di oltre 10 punti, passando da 27,2% a 37,7%.

Le altre principali categorie di soggetti beneficiari sono i disabili e i minori.

Ai primi vengono erogati circa 20 milioni di euro: cioè circa lo stesso volume di risorse dello scorso anno, ma con una incidenza in flessione nell'ambito del comparto (16,2% contro 20,6% nel 2002).

Ai minori affluiscono oltre 15 milioni di euro, in leggero aumento in valore assoluto (nel 2002 erano 14,2 milioni) ma con un peso leggermente inferiore (12,6% contro 13,7% nel 2002) tra i beneficiari considerati.

Con una quota di importi erogati inferiore rispetto a quanto visto per le tre categorie di soggetti esaminate, le Fondazioni rivolgono la propria opera di

assistenza ad un ampio ventaglio di altri soggetti. Tra essi assumono un rilievo significativo le famiglie a rischio di emarginazione sociale (4 milioni di euro erogati, pari al 4% del comparto) e i tossicodipendenti, ai quali è destinato il 2,3% delle somme spese nel comparto (per complessivi 2,3 milioni di euro).

Servizi sociali

Alcuni esempi

Progetto di assistenza domiciliare anziani non autosufficienti nelle province di Bologna e Ravenna; erogazione di circa € 2.500.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Realizzazione di una residenza sanitaria nel Comune di Tortona; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Contributo per il progetto “Cascina biblioteca: verso il dopo di noi”. Il progetto ha l’obiettivo di affrontare il problema della residenzialità di soggetti disabili attraverso la ristrutturazione di una parte della Cascina Biblioteca di via Casoria a Milano; erogazione di € 290.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Costruzione di una casa alloggio per venti disabili nell’area del Comune di Montagnana (PD). La casa alloggio è stata progettata in due unità, ciascuna con capacità ricettiva fino a dieci persone; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Le risorse destinate ai servizi sociali sono canalizzate prevalentemente verso forme di assistenza residenziale (71% degli importi erogati), cioè nell’ambito di strutture di accoglienza dove i fruitori sono alloggiati per periodi più o meno prolungati. I servizi non residenziali, cioè quelli prestati a livello domiciliare o presso strutture diurne dedicate, incidono invece in misura maggiore quanto a numero di interventi (53%).

Esaminando l’incidenza delle suddette forme assistenziali tra le principali categorie di assistiti, si rileva che i servizi di tipo residenziale assumono particolare rilievo per gli anziani (i progetti relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani sono tra i più tipici delle Fondazioni in questo settore), mentre le prestazioni di natura non residenziale sono più frequenti nel campo dell’assistenza ai disabili.

In merito alla specifica finalizzazione dei contributi, nel settore in esame si rafforza la prevalenza delle erogazioni per Costruzione e ristrutturazione di immobili (46% degli importi nel settore), ma si conferma

anche l’incidenza assai marcata, ben superiore di quella registrata per l’insieme dei settori, del sostegno a programmi di attività specifici (28% nel settore, contro 20% a livello generale).

È peculiare, nel settore, l’interazione delle fondazioni con una estesa platea di organizzazioni di media e piccola dimensione che, per espletare sul territorio la propria attività istituzionale a vantaggio delle categorie sociali più deboli, richiedono alle Fondazioni contributi per la realizzazione di iniziative e progetti.

Sono interlocutori privilegiati delle Fondazioni, in questo settore, le categorie di soggetti “istituzionalmente specializzate” (Cooperative sociali e Associazioni di promozione sociale, a cui va complessivamente il 15,3% delle erogazioni), nonché l’articolato mondo dell’associazionismo privato, volontario e non, e degli enti religiosi (nell’insieme, a questi soggetti va il 43,5% degli importi erogati). Si tratta, in sostanza, di quel vasto arcipelago di organizzazioni che da sempre, nelle sue varie articolazioni territoriali, dimensionali e settoriali, svolge sul territorio una capillare opera di assistenza alle categorie sociali più deboli.

Servizi sociali- progetti specifici

Alcuni esempi

Progetto “Da assegni di cura a buoni servizio”: sperimentazione del buono di servizio per anziani sul territorio del Comune di Torino; erogazione di € 1.500.000 della Compagnia San Paolo di Torino.

Realizzazione di una struttura residenziale e semiresidenziale per minori in condizioni di disagio a Modena fra via Borri e via Minutara; erogazione di circa € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Contributo a sostegno dell’assistenza domiciliare per trenta famiglie di Rimini, erogazione di circa € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti elettrici ed idraulici del Centro Diurno per anziani di Campogalliano; erogazione di € 310.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Realizzazione progetto “Dopo di noi”; casa di accoglienza per ragazzi portatori di handicap rimasti soli; erogazione di € 215.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.

La presenza maggioritaria di soggetti beneficiari privati raggiunge in questo settore una delle punte più alte (74% degli importi assegnati), coerentemente con il quadro d'insieme dell'attività appena tracciato.

Le associazioni private (ivi incluse le associazioni di promozione sociale) sono particolarmente presenti nei servizi sociali destinati ai disabili, ai tossicodipendenti e alle famiglie a rischio, dove raccolgono quote comprese tra il 30 e il 50% degli importi erogati dalle Fondazioni. Le organizzazioni religiose intervengono soprattutto nel sostegno agli anziani e nell'assistenza delle famiglie a rischio e dei minori (con quote intorno al 15%). Le cooperative sociali presidiano in prevalenza le aree della tossicodipendenza e delle disabilità (con quote superiori al 26%).

Per quanto attiene alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare è da segnalare il frequente ricorso al bando pubblico, che viene utilizzato per l'allocazione del 23,4% degli importi erogati (contro 13,9% a livello di sistema).

Oltre ai "grandi progetti", che pure non mancano, sono spesso sostenuti interventi che comportano un impegno finanziario relativamente modesto, con i quali però le comunità locali ricevono un importante contributo per fronteggiare le crescenti emergenze socio-assistenziali.

Un indicatore che riflette questo fenomeno è l'importo unitario medio degli interventi realizzati, più basso rispetto a quanto rilevato a livello di sistema (37.000 euro contro 50.000).

L'impegno delle Fondazioni è indirizzato prevalentemente al sostegno della progettualità delle organizzazioni beneficiarie, più che non all'erogazione di contributi volti alla generica copertura dei loro costi di gestione: ciò è riscontrato, in particolare, dal valore modesto della voce Contributi generali per l'amministrazione, che è di poco superiore al 3% (mentre a livello generale essa incide per il 15%).

Filantropia e Volontariato

In questo settore sono compresi gli interventi rivolti a due principali tipologie di soggetti non profit: le organizzazioni di volontariato e alcuni particolari tipi di intermediari in campo filantropico (soprattutto fondazioni comunitarie). Per quanto riguarda le prime, peraltro, è da osservare che una parte non trascurabile delle elargizioni (circa l'11% del totale destinato a questa categoria di beneficiari), è stata rilevata nell'ambito dei settori in cui le organizzazioni operano (segnatamente nei settori Sanità e Assistenza sociale) e non viene quindi presa in considerazione in questo comparto.

Complessivamente il settore assorbe 136,7 milioni di euro, pari al 12% del totale erogato dalle fondazioni (quarta posizione in graduatoria).

Il 72,2% di questo importo, pari a 98,7 milioni di euro⁶, è costituito dagli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato previsti dalla Legge 266/91 (vedi Tab. 4.7). Come è noto, si tratta di una forma di contribuzione obbligatoria posta a carico delle Fondazioni di origine bancaria, mediante la quale una quota delle risorse prodotte da esse annualmente prodotte (un quindicesimo dei proventi al netto dei costi di funzionamento e delle riserve obbligatorie) viene finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite dei Centri di servizio, istituiti a tal scopo in tutte le regioni.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati annualmente siano messi a disposizione di appositi Comitati di gestione (uno per regione), cui è affidato il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio operanti nella regione sulla base dei programmi di attività presentati.

Ai fini della nostra analisi, per ciascuna fondazione viene preso in considerazione l'accantonamento complessivo iscritto nel bilancio 2003⁷, assumendo convenzionalmente che esso rappresenti un singolo intervento; ne consegue che il numero di iniziative contabilizzate con questo titolo coincide con il numero di fondazioni.

Questo criterio di rilevazione contribuisce a tenere relativamente basso il numero di interventi censiti nel settore (1.241 interventi): è per questa ragione che essi presentano una incidenza percentuale, sul totale di iniziative, notevolmente inferiore rispetto al corrispettivo peso in termini di importo (5,4% contro 12%) .

La Tab. 4.7 evidenzia che il sostegno al volontariato viene offerto anche tra-

⁶ La somma include anche la quota di accantonamenti prudenziali (pari a 42,6 milioni) che le Fondazioni effettuano a partire dal 2001 in conseguenza del giudizio, tuttora pendente presso il T.A.R. del Lazio, in merito al criterio di computo dell'accantonamento previsto dalla legge sul volontariato (L.266/91).

La questione fu sollevata nel corso del 2001 da alcuni Centri di servizio i quali impugnarono l'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro (recante indicazioni alle Fondazioni per la redazione del bilancio dell'esercizio 2000), con il quale era stato disposto, in conformità alla nuova normativa delle Fondazioni da poco introdotta, un criterio di calcolo dell'accantonamento al fondo speciale che, nella sostanza, riduceva di circa la metà la base di computo del "quindicesimo". A seguito dell'incerta situazione venutasi a creare, in considerazione della sospensiva del provvedimento ministeriale concessa dal T.A.R. (e confermata dal Consiglio di Stato), la maggior parte delle Fondazioni ha deciso di effettuare, in aggiunta all'accantonamento determinato secondo l'indirizzo ministeriale, un ulteriore accantonamento integrativo prudenziale, che sarà svincolato a conclusione del giudizio in atto.

⁷ Si prescinde, pertanto, dalla eventuale assegnazione delle somme accantonate a più fondi speciali regionali (come avviene per le fondazioni di maggior dimensione) e non si considerano i movimenti di cassa conseguenti al materiale utilizzo dei fondi da parte dei Centri di servizio.

mite contributi concessi alle singole organizzazioni, deliberati autonomamente dalle Fondazioni in aggiunta agli accantonamenti obbligatori sopra descritti.

Nel 2003 questo tipo di interventi ha avuto un grandissimo impulso, quadruplicando il numero di interventi (da 173 nel 2002 a 675 nel 2003) e decuplicando le somme erogate (da 1,4 milioni nel 2002 a 15,3 milioni nel 2003).

L'importo medio unitario delle iniziative in questo ambito è relativamente contenuto (circa 22.000 euro per intervento), a testimonianza di un'approccio teso a soddisfare molteplici e diffuse esigenze di supporto espresse dalle numerose associazioni operanti sul territorio.

Alcuni esempi

Percorsi assistiti sperimentali per cure domiciliari a persone non autosufficienti nella provincia di Pisa; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa.

Contributo per la costruzione della nuova Casa del Volontariato a Parma; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Ristrutturazione e arredamento della Casa Famiglia per disabili motori "Nostra Signora delle Spine" a Genova; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

"Progetto Transafricanacqua", mirante a soddisfare gli urgenti bisogni di acqua di popolazioni residenti in terre aride e scarsamente servite da strutture idrodistributive dell'Africa; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Programma di intervento per l'assegnazione di minibus per incentivare e migliorare i servizi di accompagnamento e trasporto di persone disabili nelle Piemonte erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

L'altro filone di attività compreso nel settore in esame riguarda i Contributi a fondazioni grant making e ad altri intermediari filantropici (vedi ancora Tab. 4.7). Si tratta di un volume di erogazioni pari a 19 milioni di euro, corrispondenti al 13,9% del settore, quasi interamente costituito da contributi destinati alle fondazioni comunitarie. Esse rappresentano una modalità di intervento basata sull'attivazione di nuove istituzioni filantro-

piche a forte radicamento locale (le fondazioni comunitarie, appunto) dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento. Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono attinte in parte dalla fondazione "madre" (in questo caso la fondazione bancaria), e in parte dalle donazioni di cittadini e di altre istituzioni presenti sul territorio. Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo, che già da alcuni anni promuove la costituzione e il mantenimento di fondazioni comunitarie operanti in alcune province della Lombardia e del Piemonte (allo stato attuale sono operative 12 fondazioni comunitarie).

Più di recente, anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia si è impegnata in questo tipo di esperienza, costituendo due nuove fondazioni comunitarie nel Veneto.

Ricerca

Nel corso del 2003 al settore Ricerca sono stati destinati 111,5 milioni di euro: una somma che pone il settore al quinto posto della graduatoria per importi erogati con una quota del 9,8% sul totale. Rispetto all'anno precedente si registra un significativo aumento del volume di attività (+16% degli importi erogati, e +14% del numero di interventi), con il superamento in graduatoria del settore Sanità.

Il campo medico e quello tecnologico si confermano ai primi posti tra quelli toccati dalle iniziative delle Fondazioni (vedi Tab. 4.9).

Il trend rispetto al 2002, tuttavia, è diverso per i due comparti.

La ricerca e lo sviluppo sperimentale in medicina è stazionaria: con un ammontare di 37,9 milioni di euro assegnati, quasi pari a quanto ottenuto nel 2002, si mantiene in testa alla graduatoria, ma vede diminuire la sua incidenza nel settore (da 38,9% a 34%).

Le ricerche nel campo tecnologico e delle scienze naturali presentano invece un sensibile andamento di crescita, con un aumento del 20% dei fondi elargiti (da 30,5 a 36,4 milioni di euro) e del 40% del numero di interventi realizzati (da 265 a 373).

A distanza, come anche nel 2002, segue la ricerca nel campo delle scienze sociali, che riceve circa 7 milioni di euro, pari al 6,2% delle erogazioni complessive.

Quanto residua delle somme assegnate al settore è destinato ad altri ambiti di ricerca, per i quali non è disponibile una classificazione analitica.

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la peculiarità del settore evidenziando una incidenza largamente maggioritaria delle voci "Sostegno alla ricerca" e "Realizzazione di progetti spe-

cifici” nelle quali sono classificate le iniziative volte a finanziare specifici progetti di ricerca condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi. Esse incidono per il 74% nel caso della ricerca in campo tecnologico, per il 68 % nella ricerca in campo medico e per il 51% relativamente a quella in campo sociale, assumendo un peso ben maggiore rispetto a quello registrato per l’insieme di tutti i settori (meno del 25%).

Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico, tecnologico e sociale

Alcuni esempi

Progetto per la realizzazione di una sede a Ca’ Tron a Treviso per lo studio delle Biotecnologie.; erogazione di circa € 4.000.000 della Fondazione Cassamarca.

Progetti di ricerca nell’ambito del Distretto Tecnologico Veneto sulle Nanotecnologie; erogazione di € 3.000.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Integrazione del contributo per la realizzazione del Planetario e del Museo interattivo dell’Astronomia e dello Spazio presso l’Osservatorio Astronomico di Torino; erogazione di € 900.000 della Compagnia di San Paolo.

Progetto “Salute Uomo”: creazione di un centro regionale per lo studio dei fenomeni fisiologici e patologici di natura uro-andrologica; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Realizzazione di un laboratorio per lo sviluppo di nuove tecnologie laser nel campo della fisica atomica e metrologia avanzata in ambiti spaziali, presso la nuova sede del LENS al Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino; erogazione di € 465.000; Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Progetto Nanolab: Sviluppo dei laboratori di nanofabbricazione e analisi di materiali e superfici su scala nanometrica a Modena; erogazione di € 290.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

“Progetto ISEIGU” Istituto Superiore Europeo Interdisciplinare di Genetica Umana, costituzione di una struttura stabile della Compagnia San Paolo in campo scientifico a Torino; erogazione di € 5.500.000 della Compagnia di San Paolo.

Progetto per la realizzazione di un centro di Bioinformatica presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova; erogazione di circa 1.400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Progetto per la diffusione e per l’utilizzo delle nuove conoscenze derivanti dallo studio del genoma umano, dalla genetica medica e dalla ricerca post-genomica a Bologna; erogazione di € 900.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Sostegno al progetto di ricerca: “Identificazione delle cellule staminali nei tumori umani”; erogazione di € 252.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Progetto di ricerca nella provincia di Piacenza per l’impiego di cellule staminali emopoietiche nella pratica clinica ematologica ed oncologica; erogazione di € 200.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sostegno dell’attività istituzionale del FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione), erogazione di € 140.000 della Compagnia di San Paolo.

Progetto “Ripensare le politiche di sviluppo regionale: il ruolo del capitale sociale nello sviluppo delle regioni meno favorite”; erogazione di € 40.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.

Il sostegno degli enti di ricerca sotto forma di sussidi generici per la copertura dei costi di gestione (i c.d. Contributi generali per l’amministrazione), risulta molto diffuso nel campo della Ricerca sociale (dove assorbe oltre il 38% degli importi erogati), mentre è pressoché assente negli altri due ambiti di ricerca considerati (solo nel caso della ricerca tecnologica si rileva un modesto 2,6% di incidenza sugli importi erogati). In campo medico è invece ricorrente la destinazione di fondi a studiosi e ricercatori per borse di studio, premi e riconoscimenti vari (all’insieme di queste iniziative va il 15% del totale erogato nel comparto).

La fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce una ulteriore modalità di sostegno spesso fornito dalle fondazioni agli Enti di ricerca, in misura pressoché pari nei due campi principali; con questa finalizzazione sono stati spesi, complessivamente per il settore Ricerca, circa 8,5 milioni di euro, con incidenze superiori all’11%.

Ricerca - Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali*Alcuni esempi*

Acquisto di uno strumento ICP-MS (atomizzazione a plasma accoppiato induttivamente con rivelazione a spettrometria di massa) a doppia focalizzazione (alta risoluzione) a Firenze; erogazione di € 430.000, Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Acquisto di microscopio confocale e stazione di microiniezione per la valutazione degli epatociti derivati da cellule staminali emopoietiche nel fegato bioartificiale con cellule umane a Modena; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Acquisto di uno spettrometro di massa per ricerca sull'attività nella provincia di Pesaro; erogazione di € 1000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

Acquisto di un microscopio confocale a fluorescenza modulare per lo studio di sistemi biologici/biotecnologici da installare nei laboratori di Biotecnologie del Polo Universitario di Terni; erogazione di € 70.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Acquisto di una camera anecoica elettromagnetica a Parma; erogazione di € 60.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Acquisto di un ecocardiografo per l'Ospedale di Napoli, erogazione di € 60.000, Istituto Banco di Napoli Fondazione.

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari, il dato generale del settore Ricerca evidenzia una prevalenza degli enti di natura privata rispetto alle istituzioni pubbliche (64% contro 36% degli importi erogati).

Nel campo della Ricerca sociale tale prevalenza si accentua sino a diventare preponderante (l'88% delle somme spese va a enti privati), mentre nella Ricerca tecnologica e scientifica il rapporto tra le due categorie di soggetti si riequilibra sin quasi a raggiungere un bilanciamento (52% ai soggetti privati e 48% a quelli pubblici).

Per quanto riguarda in generale il settore Ricerca, la fonte principale di ispirazione per l'individuazione delle iniziative da finanziare sono le proposte progettuali presentate da terzi, che incidono per il 68% sul totale erogato. È tuttavia significativo il ricorso all'emanazione di bandi nel campo della ricerca nelle scienze naturali e tecnologiche: strumento che viene qui

utilizzato per allocare più del 24% dei fondi.

Da segnalare, infine, il peso significativo che nel settore Ricerca (e segnatamente in campo medico) assumono gli interventi realizzati mediante società strumentali (il 15,4% delle erogazioni è assegnato con questa modalità, contro un valore medio di tutti i settori del 10%) e le iniziative ispirate da una progettualità interna delle Fondazioni (10% degli importi erogati, contro 8,5% a livello generale).

Sanità

Il settore Sanità occupa il sesto posto nella graduatoria degli importi erogati con un ammontare di risorse impegnate di 92,1 milioni di euro, pari a 8,1% del totale erogato, in diminuzione rispetto al 2002 (quando furono erogati 112,5 milioni di euro, pari a 10,4% del totale). Il peso specifico del settore è, invece, stabile se si considera il numero di interventi realizzati (1.246), lievemente in crescita rispetto al 2002 con pari incidenza sul totale delle iniziative.

Il principale ambito di intervento nel settore è costituito, come in precedenza, dal sostegno ai servizi ospedalieri, cui viene destinata la quota maggioritaria delle risorse: il 66,6% pari a 61,4 milioni di euro (vedi Tab. 4.8). È tuttavia da rilevare che, rispetto al 2002, il comparto subisce una sensibile flessione, sia per importi erogati che per numero di iniziative realizzate, facendo registrare un calo superiore all'intera diminuzione di erogazioni verificatasi.

Sono soprattutto gli Ospedali e Case di cura generali a beneficiare di detto intervento (ad essi vanno circa 33 milioni di euro, con incidenza del 36% nel comparto), seguiti a distanza dagli Istituti, cliniche e policlinici universitari (che ottengono oltre 6,6 milioni di euro), e dalle Strutture sanitarie specialistiche (con 3,4 milioni di euro).

In linea generale sono largamente prevalenti i beneficiari di natura pubblica (70%), anche se non mancano ambiti particolari di intervento per i quali i contributi delle fondazioni sono destinati in misura prevalente a soggetti privati (con incidenze molto elevate per le case di cura riabilitative, le strutture di lunga degenza, e nei servizi psichiatrici).

Il tipo di intervento più ricorrente è costituito dalla fornitura di Attrezzature (per il 61% degli importi erogati), rappresentate in prevalenza da apparecchiature mediche per attività diagnostica e terapeutica (quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.).

Le iniziative che hanno per oggetto la Costruzione e la ristrutturazione di immobili mostrano una certa rilevanza in graduatoria (22%, per un importo complessivo di 10,2 milioni di euro), seppure con una incidenza molto ridotta rispetto alla summenzionata categoria. Esse sono principal-

mente rivolte all'estensione o ammodernamento di strutture già esistenti, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi sanitari.

Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili

Alcuni Esempi

Progetto per il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica in Lombardia; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Realizzazione di un immobile per servizi comuni complementari e accessori rivolti a pazienti oncologici o immunodepressi di Pisa; erogazione di circa € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa.

Costruzione di un nuovo Ospedale a Biella; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Ristrutturazione dei locali dell'Ospedale SS. Trinità di Fossano per l'attivazione di un nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile; erogazione di € 165.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Realizzazione di una struttura per accogliere invalidi gravi a causa di incidenti stradali nel complesso che sarà ristrutturato ed adattato in San Pietro in Campiano, ex asilo Paolo e Vittoria Grezzo; erogazione di € 125.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Una percentuale di poco inferiore delle erogazioni del comparto riguarda la Realizzazione di progetti specifici (9,1%, pari a 8,4 milioni), tra i quali non sono infrequenti le iniziative di carattere sperimentale o a forte contenuto di innovazione.

Servizi ospedalieri

Realizzazione di progetti specifici e fornitura di apparecchiature mediche

Alcuni Esempi

Progetto per l'effettuazione di cicli completi di vaccinazioni per i bambini in tre province del Congo; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Realizzazione di un modulo operatorio integrato ad altissima tecnologia

per il trattamento endoscopico, mini-invasivo e chirurgico dei tumori addominali; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Progetto "Costruire un'alleanza strategica tra associazioni di pazienti e cittadini e comunità medico scientifica italiana" presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Torino; erogazione di € 280.000 della Compagnia di San Paolo.

Progetto per l'implementazione attività di emodinamica diagnostica a Rieti; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti.

Progetto "Nuovi orizzonti della mammografia, i sistemi di mammografia digitale: acquisto di un mammografo digitale e relativa workstation" nella provincia di Modena; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Progetto di innovazione tecnologica nel settore sanitario di Firenze: Screening mammografico mediante Unità mobile Digitale. Acquisto di un'Unità Mobile Digitale DIGIMAS; erogazione di € 370.000 della Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Realizzazione di una "Casa-Famiglia" per nefropatici e persone in trattamento dialitico e per un programma di screening per la diagnosi precoce delle nefropatie vascolari dell'anziano; erogazione di € 200.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, il sostegno delle Fondazioni nell'ambito della Sanità riguarda una molteplicità di altri servizi sanitari (vedi ancora Tab. 4.8), a cui sono destinati oltre 25 milioni di euro, pari al 27,3% delle erogazioni del settore. Tra essi sono in forte sviluppo i servizi di ambulanze, banche del sangue e attività paramediche (cui vanno 18,2 milioni di euro, contro 12,7 milioni nel 2002), seguiti dai servizi medico-professionali domiciliari e diurni (3,5 milioni di euro). I più tipici campi di intervento relativamente a quest'ultimo gruppo sono l'assistenza domiciliare a malati oncologici e a pazienti emopatici,

I soggetti beneficiari delle erogazioni nel comparto altri servizi sanitari sono in prevalenza privati (56%), con l'unica eccezione dei servizi diagnostici e domiciliari, in cui assumono un maggior peso i beneficiari di natura pubblica.

Altri servizi sanitari*Alcuni Esempi*

Realizzazione di un immobile a Pisa per servizi comuni complementari e accessori rivolti a pazienti oncologici o immunodepressi.; erogazione di circa € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa.

Realizzazione di opere strutturali ed impiantistica per un centro di senologia clinica aziendale presso ospedale S. Andrea (SP) avente come obiettivo la diagnosi precoce e il supporto psicologico a pazienti affette da neoplasia mammaria; erogazione di circa € 300.000 della Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

Progetto “Fondazione F.A.R.O. Onlus” Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica Piemonte. Attività incentrata sull’assistenza domiciliare a malati oncologici in fase terminale; erogazione di € 200.000 della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Progetto “Emocasa +”. Sviluppo di un servizio sperimentale di assistenza domiciliare ematologica con protocolli innovativi di chemioterapia palliativa e dimissioni protette di pazienti trapiantati nelle provincie lombarde; erogazione di oltre € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Acquisto di un sistema portatile Dec 9800 per il potenziamento delle attività di Elettrostimolazione, Elettrofisiologia ed Emodinamica a Firenze; erogazione di € 100.000, Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Concludendo l’esame del settore Sanità, si osserva che le risorse vengono canalizzate pressoché esclusivamente nella forma di sovvenzionamento di opere e servizi (94% degli importi erogati) e che gli interventi scaturiscono quasi esclusivamente da proposte progettuali presentate da terzi (89%).

Promozione della comunità locale

Per “promozione della comunità locale” si identifica generalmente una finalità istituzionale tipica delle Fondazioni di origine bancaria, che si concretizza nella promozione e sostegno di iniziative e programmi di intervento volti a stimolare la crescita e la valorizzazione della realtà

socio-economica dei propri territori di riferimento.

In vero, anche tutta l’attività svolta nei principali settori di intervento può essere correlata, in senso lato, a questa finalità ed essere quindi intesa come un contributo offerto dalle Fondazioni al perseguimento di quegli obiettivi generali.

L’esigenza di prevedere per la nostra ricerca uno specifico settore aggiuntivo, quello appunto della Promozione della Comunità Locale, nasce dal fatto che vi sono iniziative e progetti finanziati dalle Fondazioni che, pur non essendo direttamente riconducibili ad alcuno dei settori precedentemente contemplati, sono certamente da ricondurre al perseguimento delle finalità sopra delineate.

Il settore raccoglie una molteplicità di interventi (1.117 in tutto) molto diversificati tra loro, il cui comune denominatore può essere individuato nel intento di produrre sull’economia locale una sorta di “effetto leva” delle risorse messe a disposizione dalle fondazioni, in grado di catalizzare altre risorse e/o di amplificare gli effetti della singola iniziativa a vantaggio della comunità locale.

In totale, nel settore sono stati erogati nel 2003 74,6 milioni di euro, pari al 6,6% degli importi totali (in linea con l’incidenza fatta registrare nel 2002).

Esaminando lo schema riepilogativo dei sotto-settori si possono osservare tre principali tipologie di intervento considerate in sede di rilevazione (vedi Tab. 4.10).

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale è di gran lunga la più importante, giungendo ad assorbire oltre il 79% delle erogazioni nel settore, per circa 60 milioni di euro. Gli interventi più tipici di questa specie sono quelli tesi al miglioramento delle infrastrutture territoriali (reti viarie, sistemi di telecomunicazioni, sistemazione idrogeologica del territorio, ecc), al rafforzamento dell’imprenditoria locale e alla promozione dei prodotti e della cultura tipici.

Segue lo Sviluppo, recupero e gestione del patrimonio abitativo, che si colloca al secondo posto nella graduatoria del settore con una quota del 10% degli importi erogati (pari a 7,5 milioni di euro).

Il comparto mostra un trend di forte crescita quanto a somme spese (più del doppio rispetto al 2002), mentre si riduce il numero di iniziative finanziate (da 170 a 104), dando evidenza di un consistente incremento delle somme mediamente impegnate per singolo progetto.

Tra le altre tipologie di iniziative censite rimangono da citare quelle destinate all’Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che, pur se in calo rispetto al 2002, mantiene valori di attività di qualche rilievo (circa 3% degli importi erogati e del numero di iniziative).

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale

Alcuni esempi

Realizzazione pista ciclabile da Siena a Poggibonsi; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Progetto “Un Villaggio alla Barona”. Il progetto del Villaggio interessa un’area ex industriale di proprietà della Fondazione Cassoni nel quartiere Barona a Milano e prevede interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione di immobili; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincie Lombarde.

Realizzazione Centro Polifunzionale Provinciale di Protezione Civile in Provincia di Asti; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Prosecuzione del restauro del palazzo sede della Comunità Montana Media Valle del Serchio sito in Borgo a Mozzano”; erogazione di € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Progetto: “L’idea si fa impresa”; seconda edizione della competizione fra idee imprenditoriali innovative di Carpi; erogazione di € 88.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Progetto per la valorizzazione del centro storico di San Miniato quale contesto urbano; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso fa registrare una netta prevalenza degli enti pubblici (75% degli importi erogati), con un peso preponderante, tra questi, degli enti locali. Il dato di settore, in realtà, riflette la situazione propria del comparto Promozione dello sviluppo economico locale, dove l’incidenza dei beneficiari pubblici giunge all’88%.

Negli altri due segmenti che caratterizzano il settore, invece, la proporzione delle risorse assegnate è invertita, con i privati che assumono una posizione di gran lunga maggioritaria.

4.2.3 Beneficiari delle iniziative

Le organizzazioni beneficiarie dei contributi elargiti dalle Fondazioni sono classificate, nelle analisi svolte in questo paragrafo, in funzione della loro natura giuridico-istituzionale.

Nel maggior parte dei casi esse sono istituzioni pubbliche oppure enti ed organismi privati non profit, che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Questi soggetti fungono sostanzialmente da intermediari tra le Fondazioni, da cui ottengono risorse finanziarie per la realizzazione di attività e progetti, e i cittadini delle comunità di riferimento a cui, in ultima istanza, l’azione delle Fondazioni è istituzionalmente rivolta.

È da precisare che i dati raccolti nell’analisi di questa variabile non comprendono le erogazioni di importo più limitato (non superiore a 5.000 euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, si è proceduto con un minor grado di approfondimento.

La Tab. 4.11 fa registrare anche nel 2003 la prevalenza dei soggetti privati rispetto a quelli pubblici, con una forbice in aumento a vantaggio dei primi per quanto riguarda gli importi erogati (60,1% contro 39,9% nel 2003; 57,4% contro 42,6% nel 2002), e in diminuzione con riferimento al numero di iniziative (67,3% contro 32,7% nel 2003; 69,1% contro 30,9% nel 2002).

Per quanto riguarda i soggetti privati, le categorie di beneficiari più importanti sono (vedi Tab. 4.12): Fondazioni (15,6% del totale degli importi erogati), Associazioni (14%, di cui 1,4% destinato alle Associazioni di promozione sociale), Organizzazioni di volontariato (10,5%) e Cooperative sociali (2,1%). Una elevata percentuale delle erogazioni è attribuita alla categoria Altri organismi privati (17,9%), tra cui sono incluse le istituzioni religiose.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali risultano i destinatari principali, con il 26,8% del totale erogato. Il peso di questi interlocutori è ulteriormente aumentato rispetto all’anno passato (nel 2002 era 21,4%), consolidando il loro primato assoluto tra tutte le categorie di beneficiari prese in considerazione. Le Fondazioni, quindi, mantengono e rafforzano, pur senza vincoli alla loro autonomia gestionale, un rapporto preferenziale con le istituzioni pubbliche locali, riconosciute come primaria (sebbene non esclusiva) interfaccia per il raccordo con le istanze della comunità locale.

All’aumento della quota di risorse riservata agli Enti locali corrisponde una riduzione di incidenza degli altri beneficiari pubblici.

Gli Enti pubblici non territoriali (che includono Scuole, Università,

Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) mostrano il ridimensionamento più consistente, con un calo dell'incidenza sul totale degli importi erogati da 19,3% nel 2002 a 11,3% nel 2003.

Pressoché invariata, invece, resta la quota destinata alle Amministrazioni pubbliche centrali (1,8% in luogo di 2,2% nel 2002).

Per quanto riguarda gli importi medi unitari erogati a ciascuna categoria di beneficiario, risultano ai primi posti, e notevolmente al di sopra del valore medio generale, le Fondazioni (con 206.000 euro per intervento), e gli Enti locali (con 124.000 euro per intervento).

4.2.4 Tipo di intervento

L'esame di questa variabile, che prende in considerazione le finalità specifiche degli interventi realizzati, è schematicamente sintetizzato nella Tab. 4.13.

Come nel passato esercizio la distribuzione degli importi erogati evidenzia una focalizzazione prevalente verso la Costruzione e ristrutturazione di immobili (24,0%) e la Realizzazione di progetti specifici (20,3%). Nel 2003, tuttavia, l'incidenza degli interventi sulle strutture immobiliari si dimezza, e la forbice tra le due tipologie considerate si riduce a meno di quattro punti percentuali (l'anno passato era circa il 10%).

Seguono con incidenze ancora di rilievo: i Contributi generali per l'amministrazione (15%), in calo rispetto al 2002, e la fornitura di Beni e Attrezzature (8,8%), con lo stesso peso dell'anno precedente.

Le tipologie di intervento con incidenza minoritaria sono come sempre presenti in una gamma piuttosto ampia e vengono alimentate con un sostanziale equilibrio distributivo. Ricordando tra esse quelle che superano la soglia del 2% degli importi complessivamente erogati, si segnalano Sostegno alla ricerca (4,2%), Produzione di rappresentazioni artistiche (3,8%), Mostre ed esposizioni (2,5%), Borse di studio (2,3%), Sviluppo dell'organizzazione (2,2%).

Tra le tipologie di intervento finora non menzionate meritano infine una segnalazione: Conservazione e manutenzione di collezioni artistiche, Pubblicazioni, Conferenze e seminari, che pur se con modesta incidenza sugli importi erogati (poco più dell'1%), sono piuttosto numerose.

4.2.5 Altre caratteristiche dei progetti

In questo paragrafo vengono prese in esame alcune ulteriori caratteristiche degli interventi realizzati.

Si deve precisare, preliminarmente, che le erogazioni qui considerate sono solo quelle superiori a 5.000 euro, per le quali, nel censimento, sono stati acquisiti elementi di maggiore dettaglio. Inoltre, relativamente alle variabili qui esaminate, non tutte le Fondazioni hanno fornito dati completi; conseguentemente i risultati qui esposti presentano un più limitato grado di rappresentatività⁸.

Si conferma, anche per il 2003, la netta preferenza delle Fondazioni per l'impostazione granting della propria attività⁹. Il Sovvenzionamento di opere e servizi è la modalità di intervento largamente più diffusa (Tab. 4.14), con l'81% degli importi erogati e l'86% del numero di iniziative.

Non mancano, tuttavia, esperienze di diverso tipo.

Il ricorso a società strumentali appositamente costituite dalle Fondazioni per l'intervento in specifici settori risulta in crescita, con una incidenza degli importi ad esse assegnati pari al 10,2% (nel 2002 era 8,8%). Inoltre, le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni, pur se con una leggera flessione dei volumi di attività (8,5% degli importi e 3,9% del numero di interventi, contro 9,9% e 5,2% nel 2002) mantengono sostanzialmente invariato il peso nel sistema.

Con riferimento all'origine dei progetti (vedi Tab. 4.15), si rileva anche nel 2003 la netta prevalenza delle iniziative che nascono da proposte di terzi: esse ricevono il 69,2% degli importi e riguardano il 71,1% del numero di interventi. Si osserva, tuttavia, una progressione delle altre due tipologie di origine considerate: ai progetti di origine interna delle Fondazioni va il 16,9% dell'ammontare erogato (nel 2002 era il 15%), mentre le erogazioni conseguenti a bando portano la loro incidenza a 13,9% (contro 12,5% nel 2002). Per quanto riguarda queste ultime è da segnalare il particolare aumento anche del numero di iniziative interessate, con una quota che passa da 18% a 23%.

I bandi costituiscono uno strumento attraverso il quale le Fondazioni, oltre a perseguire obiettivi di trasparenza, cercano di realizzare un modello erogativo intermedio tra il sovvenzionamento di progetti di terzi e la realizzazione di iniziative proprie. Spesso infatti le Fondazioni costruiscono i bandi sulla base di una preventiva analisi dei bisogni del territo-

⁸ In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono al 72% del totale degli importi erogati.

⁹ Come è noto, questo modello prevede una attività istituzionale centrata in prevalenza sulla erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, cui è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una casa di riposo o organizzando una mostra presso la propria sede).

rio, e li impostano in modo da identificare con precisione gli obiettivi, i destinatari e le modalità realizzative dei progetti che alla fine saranno finanziati.

In tal modo, in definitiva, le Fondazioni svolgono un ruolo di “regia” complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase realizzativa degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture, e di stimolare e valorizzare le competenze progettuali “esterne” presenti sul territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (erogazioni cosiddette *in pool*).

Questa tipologia di erogazioni interessa, nel 2003, il 17,9% degli importi erogati, in aumento rispetto al 2002 (era 16,5%).

Gli interventi *in pool* si caratterizzano, naturalmente, per una dimensione economica superiore alla media (il valore medio unitario di ogni iniziativa della specie è di circa 120.000 euro, contro i 49.000 euro di media generale): sono i progetti di più rilevante dimensione economica, infatti, quelli che meglio si prestano a “innescare” processi di cooperazione tra più Fondazioni o tra Fondazioni e altri soggetti erogatori.

I *partner* principali delle Fondazioni sono le Organizzazioni non profit (nel 40% dei casi censiti) e gli Enti della pubblica amministrazione (con frequenza del 32,2%). Si tratta delle stesse categorie di soggetti che maggiormente beneficiano del sostegno finanziario delle Fondazioni, e ciò dimostra come con essi le Fondazioni sperimentino frequenti occasioni di co-finanziamento e di progettualità condivisa.

Gli altri interlocutori preferenziali, nelle iniziative caratterizzate da una partnership finanziaria, sono altre fondazioni bancarie (14,2%) e Organizzazioni estere (complessivamente coinvolte nel 4,6% dei casi).

4.2.6 Localizzazione delle iniziative

Come negli anni precedenti si conferma la caratterizzazione fortemente localistica dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria.

La Tab. 4.17, relativa alla valenza territoriale delle iniziative realizzate, mostra che la maggior parte delle iniziative si rivolgono a un ambito provinciale (67,4% degli importi e 88,8% del numero di interventi). Un ulteriore 23% degli importi erogati è relativo a interventi con proiezione interprovinciale o regionale; il 9,6% degli importi erogati (il 2,3% del numero delle iniziative) riguardano progetti di carattere sovranazionale.

L'89% degli importi erogati (e il 96% degli interventi) sono destinati alla regione di appartenenza (vedi Tab. 4.18) ma, rispetto all'anno precedente, si osserva un significativo riequilibrio distributivo tra territori: il peso delle erogazioni rivolte a province diverse da quella dove la Fondazioni ha sede aumenta da 27,9% a 40,4% (in termini di numero degli interventi si passa da 16,4% a 30%), mentre l'incidenza delle risorse concentrate nella sola provincia di residenza della Fondazione, pur mantenendo la quota maggioritaria degli importi erogati e del numero di iniziative (rispettivamente 48,4% e 65,6%), si ridimensiona sensibilmente (nel 2002 le quote erano 62,8% degli importi e 80,3% del numero).

Rimangono invece stabili (pur se con un lieve scarto negativo) le iniziative di valenza nazionale, caratterizzate dall'importanza delle opere coinvolte negli interventi, ovvero dall'ampiezza delle ricadute socio-economiche prodotte. Esse assorbono l'8,2% degli importi erogati (oltre 82 milioni di euro) e riguardano circa il 2,0% degli interventi.

I flussi di risorse tra regioni e ripartizioni geografiche diverse sono marginali, ma fanno registrare un incremento non trascurabile rispetto al 2002 (da 0,3% a 2,3% degli importi erogati, e da 0,5% a 1,4% del numero di interventi). Il fenomeno è da ricondurre alle prime realizzazioni del progetto Sviluppo Sud, di cui si fa cenno in conclusione del paragrafo.

La chiara vocazione localistica delle Fondazioni, che emerge con evidenza dal quadro sin qui descritto, e la posizione geografica delle stesse (situate per la maggior parte nel Nord e nel Centro del Paese), producono come conseguenza quasi inevitabile uno squilibrio della distribuzione per aree geografiche delle risorse erogate (vedi Tab. 4.19).

Al netto dei progetti a carattere nazionale (sopra richiamati), una quota largamente maggioritaria delle erogazioni è destinata alle regioni settentrionali: al Nord Ovest va il 37% degli importi e al Nord Est il 34,8%. Il Centro raccoglie il 25,5% delle somme erogate, mentre al Sud e Isole è destinato solo il 2,7% del totale erogato.

Dal confronto con il 2002 si rileva tuttavia una leggera correzione di tendenza per quanto riguarda le erogazioni destinate al mezzogiorno (l'incidenza degli importi erogati aumenta da 1,8% a 2,7%).

Il dato riflette i primi effetti del Progetto Sviluppo Sud, promosso dalle Fondazioni proprio per cercare di attenuare il forte divario distributivo esistente tra le aree geografiche del Paese.

L'iniziativa, definita in termini di impianto organizzativo durante il 2002, si è sviluppata nel corso del 2003 con l'emanazione dei bandi e degli affidamenti diretti previsti nelle diverse regioni meridionali, allo

scopo di sostenere progetti promossi da operatori locali¹⁰.

L'incremento delle erogazioni nella ripartizione Sud e Isole è di circa il 27% rispetto all'anno passato (l'ammontare complessivo sale da 19,4 milioni a 24,6 milioni), in virtù delle delibere assunte dalle Fondazioni già in corso d'anno a valere sul progetto.

Delle risorse complessivamente impegnate dalle 45 Fondazioni aderenti, pari a oltre 26 milioni di euro, sono stati infatti deliberati nel 2003 circa 7,5 milioni; la parte residua, ancora contabilizzata come generico stanziamento per future erogazioni, è stata impegnata con delibere nel corso del 2004, ad esito delle procedure di bando¹¹.

Analisi riferita a gruppi di Fondazioni

Dopo aver concluso l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni nel loro insieme si passa, ora, all'analisi dei risultati riferiti a specifici raggruppamenti delle stesse.

È opportuno rammentare che, come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base della loro dotazione patrimoniale (riferita ai bilanci chiusi alla fine del 2003), e contempla cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, le Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese¹².

4.3.1 Quadro sintetico

Gli andamenti generali dell'attività erogativa riferiti ai vari raggruppamenti di Fondazioni sono esposti nella Tab. 4.20.

Considerando dapprima i gruppi formati in base alla dimensione patri-

¹⁰ Come primo terreno di impegno le Fondazioni hanno individuato quello della promozione di distretti culturali nelle aree interessate.

¹¹ La scadenza dei bandi era fissata in tutte le regioni intorno alla fine dell'anno, pertanto le procedure di selezione delle domande si sono concluse nei primi mesi del 2004. Molte Fondazioni hanno perciò assunto formali delibere di assegnazione dei fondi solo nel momento in cui sono stati identificati i progetti beneficiari.

¹² Si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche considerate:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

moniale delle Fondazioni, si rileva, come in passato, una forte concentrazione delle somme erogate, pienamente in linea con quanto riscontrato l'anno precedente.

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano oltre il 20% del totale, incidono per il 79,2% sull'importo distribuito e per oltre il 45% sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle grandi (oltre 20% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,4% in termini di importo e per il 9% in termini di numero di iniziative.

La media del numero di interventi realizzati e quella degli importi unitari per intervento risultano decrescenti al decrescere della dimensione delle Fondazioni. Mentre una Fondazione grande realizza in media 577 progetti di importo unitario di 86.700 euro, una Fondazione piccola registra 114 iniziative di 7.900 euro cadauna.

Le Fondazioni con sede nel Nord est (pari al 33% del numero totale) incidono per il 43,4% dell'importo complessivo e per il 36,4% del numero di iniziative.

Il peso minore è delle Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole: numericamente esse contano per il 14% circa (sono in tutto 12) e incidono solo per l'2,2% quanto a importo (6,7% quanto a numero di interventi).

Scendendo dal Nord verso il Sud si assiste ad un calo delle medie degli importi unitari e del numero di interventi realizzati. In particolare, i dati rilevati in proposito sono i seguenti:

- nel Nord ovest l'importo medio di ogni erogazione è di 48.858 euro e il numero medio di erogazioni per ogni Fondazione è di 404 unità;
- nel Nord est i valori sono rispettivamente di 59.620 euro e di 286 unità;
- nel Centro di 46.247 euro e di 204 unità;
- nel Mezzogiorno di 16.400 euro e di 128 unità.

Dalla distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli si possono trarre ulteriori elementi informativi che mostrano una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni (le più grandi delle quali sono concentrate soprattutto nel Nord del Paese) e rilievo economico dei singoli interventi (v. Tab. 4.21).

Le Fondazioni grandi, e quelle ubicate nel Nord (soprattutto nel Nord est) e nel Centro indirizzano, come nel precedente anno, la quota maggioritaria delle erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro.

Le Fondazioni del Sud, invece, impiegano la maggior parte delle risorse per interventi di importo unitario non superiore a 100 mila euro.

In relazione al rilievo economico dei singoli interventi realizzati, la Tab. 4.22 mostra come, rispetto al dato calcolato per l'intero Sistema (2,1 % degli importi complessivamente erogati), le erogazioni annuali di importo unitario modesto (non superiore a 5.000 euro) abbiano un andamento molto differenziato in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi esse incidono in misura molto marginale (0,9%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è superiore al dato di sistema, giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni piccole (15,5%). I divari tra i raggruppamenti di tipo territoriale risultano più contenuti; in ogni caso, i valori nel Nord e nel Centro risultano in linea con quello di sistema (con un minimo dell'1,9% nel Nord Ovest), mentre nel Sud e Isole l'incidenza delle erogazioni di minore importo è pari a 7,8%.

Con riferimento alla durata dei progetti, le erogazioni pluriennali nelle Fondazioni grandi si attestano al di sotto del dato di sistema, mentre nelle medie esse hanno un peso più che triplo rispetto al dato generale. Seguono in graduatoria le fondazioni medio-piccole (15,1%) quelle medie (14,7) ed infine le piccole (7,6%).

Nelle aree geografiche, invece, il dato più significativo è quello del Nord est (9,2%). Nel Centro le erogazioni pluriennali incidono come nella media del sistema, mentre la rilevanza di questa tipologia di erogazioni scende nel Nord ovest a 3,1%, ed è pressoché assente nel Sud ed Isole.

4.3.2 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.23).

Concentrando l'analisi sui casi più rilevanti si osserva che:

- il settore Attività culturali e artistiche, che a livello di sistema già riveste un peso rilevante (29,7%), assume una posizione ancor più importante in tutti i gruppi dimensionali (oscillando fra il 32,6% e il 43,4%) ad eccezione delle Fondazioni grandi, per le quali si registra una incidenza del 27,7%. Secondo la ripartizione geografica l'importanza di questo settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impegna la quota più alta di risorse in assoluto (43,3%);
- l'Istruzione mostra una maggiore omogeneità dei raggruppamenti dimensionali, con valori generalmente vicini alla media di Sistema (16,2%). Per quanto riguarda le aree geografiche, il settore riveste un peso maggiore nelle Fondazioni del Nord est (22,7%), mentre è molto inferiore al dato generale nelle Fondazioni del Sud e Isole (3,9%);

- l'Assistenza sociale incide per una quota superiore a quella del Sistema nelle Fondazioni medio-piccole (17,4%) e nelle medio-grandi (14%) . Dal punto di vista territoriale, invece, si rileva un dato superiore a quello di Sistema nel Nord (soprattutto nel Nord ovest con 16,8%), mentre l'incidenza più bassa del settore è quella registrata nel Centro (6,8%);
- Nel settore Filantropia e Volontariato, le classi dimensionali risultano tutte in linea con il dato generale (12%), tranne che per le Fondazioni medio-piccole (9,2%). Secondo la ripartizione geografica, si osserva invece una netta differenziazione tra il Nord Ovest, dove l'incidenza rilevata è quella più alta (14,5%), e il Nord est dove si registra la quota più bassa (9,2%).
- la Ricerca mostra un'incidenza crescente man mano che aumenta la dimensione patrimoniale delle Fondazioni (con un'unica inversione della posizione tra le medie e le medio-piccole); solo nelle grandi, però, essa si colloca al di sopra della media di Sistema, con 10,6% a fronte di 9,8%. Con riferimento alle aree geografiche il Meridione destina al settore la quota maggiore di risorse (18,2%), mentre l'incidenza minore si registra nel Centro (7,7%) e nel Nord ovest (7,9%);
- il settore Sanità (che incide per 8,1% a livello di sistema), mostra un picco tra le Fondazioni piccole (17,1%), e si colloca al di sopra della media di sistema in quelle medio-piccole (11%) e in quelle del Centro (10%); in tutti gli altri raggruppamenti la quota è inferiore alla media di sistema;
- La promozione della comunità locale ha un rilievo particolarmente importante nelle Fondazioni del Centro (16,8%), ed è comunque superiore alla media del Sistema nelle Fondazioni grandi (7,5%) e in quelle del Nord ovest. Negli altri raggruppamenti il suo peso si colloca al di sotto del dato generale, con una quota particolarmente modesta nel Nord est e nel Meridione (in entrambi i casi meno dell'1%).

4.3.3 Beneficiari delle iniziative

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si indicano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.24).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, si rileva l'assenza di una correlazione significativa del fenomeno con l'elemento dimensionale delle Fondazioni.

Scostamenti rispetto al dato medio di Sistema (che comunque non sono mai particolarmente marcati) si rilevano indifferentemente nell'ambito delle fondazioni di minore come in quelle di più grande dimensione.

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è maggiore nel Nord ovest (68%) e nel Nord est (63%) mentre nelle altre due ripartizioni geografiche essa è inferiore al dato generale di sistema.

Tra i soggetti pubblici destinatari di contributi, la predominanza degli Enti locali rilevata a livello di sistema (con il 26,8% degli importi erogati), trova riscontro in tutti i gruppi dimensionali tranne che nelle Fondazioni medio-piccole. Nelle Fondazioni grandi e, ancor di più, in quelle piccole il dato di raggruppamento è anche superiore a quello generale di Sistema. A livello di gruppi geografici di Fondazioni la quota più alta di contributi ricevuti compete ancora agli Enti locali in tutti i raggruppamenti (con una punta del 40,7% nel Centro) ad eccezione del Sud e Isole, dove prevalgono invece gli enti pubblici non territoriali (scuole, università, strutture sanitarie, ecc.), con una incidenza del 35,4% (più del triplo rispetto al dato generale).

Passando ad esaminare i soggetti di natura privata, le segnalazioni di più significativo scostamento rispetto al Sistema riguardano:

- le Fondazioni (intese come categoria di soggetti beneficiari), che registrano una punta nel Nord ovest (23,4% rispetto a 15,6% nel Sistema) e una flessione nelle Fondazioni piccole (4,2%) e del Centro (7,6%);
- le Altre associazioni private, che presentano picchi presso le Fondazioni piccole (18,6%) e quelle del Nord ovest (16,7%), mentre hanno incidenze inferiori al Sistema (12,6%) nei raggruppamenti dimensionali intermedi (particolarmente bassa è la quota nelle Fondazioni medio-piccole) e nelle aree geografiche del Centro e del Meridione.
- le Organizzazioni di volontariato, che hanno incidenze più significative nelle Fondazioni piccole e nelle medie (rispettivamente 16,9% e 15,2% rispetto a 10,5% del Sistema);
- le Cooperative sociali che sono maggiormente presenti tra i beneficiari delle Fondazioni del Nord ovest (4% contro 2,1% del Sistema);
- le Associazioni di promozione sociale, che fanno registrare percentuali più che doppie rispetto a quelle di sistema nelle Fondazioni medio-piccole (4,3% contro 1,4%), nelle medio-grandi (3,5%) e in quelle del Sud e Isole (4,7%) .

4.3.4 Tipo di Intervento

Con riferimento alla distribuzione secondo la finalità degli importi erogati da parte dei gruppi di Fondazioni (Tab. 4.25), e limitando l'analisi alle finalità specifiche più rilevanti, si possono cogliere i seguenti divari:

- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni grandi (25,5% contro 24% a livello di Sistema), mentre

è al di sotto del dato generale nelle Fondazioni medie e piccole. A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord est (28,1%), mentre emerge un'incidenza piuttosto ridotta nel Mezzogiorno (14,1%);

- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni grandi (21,8% contro 20,3% del Sistema), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord ovest (24,7%);
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un rilievo superiore a quello rilevato a livello di sistema tra le Fondazioni del Nord ovest (19,6% contro 15%) e quelle medie (21,1); mentre risulta bassa l'incidenza di questa tipologia di erogazione nel Sud e Isole (10,7%) e nelle Fondazioni medio-piccole e piccole (rispettivamente 10% e 10,7%);
- le erogazioni per l'acquisto di Attrezzature, mobili e altri beni di uso durevole, mostrano una particolare consistenza tra le Fondazioni piccole (14,5% contro 8,8% dell'intero Sistema); a livello territoriale incidono soprattutto nel Nord Est (10,4%)

4.3.5 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.2.5. comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello di Sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vedi Tab. 4.26), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo della fondazione grant giving) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Nord est (91,8%) e in corrispondenza dei due estremi dimensionali (nelle Fondazioni piccole l'incidenza è 86,6%; nelle grandi 82,1%, contro 81,3% a livello di sistema).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle fondazioni, che incide per il 8,5% degli importi erogati a livello di sistema, si rivela una modalità particolarmente significativa tra le Fondazioni medie (20,1%) e tra quelle del Nord est (13,2%).

Per quanto attiene, infine, al sovvenzionamento di imprese strumentali, sono da rimarcare il peso particolarmente alto registrato nelle Fondazioni del Centro (22,8% contro 10,2% di sistema) e in quelle grandi (11%).

Passando ad esaminare l'origine dei progetti sostenuti con l'attività erogativa (Tab. 4.27), si osserva che i "progetti propri" (cioè le iniziative che nascono da autonome iniziative progettuali delle Fondazioni) assumono il peso maggiore nelle Fondazioni medie (22,7% degli importi erogati, contro 16,9% del sistema). A livello territoriale prevale il dato del Nord est (26,7%), mentre è particolarmente ridotta l'incidenza nelle Fondazioni del Nord ovest (4,5%).

Le erogazioni conseguenti a bando mostrano una presenza maggiore nelle Fondazioni grandi (15,6% contro 13,9% del Sistema), in quelle del Centro (20,5%) e, soprattutto, in quelle del Nord ovest (28,1%). In tutti gli altri raggruppamenti questa modalità di intervento è sottorappresentata rispetto al dato generale.

L'ultima caratteristica dei progetti analizzata riguarda il coinvolgimento di eventuali altri soggetti nelle iniziative (vedi Tab. 4.28).

Le erogazioni *in pool* presentano una incidenza particolarmente elevata nelle Fondazioni del Nord ovest (35,6% contro 17,9% nel Sistema) e tra le Fondazioni di medio-grandi dimensioni (20%). Spicca, a questo proposito, l'esigua importanza di questa tipologia di erogazione nelle ripartizioni Centro e Sud (1,3%).

4.3.6 Localizzazione delle iniziative

Tutti i gruppi, dimensionali e geografici, confermano (v. Tab. 4.29) l'assoluta predominanza delle erogazioni effettuate entro i confini della regione nella quale ha sede la Fondazione (nella gran parte dei casi con prevalenza di quelle nella stessa provincia). L'incidenza massima si registra nelle Fondazioni medie (96,9% degli importi erogati, di cui l'82,1% nell'ambito della provincia sede) e in quelle del Centro (96,4%).

Per quanto riguarda gli ambiti geografici è da evidenziare la particolarità della ripartizione Sud e Isole, dove operano quasi esclusivamente Fondazioni a carattere regionale. Ciò comporta, come conseguenza, una politica di intervento orientata alla copertura dell'intero territorio di riferimento, con una distribuzione delle iniziative tra le varie province della regione (34,8% nell'ambito della provincia sede della Fondazione e 56,3% nelle altre province della regione).

Accanto a questa azione di sostegno di impronta fortemente localistica, le Fondazioni sono anche impegnate, come già osservato nell'analisi riferita all'intero Sistema, in progetti che per l'ampiezza delle ricadute socio-economiche prodotte possono definirsi di carattere nazionale.

Le attività di questa natura si presentano in misura maggiore nelle Fondazioni grandi e in quelle del Nord ovest (rispettivamente 9,5 % e 12,6% del totale erogato, contro 8,2% riferito al Sistema). Sono invece molto limitate (e in alcuni casi pressoché assenti) nelle Fondazioni di media e piccola dimensione e nelle aree del Centro e del Meridione.

TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2002-2003)					
Voci	2002			2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %	
1) Tipologia di erogazioni: a) erogazioni annuali: - di importo non superiore a 5.000 euro - di importo superiore a 5.000 euro b) erogazioni pluriennali	1,8 81,5 16,7	43,2 54,2 2,6	2,1 91,3 6,6	43,9 54,1 2,1	
2) Classi di importi unitari delle erogazioni: - oltre 500 mila euro - da 250 a 500 mila euro - da 100 a 250 mila euro - da 25 a 100 mila euro - da 5 a 25 mila euro - fino a 5 mila euro	51,1% 11,3% 14,1% 12,4% 9,1% 1,9%	1,9% 1,8% 4,8% 12,4% 34,1% 44,9%	44,5% 12,4% 15,3% 17,2% 8,5% 2,1%	1,5% 2,1% 4,4% 16,1% 31,1% 44,3%	

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2002-2003)									
Settori	2002				2003				
	Numero		Importo		Numero		Importo		
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%	
ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE	7.519	36,8%	311,3	28,9%	8.359	36,7%	337,9	29,7%	
ISTRUZIONE	2.963	14,5%	176,9	16,4%	3.550	15,6%	184,7	16,2%	
ASSISTENZA SOCIALE	4.146	20,3%	134,5	12,5%	4.046	17,7%	150,6	13,2%	
FILANTROPIA E VOLONTARIATO	435	2,1%	129,5	12,0%	1.241	5,4%	136,7	12,0%	
RICERCA	1.079	5,3%	96,2	8,9%	1.230	5,4%	111,5	9,8%	
SANITÀ	1.120	5,5%	112,5	10,4%	1.246	5,5%	92,2	8,1%	
PROMOZIONE DELLA									
COMUNITÀ LOCALE	1.428	7,0%	72,9	6,8%	1.117	4,9%	74,6	6,6%	
AMBIENTE	292	1,4%	23,4	2,2%	330	1,4%	17,2	1,5%	
SPORT E RICREAZIONE	1.188	5,8%	14,0	1,3%	1.272	5,6%	15,6	1,4%	
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	110	0,5%	3,5	0,3%	248	1,1%	12,5	1,1%	
ATTIVITÀ RELIGIOSE	119	0,6%	1,9	0,2%	133	0,6%	3,6	0,3%	
PROMOZIONE E TUTELA									
DEI DIRITTI CIVILI	39	0,2%	0,2	0,0%	32	0,1%	0,7	0,1%	
Totale complessivo	20.438	100,0%	1.076,7	100,0%	22.804	100,0%	1.137,6	100,0%	

Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Attività culturali e artistiche (2002-2003)						
Sotto-Settori	2002			2003		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.567	20,8%	128,6	1.509	18,1%	131,8
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc)	1.482	19,7%	46,5	1.888	22,6%	62,5
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.	1.920	25,5%	47,2	2.001	23,9%	55,5
Non classificato	1.192	15,9%	36,1	1.371	16,4%	27,6
Attività dei musei	227	3,0%	17,1	235	2,8%	20,2
Arti visive (pittura, scultura, ecc)	359	4,8%	18,4	461	5,5%	20,0
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc)	510	6,8%	7,5	623	7,5%	10,6
Attività di biblioteche e archivi	262	3,5%	10,0	271	3,2%	9,6
Totale complessivo	7.519	100,0%	311,3	8.359	100,0%	337,9

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Istruzione (2002-2003)						
Sotto-Settori	2002			2003		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Istruzione superiore	641	21,6%	113,6	607	17,1%	104,2
Istruzione primaria e secondaria	1.247	42,1%	26,6	1.737	48,9%	59,6
Non classificato	567	19,1%	22,5	1.031	29,0%	13,6
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	508	17,1%	14,2	175	4,9%	7,3
Totale complessivo	2.963	100,0%	176,9	3.550	100,0%	184,7

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2002-2003)							
Sotto-Settori	2002				2003		
	Numero		Importo		Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €
Servizi sociali	2.860	69,0%	103,0	76,6%	2.876	71,1%	121,1
Non classificato	976	23,5%	23,0	17,1%	690	17,1%	14,3
Sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza (erogazione di contributi monetari)	153	3,7%	4,9	3,6%	226	5,6%	8,7
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	157	3,8%	3,6	2,7%	254	6,3%	6,6
Totale complessivo	4.161	100,0%	116,6	100,0%	4.046	100,0%	150,6

Tab. 4.6 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2002-2003)							
Tipologie di destinatari	2002				2003		
	Numero		Importo		Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €
Anziani	532	18,6%	28,0	27,2%	706	24,5%	45,7
Disabili	541	18,9%	20,6	20,0%	549	19,1%	19,6
Minori	378	13,2%	14,2	13,7%	408	14,2%	15,2
Famiglie a rischio	103	3,6%	2,7	2,6%	112	3,9%	4,0
Tossicodipendenti	76	2,7%	4,8	4,7%	68	2,4%	2,3
Altri soggetti	916	32,0%	18,7	18,2%	705	24,5%	16,5
Non classificato	314	11,0%	14,1	13,7%	328	11,4%	17,8
Totale complessivo	2.860	100,0	103,0	100,0	2876	100,0%	121,1

Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2002-2003)							
Sotto-Settori	2002			2003			
	Numero		Importo	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €	%
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L.266/91)	88	20,2%	94,5	152	12,2%	98,7	72,2%
Contributi a fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	50	11,5%	30,3	83	6,7%	19,0	13,9%
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	173	39,8%	1,4	675	54,4%	15,3	11,2%
Non classificato	124	28,5%	3,2	331	26,7%	3,8	2,8%
Totale complessivo	435	100,0%	129,5	1.241	100,0%	136,7	100,0%

Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sanità (2002-2003)							
Sotto-Settori	2002			2003			
	Numero		Importo	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €	%
Servizi ospedalieri	386	34,5%	88,5	355	28,5%	61,4	66,6%
Altri servizi sanitari	613	54,7%	18,3	675	54,2%	25,2	27,3%
Non classificato	105	9,4%	3,6	187	15,0%	4,7	5,1%
Servizi psichiatrici	16	1,4%	2,1	29	2,3%	0,9	1,0%
Totale complessivo	1.120	100,0%	112,5	1.246	100,0%	92,2	100,0%


Tab. 4.9 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2002-2003)						
Sotto-Settori	2002			2003		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	278	25,8%	37,4	237	19,3%	37,9
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	265	24,6%	30,5	373	30,3%	36,4
Altri campi di ricerca n.c.a.	229	21,2%	10,1	293	23,8%	15,9
Non classificato	152	14,1%	11,7	202	16,4%	14,3
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	155	14,4%	6,5	125	10,2%	6,9
Totale complessivo	1.079	100,0%	96,2	1.230	100,0%	111,5

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Promozione della comunità locale (2002-2003)						
Sotto-Settori	2002			2003		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	713	49,9%	59,9	737	66,0%	59,2
Sviluppo, recupero e gestione del patrimonio abitativo	170	11,9%	3,6	104	9,3%	7,5
Non classificato	437	30,6%	2,7	236	21,1%	5,6
Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati	86	6,0%	6,3	32	2,9%	2,2
Addestramento e avviamento professionale	22	1,5%	0,4	8	0,7%	0,2
Totale complessivo	1.428	100,0%	72,9	1.117	100,0%	74,6


Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2002-2003)				
Soggetti	2002		2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	57,4%	69,1%	60,1%	67,3%
Enti pubblici	42,6%	30,9%	39,9%	32,7%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2002-2003)				
Soggetti	2002		2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti locali	21,4%	16,8%	26,8%	18,7%
Altri soggetti privati	20,7%	27,6%	17,9%	25,0%
Fondazioni	12,4%	6,1%	15,6%	6,6%
Associazioni private	8,1%	21,0%	12,6%	23,6%
Enti pubblici non territoriali	19,0%	12,1%	11,3%	11,0%
Organizzazioni di volontariato	10,4%	4,7%	10,5%	5,6%
Cooperative sociali	2,6%	3,3%	2,1%	3,2%
Amministrazioni centrali	2,2%	1,9%	1,8%	3,0%
Associazioni di promozione sociale	3,2%	6,3%	1,4%	3,3%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%


Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2002-2003)				
Tipo di intervento	2002		2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Costruzione e ristrutturazione immobili	28,7%	10,8%	24,0%	10,5%
Realizzazione di progetti specifici	18,8%	10,8%	20,3%	12,3%
Contributi generali per l'amministrazione	17,1%	4,8%	15,0%	4,2%
Attrezzature	8,7%	8,4%	8,8%	8,1%
Sostegno alla ricerca	3,0%	1,5%	4,2%	1,6%
Produzione di rappresentazioni artistiche	2,5%	3,7%	3,8%	3,8%
Mostre ed esposizioni	2,9%	2,5%	2,5%	2,0%
Borse di studio	1,5%	1,6%	2,3%	1,5%
Sviluppo dell'organizzazione	0,4%	0,6%	2,2%	0,6%
Spese di avviamento	0,8%	0,3%	1,8%	0,2%
Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche	1,5%	2,0%	1,5%	1,5%
Sviluppo programmi di studio	1,4%	1,1%	1,4%	0,8%
Sussidi individuali	0,6%	0,2%	1,4%	0,5%
Pubblicazioni	0,9%	2,4%	1,1%	2,2%
Conferenze e Seminari	0,7%	2,1%	1,1%	2,2%




Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2002-2003)				
Tipo di intervento	2002		2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Sovvenzionamento di opere e servizi	81,3%	83,9%	81,3%	86,1%
Sovvenzionamento di imprese strumentali	8,8%	10,9%	10,2%	10,0%
Realizzazione diretta della Fondazione	9,9%	5,2%	8,5%	3,9%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%




Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2002-2003)				
Tipo di intervento	2002		2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti di origine interna alla Fondazione	15,0%	6,1%	16,9%	5,9%
Erogazioni conseguenti a bando	12,5%	17,8%	13,9%	23,0%
Progetti e domande presentati da terzi	72,5%	76,1%	69,2%	71,1%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%




Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2002-2003)			
Tipo di intervento	2002		2003
	Importo %	Importo %	Importo %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	83,6%	83,6%	82,1%
Erogazioni in pool	16,4%	16,4%	17,9%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%




Tab. 4.17 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla valenza territoriale dei progetti (2002-2003)				
Tipo di intervento	2002		2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provinciale	67,0%	85,8%	67,4%	88,8%
Interprovinciale	9,8%	3,8%	11,2%	3,7%
Regionale	14,3%	8,0%	11,8%	5,1%
Sovraregionale	8,9%	2,3%	9,6%	2,3%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%




Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2002-2003)				
Localizzazione	2002		2003	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provincia sede della Fondazione	62,8%	80,3%	48,4%	65,6%
Altre province della stessa regione della Fondazione	27,9%	16,4%	40,4%	30,0%
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	0,1%	0,4%	0,7%	1,0%
Altre ripartizioni geografiche	0,3%	0,5%	2,3%	1,4%
Nazionale	8,9%	2,3%	8,2%	1,9%
Totale	100%	100%	100%	100%



Tab.4.19- Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2002-2003)					
Area geografica	2002			2003	
	Importo %	Numero %	Numero %	Importo %	Numero %Nord
Ovest	37,1%	29,5%	29,5%	37,0%	34,1%
Nord Est	34,6%	38,3%	38,3%	34,8%	33,1%
Centro	26,5%	26,8%	26,8%	25,5%	27,6%
Sud e Isole	1,8%	5,4%	5,4%	2,7%	5,2%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Tab.4.20 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2002-2003)							
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni						
	Fondazioni		2002			2003	
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	18	20,4	79,5%	44,3%	79,2%	45,6%	
Fondazioni medio-grandi	17	19,4	11,1%	22,8%	10,7%	20,3%	
Fondazioni medie	18	20,4	5,8%	15,5%	5,9%	15,5%	
Fondazioni medio-piccole	17	19,4	2,4%	8,8%	2,8%	9,6%	
Fondazioni piccole	18	20,4	1,2%	8,7%	1,4%	9,0%	
Sistema Fondazioni	88	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	17	19,4	30,0%	28,3%	29,5%	30,2%	
Nord est	29	33,0	42,3%	39,9%	43,4%	36,4%	
Centro	30	34,0	26,1%	26,4%	24,9%	26,7%	
Sud e Isole	12	13,6	1,6%	5,5%	2,2%	6,7%	



Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di importi singoli (2003)						
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli					
	<=5000€	da 5 a 25 mila €	da 25 a 100 mila €	da 100 a 250 mila €	da 250 a 500 mila €	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi Fondazioni medio-grandi Fondazioni medie Fondazioni medio-piccole Fondazioni piccole	0,9% 4,6% 7,1% 8,8% 16,2%	5,8% 16,1% 18,4% 24,3% 32,7%	16,1% 18,8% 20,0% 27,1% 36,1%	14,1% 20,5% 21,3% 19,0% 13,4%	11,6% 16,8% 15,8% 13,5% 1,6%	51,5% 23,2% 17,4% 7,3% 0,0%
Sistema Fondazioni	2,1%	8,5%	17,2%	15,3%	12,4%	44,5%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole	1,9% 1,8% 2,5% 7,9%	9,6% 6,8% 8,6% 28,7%	23,3% 13,4% 16,2% 22,3%	17,0% 14,1% 16,2% 7,1%	11,3% 10,6% 17,2% 7,2%	36,9% 53,3% 39,3% 26,8%

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per tipo di intervento (2003)				
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali <=5000 €	Erogazioni annuali >5000 €	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi Fondazioni medio-grandi Fondazioni medie Fondazioni medio-piccole Fondazioni piccole	0,9% 4,4% 7,1% 8,8% 15,5%	95,2% 75,5% 78,2% 76,1% 76,9%	3,9% 20,1% 14,7% 15,1% 7,6%	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sistema Fondazioni	2,1%	91,3%	6,6%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole	1,9% 1,7% 2,4% 7,8%	95,0% 89,1% 90,6% 92,2%	3,1% 9,2% 7,0% 0,0%	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2003)

Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento					
	Attività Culturali e Artistiche	Istruzione	Assistenza Sociale	Filantropia e Volontariato	Ricerca	Sanità
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	27,7%	16,6%	13,1%	12,2%	10,6%	7,9%
Fondazioni medio-grandi	34,8%	15,4%	14,0%	11,6%	8,8%	7,7%
Fondazioni medie	43,4%	14,4%	12,6%	11,3%	3,7%	8,6%
Fondazioni medio-piccole	35,8%	14,4%	17,4%	9,2%	6,2%	11,0%
Fondazioni piccole	32,6%	13,9%	11,2%	12,8%	2,4%	17,1%
Sistema Fondazioni	29,7%	16,2%	13,2%	12,0%	9,8%	8,1%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest	29,3%	12,9%	16,8%	14,5%	7,9%	5,8%
Nord est	28,5%	22,7%	14,5%	9,2%	11,9%	8,7%
Centro	31,0%	10,0%	6,8%	13,7%	7,7%	10,0%
Sud e Isole	43,3%	3,9%	12,4%	13,9%	18,2%	6,8%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2003)

Gruppi di Fondazioni	Soggetti							
	Amministrazioni centrali	Enti locali	Enti pubblici non territoriali	Associazioni di promozione sociale	Altre associazioni	Organizzazioni di volontariato	Fondazioni	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	1,9%	28,4%	10,4%	1,0%	13,5%	9,8%	16,3%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	0,4%	17,4%	14,9%	3,5%	9,8%	12,7%	12,0%	100,0%
Fondazioni medie	2,4%	23,5%	11,6%	2,6%	6,5%	15,2%	15,4%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	1,4%	15,6%	27,9%	4,3%	3,7%	10,3%	14,2%	100,0%
Fondazioni piccole	0,6%	35,0%	6,4%	1,3%	18,6%	16,9%	4,2%	100,0%
Sistema Fondazioni	1,8%	26,8%	11,3%	1,4%	12,6%	10,5%	15,6%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest	2,2%	21,0%	8,2%	0,9%	16,7%	9,8%	23,4%	100,0%
Nord est	1,6%	23,7%	11,5%	1,7%	14,0%	9,7%	15,0%	100,0%
Centro	1,7%	40,7%	12,7%	1,3%	5,7%	12,1%	7,6%	100,0%
Sud e Isole	0,2%	10,3%	35,4%	4,7%	7,1%	15,2%	11,3%	100,0%

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2003)									
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento								
	Costruzione e ristrutturazione immobili	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	Mostre ed esposizioni	Borse di studio	Sviluppo dell'organizzazione
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	25,5%	21,8%	14,4%	8,1%	4,7%	3,3%	2,2%	2,5%	2,7%
Fondazioni medio-grandi	24,1%	13,9%	17,9%	13,2%	3,6%	4,3%	3,8%	1,6%	0,2%
Fondazioni medie	10,8%	19,0%	21,1%	9,2%	2,1%	7,2%	4,3%	1,6%	0,0%
Fondazioni medio-piccole	16,2%	12,2%	10,0%	9,3%	0,6%	7,2%	1,4%	3,7%	0,0%
Fondazioni piccole	11,9%	8,4%	10,7%	14,5%	0,1%	3,9%	1,1%	1,9%	0,0%
Sistema Fondazioni	24,0%	20,3%	15,0%	8,8%	4,2%	3,8%	2,5%	2,3%	2,2%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest	22,3%	24,7%	19,6%	6,5%	3,9%	4,2%	2,7%	3,2%	0,4%
Nord est	28,1%	17,0%	13,7%	10,4%	5,2%	4,1%	2,6%	1,5%	0,1%
Centro	19,8%	22,0%	12,3%	9,0%	2,5%	2,1%	2,1%	2,8%	8,0%
Sud e Isole	14,1%	8,1%	10,7%	7,1%	9,9%	9,4%	2,1%	1,8%	0,6%

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione degli interventi (2003)					
Gruppi di Fondazioni	Realizzazione diretta della Fondazione	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Totale	
1)Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	6,9%	82,1%	11,0%		100,0%
Fondazioni medio-grandi	12,1%	78,9%	9,0%		100,0%
Fondazioni medie	20,1%	75,5%	4,4%		100,0%
Fondazioni medio-piccole	13,5%	78,8%	7,6%		100,0%
Fondazioni piccole	12,5%	86,6%	0,9%		100,0%
Sistema Fondazioni	8,5%	81,3%	10,2%		100,0%
2)Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest	3,3%	88,3%	8,4%		100,0%
Nord est	13,2%	77,8%	9,0%		100,0%
Centro	4,9%	72,3%	22,8%		100,0%
Sud e Isole	7,4%	91,8%	0,8%		100,0%

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2003)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Progetti e domande presentati da terzi	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	16,3%	15,6%	68,1%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	18,7%	6,7%	74,5%	100,0%
Fondazioni medie	22,7%	8,4%	68,9%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	14,5%	7,5%	78,0%	100,0%
Fondazioni piccole	13,1%	9,1%	77,8%	100,0%
Sistema Fondazioni	16,9%	13,9%	69,2%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest	4,5%	28,1%	67,4%	100,0%
Nord est	26,7%	2,0%	71,3%	100,0%
Centro	16,7%	20,5%	62,8%	100,0%
Sud e Isole	6,9%	3,9%	89,2%	100,0%

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2003)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni realizzate autonomamente	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	81,3%	18,7%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	80,0%	20,0%	100,0%
Fondazioni medie	87,5%	12,5%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	95,4%	4,6%	100,0%
Fondazioni piccole	94,2%	5,8%	100,0%
Sistema Fondazioni	82,1%	17,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest	64,4%	35,6%	100,0%
Nord est	83,8%	16,2%	100,0%
Centro	98,7%	1,3%	100,0%
Sud e Isole	98,7%	1,3%	100,0%

Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2003)						
Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geog. della Fondaz.	Altre ripartizioni geografiche	Nazionale	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	41,7%	45,6%	0,8%	2,4%	9,5%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	75,0%	18,8%	0,1%	2,5%	3,6%	100,0%
Fondazioni medie	82,1%	14,8%	0,2%	0,4%	2,5%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	58,4%	36,1%	2,5%	1,5%	1,5%	100,0%
Fondazioni piccole	79,6%	15,7%	2,1%	1,8%	0,8%	100,0%
Sistema Fondazioni	48,4%	40,4%	0,7%	2,3%	8,2%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	34,3%	51,2%	1,0%	0,9%	12,6%	100,0%
Nord est	41,9%	45,2%	0,0%	3,3%	9,6%	100,0%
Centro	80,6%	15,8%	1,4%	2,1%	0,1%	100,0%
Sud e Isole	34,8%	56,3%	4,7%	2,2%	2,1%	100,0%

CAPITOLO 5

IL BILANCIO DI MISSIONE DELLE FONDAZIONI:
UNA PROPOSTA DI RENDICONTAZIONE SOCIALE(*)

5.1 Accountability e organizzazioni economiche

Le organizzazioni economiche di ogni tipo, private o pubbliche, profit o non profit, fondano la loro esistenza anche su di un rapporto di fiducia con tutti i loro interlocutori.

Questa relazione si rafforza o si indebolisce non solo in funzione dei comportamenti tenuti, ma anche nella misura in cui la modalità di comunicazione dell’adempimento delle proprie responsabilità si dimostra adeguata, attendibile e trasparente.

Elemento essenziale di questo rapporto di fiducia è pertanto anche la trasparenza e correttezza nelle informazioni presentate a coloro che sono interessati ad esse. Diverse sono le modalità con cui si comunica al pubblico, dal messaggio pubblicitario al bilancio d’esercizio, dal comunicato stampa ai dati ed informazioni trasmessi agli organismi di controllo; differenti sono, di conseguenza, le esigenze legali e deontologiche dei livelli di trasparenza collegati alla pluralità di canali comunicativi. Un conto è l’obbligo della pubblicità di non essere ingannevole e di non violare i diritti della persona, un altro è l’obbligo di informazione completa e trasparente riguardo alla comunicazione ufficiale di dati economico-finanziari.

Per illustrare i doveri informativi delle organizzazioni economiche in relazione a come “adempiono alle proprie responsabilità” nel mondo anglosassone è stato coniato il termine “accountability”, che significa “dovere rendere il conto”, ossia spiegare, giustificare cosa si sta facendo per rispettare gli impegni presi con gli interlocutori, sia sul piano economico reddituale (se gli interlocutori sono costituiti da investitori attuali o potenziali), sia da altri punti di vista.

La necessità di presentare dati ed informazioni corretti e veritieri è considerata da molti un dovere morale legato alle responsabilità proprie di ciascuna istituzione, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato. Ma, anche prescindendo dai profili etici, è molto importante che le organizzazioni forniscano informazioni chiare e complete sul loro operato ai propri interlocutori.

* Autore del capitolo è il Prof. Gianfranco Rusconi, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo.

Nel caso del bilancio d'esercizio, cioè della comunicazione periodica dei risultati economico-finanziari, lo sforzo informativo dei singoli operatori profit, oltre a permettere la valutazione dei risultati delle imprese, assume una rilevanza sistemica, contribuendo notevolmente al buon funzionamento dell'economia, mediante l'informazione puntuale di risparmiatori, dipendenti, consumatori, ed altri soggetti interessati.

L'esigenza - diritto di accountability in tema di bilancio di esercizio, nel caso delle fondazioni di origine bancaria trova soprattutto giustificazione nel fatto che le stesse, diversamente dalle imprese, gestiscono patrimoni la cui titolarità può essere fatta risalire alle rispettive comunità di riferimento.

Non esiste però solo il bilancio di esercizio; anzi, il modo attraverso cui le organizzazioni rendono conto, varia a seconda degli interlocutori, poiché ogni istituzione economica, nel suo operato, produce effetti diversi per ciascuna tipologia di stakeholder. Tali effetti richiedono di essere rappresentati in maniera altrettanto diversificata, attraverso diverse tipologie di strumenti.

5.2 Stakeholder e accountability: bilancio d'esercizio, bilancio sociale e bilancio di missione

La nascita e lo sviluppo dell'"approccio stakeholder" alle tematiche di gestione delle organizzazioni economiche di ogni tipo (profit, non profit, ecc.) permette di illustrare meglio i doveri di accountability, in quanto ciascun tipo di rendicontazione, sia esso attuato tramite il bilancio sociale, il bilancio d'esercizio o il bilancio di missione, fa riferimento a interessi¹ degli stakeholder su argomenti specifici.

La definizione del concetto di stakeholder non è del tutto chiara ed univoca, nonostante se ne faccia largo uso nei dibattiti degli studiosi di management e di business ethics; tuttora sussistono controversie e differenze di interpretazione. In questa sede, sembra utile definire stakeholder tutti coloro che hanno un interesse giustificato o legittimo, seppure da "contemperare" con quelli di altri, all'attività di un'organizzazione economica; interesse legittimo che viene definito come "stake", attraverso un allargamento del concetto di interesse degli azionisti (stockholder).

L'accountability si configura allora come la resa del conto a coloro che hanno una legittima aspettativa di essere correttamente informati sul com-

¹ Di recente è stata proposta una traduzione di stakeholder come "parti interessate"; ciò rappresenta una buona approssimazione, ma, tenendo conto della sfera etica entro cui si colloca l'approccio stakeholder, sembrerebbe preferibile parlare anche di diritti e non solo di interessi.

portamento dell'organizzazione.

Nel caso del bilancio d'esercizio delle imprese si da conto a tutti gli stakeholder dell'andamento economico-finanziario e patrimoniale dell'impresa sul mercato, andamento che costituisce la sintesi delle azioni messe in atto per il raggiungimento del fine istituzionale giuridico dell'impresa stessa.

Col bilancio sociale delle imprese, i doveri informativi si ampliano in una prospettiva complementare, che non si sovrappone al bilancio d'esercizio: infatti, si fa in questo caso riferimento agli interessi non "market oriented" degli stakeholder.

Nel caso delle organizzazioni non profit esiste, infine, anche un altro documento, denominato bilancio di missione, che tiene conto dello specifico fine di tali organizzazioni, integrando il bilancio d'esercizio con l'informazione istituzionale.

Riassumendo:

- a) il bilancio d'esercizio, documento di informazione contabile sui risultati corrispondenti ai fini istituzionali delle imprese, presenta l'andamento economico-finanziario sia delle organizzazioni profit, sia di quelle non profit;
- b) il bilancio di missione amplia l'orizzonte informativo sui fini istituzionali, rendendo conto anche dell'utilizzo delle risorse acquisite per adempiere ai doveri statutari;
- c) il bilancio sociale, infine, rendiconta sugli effetti che l'operato dell'organizzazione ha su tutti gli interlocutori, inclusi quindi anche gli stakeholder, ai quali non si rivolge l'atto costitutivo.

5.3 Le relazioni fra i tre documenti considerati

Al fine di esplicitare le relazioni fra i tre documenti, appare opportuno procedere ad un confronto, rispettivamente, fra il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale e fra questo ed il bilancio di missione.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale.

Il bilancio d'esercizio delle imprese deve esprimere, in modo attendibile e completo, i risultati economico finanziari e patrimoniali dell'attività imprenditoriale, illustrando le modalità di soddisfacimento degli impegni verso gli stakeholder, ossia i creditori, i dipendenti, gli azionisti, lo Stato, ma anche altri interlocutori, che pur non avendo un diretto interesse ai risultati di bilancio, ritengano utile monitorare la situazione economico finanziaria dell'azienda perché questa potrebbe avere un impatto sul livello qualitativo di prodotti e servizi offerti.

In altri termini, il fine giuridico istituzionale per cui viene istituita

un'impresa è il conseguimento di un profitto sul mercato nel rispetto dei vincoli normativi ed etici. Gli interlocutori non azionisti hanno pertanto il diritto ad un'informazione trasparente, ma solo in quanto interessati agli equilibri economico finanziari e patrimoniali.

La necessità, non ancora recepita dalla legge, di allargare il campo delle informazioni (contabili ed extracontabili) fornite agli stakeholder conduce al bilancio sociale, cioè ad un documento che informi su tutti i riflessi dell'attività dell'impresa, inclusi quelli che non derivano dallo scambio economico finanziario posto in atto sul mercato. Si tratta, pertanto, di valutare le prestazioni dell'impresa anche sulla base di valori non esprimibili con il bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale, pur partendo dai risultati del bilancio d'esercizio, non informa solo in merito all'attività istituzionale dell'impresa, ma integra i dati con le informazioni relative agli "effetti collaterali" di natura etica, sociale ed ambientale sulla società civile, includendo anche quelle economie e diseconomie esterne che non sono misurabili attraverso lo scambio di mercato.

I due documenti sono autonomi, ma strettamente collegati, perché i dati del bilancio d'esercizio costituiscono un indispensabile punto di partenza per predisporre il bilancio sociale, mentre gli "effetti collaterali", indicati in modo esplicito nel bilancio sociale, possono avere, a lungo termine, effetti sui risultati del bilancio d'esercizio.

In effetti la grande diffusione dei fondi d'investimento etico sembra indicare una crescente sensibilità di investitori, consumatori ed altri interlocutori agli effetti etico socio ambientali del comportamento delle imprese.

In sostanza, le imprese presentano un sistema di accountability di cui il bilancio sociale è una componente (per ora volontaria) autonoma dal bilancio d'esercizio, ma in sinergia con esso. Appare quindi utile inserire il bilancio sociale come appendice alla relazione sulla gestione, documento che non fa parte del bilancio d'esercizio, ma che ne costituisce un allegato essenziale per l'informazione economica non strettamente contabile.

Il bilancio di missione ed il bilancio sociale.

Il bilancio di missione, caratteristico delle sole aziende non profit, serve ad informare gli "stakeholder istituzionali" (o interlocutori istituzionali di missione), ossia i soggetti per i quali è stata istituita l'organizzazione, sulle modalità di conseguimento dei fini istituzionali.

Come ricordato in precedenza, un'istituzione profit ha come fine giuridico istituzionale il conseguimento di un profitto nel rispetto delle leggi, mentre una non profit ha un obiettivo istituzionale più ampio, sul quale occorre "rendere il conto" in modo completo, fornendo anche dati ed informazioni

riguardanti l'adempimento delle finalità istituzionali dell'ente, mediante il bilancio di missione, che non è un esame della "ricaduta" sociale generale dell'attività, ma una valutazione dell'attività ordinaria ed istituzionale.

Il riferimento del bilancio di missione ai soli interlocutori istituzionali di missione di una non profit non esclude una forte correlazione con il bilancio sociale, in particolare perché la "frontiera" tra i due documenti non è così netta come nel caso del confronto con il bilancio d'esercizio; quanto più un ente non profit allarga l'area dei suoi interlocutori istituzionali, tanto più il bilancio di missione tende ad avvicinarsi a quello sociale; non si perviene mai, tuttavia, ad una coincidenza totale, a meno che la non profit allarghi l'ambito dei propri stakeholder istituzionali all'universo di tutti i possibili interlocutori interessati².

5.4 La legge Ciampi ed il bilancio di missione

L'identificazione degli interlocutori portatori di interessi-diritti di missione delle fondazioni deve ovviamente tener conto delle indicazioni della legge Ciampi e dei singoli statuti, i quali contribuiscono anche - come visto in precedenza - ad individuare la linea di demarcazione tra bilancio di missione e bilancio sociale.

Prima di approfondire tale aspetto, appare tuttavia opportuno un cenno al rapporto tra il bilancio sociale della banca, in particolare se partecipata dalla fondazione in misura rilevante, ed il bilancio di missione della fondazione stessa. Il lavoro sinergico tra fondazione e banca partecipata può portare a significativi risultati nel conseguimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento. Ai fini della "resa del conto" della fondazione, il bilancio sociale della banca diviene, pertanto, elemento essenziale del bilancio di missione della fondazione, facendo così emergere l'impatto consolidato svolto dai due soggetti.

Ritornando al tema dell'inquadramento normativo del bilancio di missione, si rileva che il riferimento è il d.lgs. 153/99, che all'articolo 9 tratta di "Bilancio e scritture contabili" e al primo comma, dopo avere richiamato le norme civilistiche, prevede che la relazione illustri "in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse cate-

² Il bilancio di missione potrebbe coincidere con il bilancio sociale solo se tutti i possibili stakeholder legittimamente interessati all'attività dell'impresa rientrassero nell'ambito degli stakeholder istituzionali (definiti anche "stakeholder di missione"), situazione "limite", che, per esempio, nel caso delle fondazioni di origine bancaria comporterebbe la definizione di una indistinta e generica "finalità sociale" delle proprie erogazioni o attività dirette (incluse quelle delle imprese strumentali), scomparendo ogni riferimento a settori di intervento.

rie di destinatari”.

Si tratta di una chiara indicazione di inserire i risultati della attività istituzionale nell’ambito dell’informazione ordinaria di natura contabile, discostandosi in modo netto dall’approccio prima descritto per il bilancio sociale.

Ciò trova giustificazione nel fatto che, come illustrato in precedenza, nelle fondazioni il concetto di contabilità ordinaria è più ampio di quello previsto per il bilancio d’esercizio delle imprese profit: l’accountability istituzionale deve pertanto adattarsi alle necessità informative del tipo di organizzazione cui si riferisce.

La finalità istituzionale delle fondazioni di origine bancaria non è tanto quella di accrescere il valore a lungo termine dei patrimoni e di ottenere buoni risultati economici e patrimoniali, ma principalmente di conseguire il loro fine “civile”, stanti le migliori condizioni di efficacia e di efficienza dell’uso delle risorse.

È significativo che la legge Ciampi abbia inserito il bilancio di missione entro la trattazione dei doveri informativi specificamente previsti dalla normativa sul contenuto della relazione sulla gestione, evidenziando con chiarezza che i risultati economico finanziari sono, per questo tipo di istituzione, solo il primo aspetto dell’attività, mentre il secondo aspetto, altrettanto importante, è costituito dagli effetti prodotti dall’attività erogativa, nei settori indicati dalla legge e dagli statuti.

Bilancio d’esercizio e bilancio di missione sono pertanto, per il decreto legislativo 153/99, due aspetti collegati e interdipendenti della valutazione delle prestazioni istituzionali delle fondazioni di origine bancaria.

In un certo senso, *mutatis mutandis*, il bilancio di missione contribuisce ad esprimere le prestazioni delle fondazioni di origine bancaria proprio come nelle imprese, orientate al profitto, il bilancio d’esercizio esprime la redditività prodotta per il capitale di proprietà. Un’attività erogativa inefficiente o inefficace rappresenterebbe infatti per una fondazione un risultato istituzionale negativo al pari di un cattivo investimento finanziario del patrimonio.

Il bilancio di missione è, in conclusione, elemento essenziale attraverso il quale le fondazioni rispondono direttamente del loro operato alle comunità o alle istituzioni da cui hanno avuto origine le fondazioni.

A completamento di questo paragrafo, vale osservare che il bilancio sociale delle fondazioni, documento non specificamente previsto dalla norma, potrebbe essere di dimensioni più ridotte rispetto a quelle del bilancio sociale redatto dalle imprese, la cui attività ha articolati riflessi su consumatori, ambiente e lavoro, e potrebbe includere dati e informazioni sulle ricadute “esterne” rispetto a quelle istituzionali e figurare in una appendice, distinta dalla relazione sulla gestione, che ospita, invece, il bilancio di missione. Argomenti tipici del bilancio sociale potrebbero essere, ad esempio:

- a) la “ricaduta esterna” degli investimenti patrimoniali³;
- b) gli effetti, sul piano etico sociale, della scelta di intervenire in un particolare settore piuttosto che in un altro.

5.5 Idee generali introduttive per una proposta di schema di bilancio di missione

Il bilancio di missione può essere inteso come la sintesi del processo di comunicazione svolto dalle fondazioni di origine bancaria per informare gli stakeholder circa il grado di efficacia e di efficienza della loro attività istituzionale.

Date le finalità di rendicontazione consuntiva del bilancio di missione, la valutazione dei risultati ottenuti va posta in relazione con gli obiettivi iniziali e tale rapporto deve essere esplicitato nello schema di bilancio adottato.

Di conseguenza, è importante definire accuratamente le informazioni in base alle quali valutare le prestazioni della fondazione nei riguardi dei suoi stakeholder di missione, con particolare riguardo al livello di completezza, correttezza e rilevanza dei dati forniti; ciò, pur rimanendo nei limiti di una comunicazione essenziale, in quanto un documento recante una eccessiva mole di informazioni, rischierebbe di essere poco funzionale.

Si tratta di una sfida impegnativa, in considerazione del fatto che il bilancio di missione del singolo ente dovrà fare riferimento a specifici stakeholder di missione, a definiti settori di intervento, nonché, soprattutto, al contesto territoriale in cui la fondazione opera. Pertanto, differenze di accountability potranno sorgere in relazione anche a:

- a) caratteristiche della fondazione, in termini di assetto organizzativo ed operativo, compresi gli enti collegati e controllati;
- b) programmi perseguiti nei diversi settori e territori di intervento;
- c) impiego del patrimonio, sia in relazione alla partecipazione detenuta nella banca (il controllo è ammesso per fondazioni entro determinate dimensioni patrimoniali), sia con riferimento all’eticità e responsabilità sociale degli investimenti effettuati, la cui rendicontazione (zona di confine tra bilancio sociale e bilancio di missione).

5.6 La proposta di struttura del bilancio di missione presentata dall’ACRI

All’inizio del 2004 l’ACRI ha avviato un progetto volto a definire una proposta di schema di bilancio di missione, che, nel rispetto delle specificità

³ Si consideri, ad esempio, la tematica dei fondi d’investimento etici.

di ciascuna fondazione, possa rappresentare un modello valido per tutte.

A tal fine, il Consiglio dell'Associazione ha nominato una Commissione, presieduta da Giuseppe Bruni, vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, professore ordinario di economia aziendale presso la facoltà di economia dell'Università di Verona e della LUISS-Guido Carli di Roma.

La Commissione, composta dai rappresentanti di 15 Associate, ha definito le linee guida cui ispirare il modello ed ha contribuito al suo sviluppo tramite analisi e osservazioni, avvalendosi, anche della collaborazione di un gruppo di lavoro, composto oltre che dal prof. Bruni, dai prof. Rusconi e Santi, dal dr. Stiz, integrato dall'Acri; i lavori sono stati seguiti anche dal dr. Alessandro Rivera, dell'Autorità di vigilanza, che ha fornito preziosi consigli e puntuali osservazioni.

Il modello proposto è caratterizzato da un certo grado di flessibilità, così da potersi adattare alle esigenze di fondazioni di differente dimensione patrimoniale e/o operativa; esso, infatti, si incentra sull'illustrazione dell'attività istituzionale realizzata, lasciando i necessari margini di discrezionalità per quanto riguarda il livello di approfondimento ed il grado di dettaglio col quale si presenta l'attività, ferma restando la struttura generale del documento.

In sintesi gli obiettivi generali che il progetto si prefigge sono:

1. promuovere e sostenere il processo di rendicontazione delle fondazioni di origine bancaria;
2. favorire l'adozione di un formato omogeneo di rendicontazione sul perseguimento della missione, che faccia salve le differenze esistenti tra i diversi soggetti;
3. proporre un approccio alla rendicontazione circa il perseguimento della missione delle fondazioni di origine bancaria, non solo come adempimento di un obbligo informativo di legge ma anche come tradizionale canale di comunicazione con i propri interlocutori.

Il modello di Bilancio di Missione si articola in tre sezioni, sinteticamente illustrate di seguito:

1. L'identità. Sezione in cui viene presentata la fondazione e sono forniti i principali punti di riferimento, necessari per la comprensione delle informazioni circa l'attività svolta, illustrata nelle sezioni successive.
2. L'impiego del patrimonio. Sezione in cui sono sommariamente riprese alcune informazioni circa l'impiego delle risorse patrimoniali, con particolare attenzione a quelle direttamente utilizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali ed ai risvolti etici nella decisione di investimento.
3. L'attività istituzionale. Sezione in cui si illustra l'attività istituzionale

realizzata da un punto di vista sia quantitativo, sia qualitativo, descrivendo le varie fasi del processo di erogazione (dalla programmazione alla realizzazione e monitoraggio), i criteri di scelta dei progetti, le modalità realizzative.

5.7 Proposta di struttura e contenuti del bilancio di missione di una fondazione di origine bancaria: linee guida e struttura generale del documento proposto

PREMESSA

Introduzione del Presidente

Nota metodologica

- Principi di riferimento, aspetti processuali, struttura e contenuti del documento
- Modalità di comunicazione del bilancio di missione
- Obiettivi di miglioramento per la successiva edizione

PRIMA SEZIONE: L'IDENTITÀ

La storia

Il contesto di riferimento

Il quadro normativo

La missione e la strategia

Gli stakeholder di missione

La struttura e i processi di governo e di gestione

- Gli organi statuari
- La struttura operativa
- I principali processi di governo e di gestione

Gli enti e le società strumentali

La partecipazione bancaria (eventuale)

SECONDA SEZIONE: L'IMPIEGO DEL PATRIMONIO

Strategia generale di gestione del patrimonio

Composizione e redditività

TERZA SEZIONE: L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il quadro generale - profili quantitativi

- Le risorse destinate all'attività istituzionale
- Erogazioni
- Destinazioni patrimoniali volte al perseguimento diretto della missione

Il processo erogativo

- Aspetti generali
- Valutazione ex ante, selezione e deliberazione
- Monitoraggio e valutazione ex post dei progetti finanziati

Il singolo settore di intervento

- Analisi dei bisogni specifici individuati, le relative strategie e gli interventi realizzati
- Valutazione dell'impatto aggregato dell'attività della fondazione nel settore
- Approfondimenti su specifici progetti sostenuti particolarmente significativi
- Elenco completo dei contributi deliberati relativi allo specifico settore di intervento

Le erogazioni previste da specifiche norme di legge

- Legge n. 266/91 in tema di volontariato

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro, in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003;
 - l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine settembre 2004;
 - l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2003;
 - per quanto riguarda la composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni, le informazioni sono desunte dalle previsioni statutarie;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2003.

Criteria di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno¹.

Criteria di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentanti nell'ottavo rapporto sono stati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espore tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 9° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
ATTIVO	ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitaria</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L.266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico del 9° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
CONTO ECONOMICO	CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9) Altri proventi	Altri proventi
	Totale proventi ordinari
10) Oneri	Oneri di funzionamento
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	di cui per gli organi statutari
	Margine Lordo
13) Imposte	Imposte
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	Saldo gestione straordinaria
11) Proventi straordinari	
12) Oneri straordinari	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
	Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:
	Accantonamenti al Patrimonio:
Copertura disavanzi pregressi	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L.266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- I proventi ordinari non includono i ricavi relativi al credito d'imposta ed il valore delle plusvalenze conseguite per la cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie.
- Le Imposte e tasse sono state riclassificate al netto del credito d'imposta.
- I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risultanti dai bilanci.
- Gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli eventuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO

17 maggio 1999, n. 153

(Testo Vigente¹)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di

prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali³. ~~I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁴;~~

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque;

e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indi-

¹ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-nonies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

² Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 24 settembre 2003, n. 301.

³ L'articolo 7 della legge n. 166/02 ha inserito tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".

⁴ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).

rettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. "Conferimenti": i conferimenti

effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di ~~una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a riflettere le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione~~⁵, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in partico-

⁵ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui in luogo della frase indicata con carattere barrato non prevede "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali" (sentenza n. 301/03).

lare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione;

ne, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, ~~nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c)⁶~~, di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per

una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione.

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6 Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

⁶ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla

Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statuari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis. acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le

Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni,

in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzio-

nali delle Fondazioni, come individuate all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, ~~atti di indirizzo di carattere generale~~⁷ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla

Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decre-

to lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione,

⁷ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).

provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità⁸, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12 *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non com-

merciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statuari.

2. *Abrogato*

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi

dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005. Non con-

corrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14 *Soggetti e oggetto degli scopori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia ban-

⁸ L'espressione "e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità" è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 settembre 2003, n. 301.

caria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15 *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16 *Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo

comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17 *Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18 *Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono

effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19 *Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1

conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento

della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a cia-

scuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si

applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le partecipazioni di controllo in

società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la Fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la Fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di Vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate

alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statuari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento

degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la

borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla

Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE
15 aprile 2002, n. 63

Testo del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, coordinato con la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112 recante: “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”¹

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 Giugno 2002

Omissis

Art. 5.

Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora

aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. *Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilità e di*

vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

Omissis

¹ Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono indicate con carattere corsivo.

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001.

Omissis

**TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA**

Omissis

Art. 11¹.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) “Settori ammessi”: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e

riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400²».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre».

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di ~~[una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a riflettere le competenze nei settori ammes-~~

~~si in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione]~~³, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.»

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzio-

ni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.

13. All'articolo 25 del decreto

¹ Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 24 settembre 2003, n. 301.

² La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte indicata con carattere barrato.

³ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui in luogo della frase indicata con carattere barrato non prevede “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”.

legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della presente legge.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente

strumentali ai fini statutarî, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed espe-

rienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutarî, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno

altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da

imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del

codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimen-

to immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare

sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non

superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui

alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato
Gazzetta Ufficiale del 22.8.1991 n. 196

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
 DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Omissis

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla

costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omissis

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-
nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.

2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi.

La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3. *Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4. *Incompatibilità*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società

bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5. *Il patrimonio*

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6. *Partecipazioni bancarie di controllo*

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7. *Disposizioni transitorie*

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

DECRETO del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 30 marzo 2004*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.461, recante delega al governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.461;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di

vigilanza;

VISTO il provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;

VISTO il decreto 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla ricerca per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.80 del 5 aprile 2002;

VISTO il decreto 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.78 del 3 aprile 2003;

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura ammessa;

CONSIDERATA l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presen-

ti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

DECRETA

Articolo 1

1. Nella relazione del bilancio d'esercizio 2003 le fondazioni bancarie osservano le riposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, è determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo

esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

Articolo 2

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al

nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento

alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo

all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. Redazione del bilancio

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. Principi di redazione del bilancio

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del

principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. Gestioni patrimoniali individuali

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiu-

sura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle

erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statuari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo

esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può

essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche

che di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per

categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

q) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. Relazione sulla gestione

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati diretta-

mente dalla fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13. Pubblicità

13.1 Una copia del bilancio appro-

vato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14. Disposizioni finali

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferi-

ta al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:		
	- beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese
	- strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statuari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statuari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:
	esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo			

CONTI D'ORDINE*Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine***Allegato B - Schema del conto economico**

	t	t-1
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2	Dividendi e proventi assimilati:
	a) da società strumentali
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie
	c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3	Interessi e proventi assimilati:
	a) da immobilizzazioni finanziarie
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati
	c) da crediti e disponibilità liquide
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9	Altri proventi:
	di cui:
	- contributi in conto esercizio
10	Oneri:
	a) compensi e rimborsi spese organi statuari
	b) per il personale
	di cui:
	- per la gestione del patrimonio
	c) per consulenti e collaboratori esterni
	d) per servizi di gestione del patrimonio
	e) interessi passivi e altri oneri finanziari
	f) commissioni di negoziazione
	g) ammortamenti
	h) accantonamenti
	i) altri oneri
11	Proventi straordinari
	di cui:
	- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12	Oneri straordinari
	di cui:
	- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

		t	t-1
13	Imposte
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
16	Accantonamento al fondo per il volontariato
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) agli altri fondi
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Avanzo (disavanzo) residuo

TESTO DEL DECRETO
8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli

istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.
Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al

presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella

regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui

all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività

dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica

c) costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui

siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione,

all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

ALTRA NORMATIVA

**SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze

dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le

ordinanze di remissione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-bis della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle

stesse fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto

comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata

comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che

«una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione

Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo ban-

cario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11,

comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confron-

ti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statali e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta cogenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomia, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi

manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di

rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della "piena autonomia statutaria e gestionale" delle fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che

l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera h).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera g), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera i), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti

sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali

ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle fonda-

zioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo

dell'assenza - nelle ordinanze di rimesione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di rimessione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,

18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodefinizione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di inco-

stituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del

2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad

escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione

delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti

territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccezione di irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da

una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presuppo-

sto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più fondazioni. Senza, ripetesi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiara-

rare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento

agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di remissione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera i), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

SENTENZA N. 300
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera d); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla

definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dismissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dismissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le

condizioni della trasformazione, la disciplina delle fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai

«settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le fondazioni costituiscano «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casse di risparmio», poiché le fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'al-

tro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugnate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato

alle fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del

riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regola-

mentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione

Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle fon-

dazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di supplenza rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le

attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetichette a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle fondazioni di una

«piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le fondazioni non costituiscono

veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex* art. 117, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le corrispondenti fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regola-

no l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante

periodo transitorio, in cui le fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione; «periodo transitorio»,

in relazione alle prescritte dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono

fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione – tradizionale per le Casse di risparmio – nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intermissioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra

«soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero – soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 – concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali ele-

menti costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurre la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civili-

stica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi – quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie – cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statuari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statuari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie,

sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza degli originari «enti pubblici conferen-

ti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo genetico

co e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione in cui completamente è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il

comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in que-

stione. Le fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per

disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22.08.2002 RELATIVA ALLE MISURE FISCALI PER LE FONDAZIONI BANCARIE cui l'Italia ha dato esecuzione

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana
è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'ar-
ticolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati,
conformemente a detto articolo, a pre-
sentare osservazioni e viste le osserva-
zioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la
Commissione, dopo aver ricevuto
un'interrogazione parlamentare in
argomento, ha chiesto alle autorità ita-
liane di fornirle informazioni per valu-
tare la portata e gli effetti della legge

23 dicembre 1998, n. 461 (in prosie-
guo "legge 461/98"). Con lettere data-
te 24 giugno e 2 luglio 1999 le autori-
tà italiane hanno fornito alla Commis-
sione informazioni sulla legge succita-
ta e sul conseguente decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (in prosiegua
"decreto 153/99"). Dopo aver esami-
nato le informazioni ricevute, la Com-
missione, con lettera del 23 marzo
2000, ha avvisato le autorità italiane
che la legge e il decreto succitati pote-
vano contenere elementi di aiuto e le
ha invitate a non dare esecuzione alle
misure di cui trattasi. Con lettera del
12 aprile 2000 le autorità italiane
hanno comunicato alla Commissione
di aver sospeso l'applicazione delle
misure. Ulteriori informazioni sono
state fornite alla Commissione con let-
tera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000
la Commissione ha informato il gover-
no italiano della propria decisione di
avviare il procedimento di cui all'ar-
ticolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei
confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione
di avviare il procedimento è stata pub-
blicata nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*². La Commissione
ha invitato gli interessati a presentare
eventuali osservazioni sulle misure di
cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto
osservazioni dagli interessati, che il 18
giugno 2001 ha trasmesso alle autorità
italiane fornendo loro l'occasione di
replicare. Le osservazioni delle autori-
tà italiane sono pervenute con lettera
del 25 luglio 2001.

II. Descrizione dettagliata del- l'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto
153/99 introducono le seguenti agevo-
lazioni fiscali a beneficio delle fonda-
zioni bancarie:

(1) Le fondazioni che adeguano gli
statuti alle disposizioni del decreto si
considerano enti non commerciali
(articolo 12, comma 1 del decreto
153/99). Dette fondazioni beneficiano
quindi della riduzione del 50% del-
l'imposta sul reddito delle persone giu-
ridiche prevista dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 601 per gli
enti che operano nei settori dell'assi-
stenza sociale, della sanità, dell'istru-
zione o assimilati (articolo 12, comma
2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal
trasferimento di partecipazioni in
società bancarie non concorrono alla
formazione dell'imponibile ai fini del-
l'imposta sul reddito delle persone giu-
ridiche (IRPEG) o dell'imposta regio-
nale sulle attività produttive (IRAP),
se il trasferimento è effettuato dalle
fondazioni o dalle società alle quali le
fondazioni hanno conferito le loro par-
tecipazioni ai sensi della legge 30
luglio 1990, n. 218. Questa misura si
applica se il trasferimento avviene
entro il quarto anno dalla data di entra-
ta in vigore del decreto (articolo 13 del
decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle opera-
zioni con le quali beni e partecipazioni
non strumentali all'attività bancaria,
conferiti a banche o altre società ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218
sono retrocessi all'ente conferente.
Applicazione in misura fissa di deter-
minate imposte indirette (articolo 16,

commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del
decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle opera-
zioni con le quali le quote di partici-
pazione al capitale della Banca d'Italia
conferite a banche o altre società ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218
sono retrocesse all'ente conferente
(articolo 27, comma 2 del decreto
153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto
153/99 introducono agevolazioni
fiscali anche per le operazioni di fusio-
ne e ristrutturazione di banche. Le
misure di cui sono beneficiarie le ban-
che sono oggetto della decisione della
Commissione dell'11 dicembre 2001
relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà
dello Stato che non avevano la forma
di società per azioni sono state gra-
dualmente trasformate - obbligatoria-
mente nel 1993 - in società per azioni.
Le loro azioni sono state o collocate
sul mercato, o assegnate ad enti senza
scopo di lucro, denominati "fondazioni
bancarie". Le misure di cui al punto 5,
numero (2), definiscono le condizioni
alle quali le fondazioni possono trasfe-
rire, entro un periodo di quattro anni,
le partecipazioni da esse ancora dete-
nute in società bancarie. Le fondazioni
sono tenute a rinunciare, alla fine, al
controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218
ha definito un apposito regime tributa-
rio per le operazioni con le quali le
fondazioni bancarie che detenevano la
proprietà o il controllo delle società
bancarie nuovamente costituite confe-
rivano determinati cespiti alle banche.
Le misure di cui al punto 5, numeri (3)
e (4) hanno per oggetto i medesimi
cespiti e definiscono le condizioni alle

¹ GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

² Cfr. nota 1.

quali essi possono essere retrocessi alle fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azionisti di altre imprese, le fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei

quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto

alle fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva age-

volazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: "*perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo*"⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le fondazioni bancarie non possono essere considerate "imprese" ai fini delle regole di con-

³ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

correnza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ("decreto 356/90") ha stabilito precisi limiti all'attività delle fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica⁵.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori ("settori rilevanti") nei quali le fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti ("imprese strumentali"). L'articolo 3, comma 2, vieta alle fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: "*Le casse maladie e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*"⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fondazioni.

21. Le fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese

pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

25. Le misure di cui al punto 5,

28. Inoltre, le misure in questione

⁵ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Financien*, Racc. I-0745, punto 15.

⁶ Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

⁷ GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle fondazioni sono realizzati nella regione in cui la fondazione stessa ha sede. Le fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle fondazioni bancarie

33. Le fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle fondazio-

ni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, essa può disporre la liquidazione della fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "settori ammessi". L'elenco

dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna fondazione sceglie concretamente di operare. Le fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare

⁸ La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹ La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

¹⁰ Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, ammini-

strazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti

locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle fondazioni - se vi provvede la fondazione stessa¹² non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le fondazioni esercitino un'attività eco-

nomica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e*

Pistre (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività "svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale", "si fonda sul principio della solidarietà" e "non ha alcuno scopo di lucro". Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fondazioni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di "imprese strumentali"

48. Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei "settori rilevanti" o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette "imprese strumentali"). In ogni caso

né le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare "attività economiche", si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un "mercato", l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecie der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

¹⁴ Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵ Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelssonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei “settori rilevanti” siano di “natura economica”. Analogamente, alcune delle attività - pur essendo “economiche” potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei “settori rilevanti”¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle fondazioni possa essere qualificata come “impresa” ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei “settori rilevanti”. Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle fondazioni la qualità di imprese nella

misura in cui non implica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le fondazioni e le “imprese strumentali” che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei “settori rilevanti” non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei “settori rilevanti”, che abbiano natura economica.

54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle fondazioni nei “settori rilevanti” ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica - anche se nei “settori rilevanti” - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniqualvolta le fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei “settori rilevanti” - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andran-

no in definitiva a beneficio delle fondazioni. Se le fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2,

l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 3

Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione

fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

taria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Articolo 4

La Repubblica Italiana è destina-

Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione

Progetto grafica e stampa a cura di:
Varigrafica Alto Lazio - Nepi

Finito di stampare nel dicembre 2004